



# MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

## AI SENSI DEL D.LGS. 231/01

Rev. 01	Adottato dal C.d.A.	19 maggio 2021
	Adottato dal C.d.A.	28 marzo 2017

**SAMSIC HR Italia S.p.A.** - Capitale Sociale € 1.180.000,00 i.v. | C.F./P.Iva 06379970152 | R.E.A.MI 1093387  
Iscritta all'Albo Informatico delle Agenzie per il Lavoro, Sezione I, generalista, n. protocollo ministeriale 13/I/0017749, data di rilascio 20/12/2010

Sede legale/amministrativa:  
Via Angelo Rizzoli, 4 | 20132 Milano | T +39 02 829 029

[WWW.samsic-hr.it](http://WWW.samsic-hr.it)  
[samsic.hr.italia@pec.samsic-hr.it](mailto:samsic.hr.italia@pec.samsic-hr.it)

## SOMMARIO:

PARTE GENERALE .....	8
1 Motivazioni e finalità.....	8
2 Realizzazione del Modello.....	9
3 Elementi del Modello.....	10
4 Analisi ambientale:.....	11
4.1 Contesto nel quale opera l'organizzazione, cambiamento contesto e rischi ad esso associati .....	11
4.2 Organigramma e funzioni.....	12
5 Destinatari del Modello.....	12
6 Diffusione, informativa e formazione .....	12
7 Rapporto fra Modello, Codice Etico e Sistema Disciplinare.....	13
8 Parti Terze .....	13
9 Il sistema delle deleghe e procure.....	15
9.1 Principi generali .....	15
9.2 Requisiti essenziali .....	15
9.3 Conferimento, gestione, verifica .....	15
10 Principi di comportamento .....	16
10.1 Principi Generali .....	16
10.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello .....	16
10.3 Obblighi aggiuntivi degli amministratori e dei soggetti responsabili di Funzione .....	17
10.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche ...	17
10.5 I Responsabili Interni delle aree .....	17
10.6 Rapporti con i Clienti.....	18
10.7 Sistema di controllo interno .....	18
10.8 Trasparenza nella contabilità .....	18
10.9 Trattamento delle informazioni privilegiate.....	19
10.10 Selezione del personale dipendente, parasubordinato, temporaneo .....	19
10.11 Selezione dei lavoratori somministrati.....	19
10.12 Selezione dei soggetti utilizzatori .....	20
11 Organismo di Vigilanza (OdV).....	20
11.1 Composizione e nomina dell'OdV .....	20
11.2 Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza .....	22
11.3 Funzioni e poteri .....	22

11.4	Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	23
11.5	Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello .....	24
11.6	La procedura di <i>whistleblowing</i> e i canali per le segnalazioni .....	25
12	Sistema Disciplinare .....	26
12.1	Misure sanzionatorie .....	26
12.1.1	Sanzioni per i lavoratori dipendenti anche con qualifica di dirigenti.....	26
12.1.2	Sanzioni per i Lavoratori Somministrati .....	29
12.1.3	Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato.....	30
12.1.4	Misure nei confronti degli Amministratori .....	32
12.1.5	Misure nei confronti Procacciatori d'affari .....	32
12.1.6	Misure nei confronti di Parti Terze .....	32
12.1.7	Misure in applicazione della disciplina sul whistleblowing (segnalazioni) .....	33
12.2	Procedimento sanzionatorio per dipendenti, amministratori di SAMSIC HR ITALIA	
12.2.1	Fase di preistruttoria .....	33
12.2.2	Fase di istruttoria .....	34
12.2.3	Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione .....	34
13	Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello.....	34



## ALLEGATI

**Allegato A:** Codice Etico di SAMSIC HR ITALIA

**Allegato B:** Organigramma con individuazione soggetti dirigenti e preposti ex D.Lgs. 81/08 e relativi attestati di formazione specifica;

**Allegato C:** Elenco procedure aziendali esistenti (certificazioni qualità, ecc..);

**Allegato D:** Procedure generali di controllo preventivo nei processi a rischio;

**Allegato E:** Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza;

**Allegato F:** Delibera di approvazione del modello e nomina OdV;

**Allegato G:** Deleghe e Procure.



## DEFINIZIONI

Nel presente documento si intendono per:

**Apicali:** coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Ente (membri del Consiglio di Amministrazione, direttori generali, legale rappresentante etc.)

**Attività a rischio/sensibili:** operazioni ovvero atti che espongono SAMSIC HR ITALIA S.P.A. al rischio di commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 231/2001

**CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro applicati da SAMSIC HR ITALIA S.P.A. (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Commercio per dipendenti di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per le Agenzie di Somministrazione di Lavoro)

**Codice di Etica di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. o Codice Etico o Codice Comportamentale:** codice etico adottato da SAMSIC HR ITALIA S.P.A.

**Consulenti:** i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. in forza di un contratto di mandato o di altro rapporto contrattuale di collaborazione professionale.

**Decreto legislativo 231/2001 o D.Lgs. o Decreto:** il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica

**Decreto legislativo 152/06:** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale

**Decreto legislativo 81/08:** il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

**Delega:** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

**Destinatari:** i soggetti individuati nel paragrafo 5, Parte Generale del presente documento, i quali sono tenuti al rispetto ed applicazione del Modello

**Dipendenti:** i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti, con SAMSIC HR ITALIA S.P.A.

**Legge 146/06** la legge 16 marzo 2006, n. 146, di ratifica e di esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001, in vigore dal 12 aprile 2006

**Linee Guida:** le Linee Guida adottate da CONFINDUSTRIA, associazione di categoria di riferimento, per la predisposizione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D.Lgs. 231/2001.



**SAMSIC HR ITALIA S.P.A.:** la società SAMSIC HR ITALIA S.P.A. con sede legale in 20132 - MILANO (MI) - Via Rizzoli, 4 - e sedi operative come da visure camerali aggiornate.

**Modello o Modelli:** modello o Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo previsti dal D.Lgs. 231/2001

**OdV:** Organismo di Vigilanza

**P.A. / PA:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio; nello specifico:

- Enti pubblici italiani od esteri (per enti pubblici si intendono anche quegli enti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico- economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati).
- Enti governativi italiani od esteri.
- Agenzie amministrative indipendenti italiane od estere.
- Organismi della Unione Europea.
- Dipendenti di tali enti.
- Persone fisiche o giuridiche, che agiscono in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, italiane od estere.
- Tutti i soggetti riconducibili alle nozioni di Pubblico Ufficiale e di Persona incaricata di pubblico servizio come definite dal Codice Penale, ovvero:

**Parti Terze:** controparti contrattuali di SAMSIC HR ITALIA S.P.A., sia persone fisiche sia persone giuridiche (quali ad es. utilizzatori, fornitori, consulenti) con cui la società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle aree a rischio.

**Procura:** l'atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

**Pubblico Ufficiale (art. 357 Cod. Pen.):** chi esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autorizzativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autorizzativi o certificativi.

**Persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 Cod. Pen.):** chi, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

**Reati o Illeciti penali:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

**Responsabile Interno:** soggetto interno ad SAMSIC HR ITALIA S.P.A. al quale è attribuita la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a



nominato un responsabile per ogni area di rischio.

**Responsabilità amministrativa:** la responsabilità a cui può essere soggetta SAMSIC HR ITALIA

S.P.A. in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01, responsabilità che se accertata, comporta l'applicazione di sanzioni a SAMSIC HR ITALIA S.P.A.

**Società:** si intende SAMSIC HR ITALIA S.P.A., operante polifunzionale autorizzato dal Ministero del Lavoro nel settore della somministrazione e dell'intermediazione del lavoro, della formazione e della ricerca, della selezione del personale nonché da ulteriori attività

**Sottoposti:** coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati o temporanei, legati alla Società da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte di SAMSIC HR ITALIA S.P.A..

**Utilizzatore:** la Società cliente, il professionista o il privato che si avvale dei servizi del somministratore assumendo a tempo determinato o indeterminato un lavoratore somministrato o di altri servizi indicati nella visura camerale.

**Vertice aziendale:** Consiglio di Amministrazione.

## PARTE GENERALE

### 1 Motivazioni e finalità

SAMSIC HR ITALIA S.P.A. ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento aziendali già in vigore nella Società, dotandosi di un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito il “Modello”) per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività aziendali con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

In particolare, mediante l’adozione del Modello, SAMSIC HR ITALIA S.P.A. intende perseguire le seguenti finalità:

- Individuare le aree di attività aziendale in cui possono essere i commessi reati di cui al Decreto e informare tutti i Destinatari del Modello, così come individuati nel paragrafo 5 - Parte Generale del presente documento sulle possibili modalità di commissione di tali reati;
- evidenziare che tali forme di comportamento sono fortemente condannate da SAMSIC HR ITALIA S.P.A., anche ove la Società sia apparentemente in condizione di trarne vantaggio, perché sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi di buona condotta cui la Società intende attenersi nell’espletamento delle proprie attività; trattare il rischio normativo di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto mediante una gestione idonea delle attività rischio e l’adozione di specifici protocolli e procedure aziendali;
- consentire alla Società, attraverso un adeguato sistema di controllo e di flussi di informazione continui, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e prescrizioni di cui al Modello e quelli attuati e l’eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi;
- rendere consapevoli i destinatari, così come individuati nel paragrafo 5 - Parte Generale del presente documento che i comportamenti richiesti nell’espletamento delle attività di pertinenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel Modello e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. e sanzioni penali nei loro

Il Modello, ferme restando le finalità di cui al Decreto, permette inoltre all’azienda di aggiungere valore al proprio *modus operandi*, di tutelare la propria posizione ed immagine, il lavoro dei propri dipendenti e rappresenta un riferimento costante di sensibilizzazione per coloro che operano per il perseguimento degli obiettivi sia in Italia che all’estero.

Al fine di ottemperare correttamente alla normativa in materia di responsabilità amministrativa delle imprese e alla luce delle più recenti ordinanze emesse dagli organi giudicanti in materia, SAMSIC HR ITALIA S.P.A., ritiene che – stante l’esistenza di indici particolarmente concreti di segnalazione di un rischio specifico – il modello debba contenere precise indicazioni

ad impedire la reiterazione di eventuali illeciti.

A tal fine

- Sono stati enunciati nella parte speciale del presente modello **le linee generali per l'attuazione della normativa con riferimento ad ogni reato presupposto**
- Sono state predisposte, altresì, le **procedure generali di controllo preventivo nei processi a rischio.**
- È stato **nominato un Organismo di Vigilanza** con specifici poteri di iniziativa e di controllo sugli adempimenti con obblighi di informazioni periodiche.
- È stato introdotto l'Obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza che prevede in particolare, al fine di una migliore e completa attuazione della normativa (con particolare riferimento a quella in tema di sicurezza e prevenzione ex D.Lgs. 81/08 è fatto obbligo ai soggetti referenti per la sicurezza (dirigenti, preposti, addetti alle emergenze e al primo soccorso) di **segnalare all'Organismo di Vigilanza mediante comunicazione scritta tutti gli eventi accaduti durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, gli eventuali interventi delle Autorità in materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni comminate all'azienda.**
- È stato predisposto e **adottato** il presente **Modello** che si inserisce armonicamente in un articolato sistema di controlli e procedure già in essere nella Società, volti ad assicurare il rispetto delle strategie aziendali e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività, nonché l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali. Tra questi si richiamano le procedure già esistenti di cui all'allegato C) (elenco procedure aziendali esistenti).

Tale articolato sistema di controlli, tra loro integrati, ha da tempo consentito a SAMSIC HR ITALIA

S.P.A. di definire standard organizzativi improntati ai principi di correttezza e sana e prudente gestione su cui si innesta, al fine specifico di assicurare la legalità dell'operato degli esponenti

Al fine di ottemperare correttamente alla normativa in materia di responsabilità amministrativa delle imprese e alla luce delle più recenti ordinanze emesse dagli organi giudicanti in materia, SAMSIC HR ITALIA S.P.A. ritiene che il modello debba contenere precise indicazioni finalizzate ad impedire la commissione di eventuali illeciti.

## 2 Realizzazione del Modello

SAMSIC HR ITALIA S.P.A. ha inteso realizzare un Modello condiviso nei contenuti per un efficace raggiungimento degli obiettivi e, pertanto, ha coinvolto nelle attività di realizzazione della prima versione dello stesso, tutti i responsabili di struttura fino al massimo vertice aziendale e individuato al proprio interno un gruppo di lavoro dedicato per la gestione del

Le fasi di studio, progettazione di base e di dettaglio fino all'adozione del Modello sono state realizzate in un congruo arco temporale con la disponibilità di risorse economiche adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

### 3 Elementi del Modello

SAMSIC HR ITALIA S.P.A. ha elaborato il proprio Modello con l'obiettivo di soddisfare le "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 comma 3 e più analiticamente definite all'art. 6 comma 2 e 2 bis che ha quindi fornito lo schema di lavoro per la creazione

1. Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
2. Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
4. Prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
6. Prevedere canali di segnalazioni a tutele dell'integrità dell'ente

Gli elementi fondamentali del Modello sono i seguenti:

- Definizione dei principi etici e norme di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto.
- Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura delle aree a rischio).
- Verifica, nelle potenziali aree a rischio, dell'idoneità del sistema organizzativo esistente alla prevenzione dei reati individuati per ciascuna attività e contestuale rilevazione delle carenze.
- Ridefinizione del sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la coerenza con le necessità aziendali e la rispondenza allo Statuto e alle funzioni interne.
- Adeguamento del sistema organizzativo alle finalità del Modello in armonia con il Sistema Qualità.
- Conseguente miglioramento e integrazione del sistema di controlli interni e delle procedure aziendali esistenti.
- Introduzione di una metodologia di costante rilevazione e gestione dei processi sensibili in funzione di variazioni organizzative e/o modifiche legislative, mediante l'ausilio di strumenti adeguati anche informatici.
- Istituzione dell'Organismo di Vigilanza, definizione del regolamento dell'Organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di *reporting* di esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti.
- Informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i Destinatari, così come individuati nel paragrafo successivo, assicurandone l'aggiornamento costante e l'efficacia nel tempo.
- Introduzione di un sistema disciplinare in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 nei confronti dei Destinatari, così come individuati nel paragrafo successivo volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello.
- Verifica della potenziale rilevanza di condotte illecite poste in essere da soggetti esterni all'azienda ed eventuale predisposizione di misure idonee a sanzionare tali condotte.
- Definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse all'adozione ed efficace attuazione del Modello.
- Definizione di canali di segnalazione dedicati



Pertanto, costituiscono parte integrante del Modello di SAMSIC HR ITALIA S.P.A.:

**Allegato A:** Codice Etico di SAMSIC HR ITALIA S.P.A.;

**Allegato B:** Organigramma con individuazione soggetti dirigenti e preposti ex D.Lgs. 81/08 e relativi attestati di formazione specifica;

**Allegato C:** Elenco procedure aziendali esistenti (certificazioni qualità, ecc.);

**Allegato D:** Procedure generali di controllo preventivo nei processi a rischio;

**Allegato E:** Regolamento istitutivo dell'Organismo di Vigilanza

**Allegato F:** Delibera di approvazione del modello e nomina OdV

**Allegato G:** Deleghe e Procure

## 4 Analisi ambientale:

### 4.1 La società e la sua struttura organizzativa

SAMSIC HR ITALIA S.p.A. è un'Agenzia per il Lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro ad offrire tutti i servizi introdotti dal D.Lgs. 276/03.

La Società svolge allo stato attuale tre tipi di attività:

- Somministrazione di Lavoro: fornitura professionale di manodopera a tempo determinato, ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 276/03;
- Ricerca e selezione del personale: attività di consulenza di direzione finalizzata alla risoluzione di una specifica esigenza dell'organizzazione committente, attraverso l'individuazione di candidature idonee a ricoprire una o più posizioni lavorative in seno all'organizzazione medesima; ed inoltre:
  - Supporto alla ricollocazione professionale: attività effettuata su specifico ed esclusivo incarico dell'organizzazione committente, anche in base ad accordi sindacali, finalizzata alla ricollocazione nel mercato del lavoro di prestatori di lavoro, singolarmente o collettivamente considerati attraverso una formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, all'accompagnamento della persona e all'affiancamento della stessa nell'inserimento nella nuova attività;
  - Intermediazione: attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati;
- Formazione: SAMSIC HR ITALIA S.p.A. essendo accreditata per lo svolgimento di corsi formazione finanziati dalla regione, svolge l'attività di formazione con la progettazione di

Alla data attuale, SAMSIC HR ITALIA S.p.A. conta diverse filiali distribuite sull'intero territorio nazionale.

### 4.1 Contesto nel quale opera l'organizzazione, cambiamento contesto e rischi ad esso associati

La Società opera nel settore dell'Erogazione di Servizi all'Impresa, in un contesto con riflessi istituzionali, economici, sociali e normativi in continua e rapida evoluzione.

I contatti di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. con Pubbliche Amministrazioni e con Società a partecipazione pubblica costituiscono un aspetto significativo dell'attività della Società.

In detto settore, sono di particolare rilevanza le problematiche connesse alla sicurezza sul luogo di lavoro, a tale aspetto.

## 4.2 Organigramma e funzioni

Per l'organigramma si rimanda all'Allegato B

## 5 Destinatari del Modello

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato così come individuate e specificate nella Parte Speciale del presente documento, si individuano quali destinatari del Modello, i seguenti soggetti:

1. Il Consiglio di Amministrazione di SAMSIC HR ITALIA S.P.A.;
2. il personale dipendente, compresi i dirigenti, di SAMSIC HR ITALIA S.P.A.;
3. parti terze (utilizzatori procacciatori d'affari, fornitori, consulenti, cooperative)

Il Consiglio di Amministrazione è destinatario del Modello in quanto riveste funzioni di rappresentanza e/o di amministrazione e/o di direzione e/o controllo di SAMSIC HR ITALIA S.P.A., rientrano tra le persone individuate nell'art. 5 comma 1, lett. a) del D. Lgs. 231/01.

I dipendenti essendo sottoposti alla direzione e controllo dei soggetti apicali fanno parte dei soggetti individuati nell'art. 5 comma 1, lett. b) del decreto e, dunque, sono obbligati a rispettare il modello.

Il collaboratore esterno, avendo l'obbligo di osservare le istruzioni che la Società gli ha impartito, rientra tra i soggetti ex art. 5 comma 1, lettera b).

## 6 Diffusione, informativa e formazione

Il Modello o un suo estratto - aggiornato ed integrato - è:

- distribuito, nella sua versione completa, ai destinatari di cui al Paragrafo 5 lettere a), b), c) - Parte Generale del presente documento, anche in edizione cartacea;
- reso disponibile nella rete informatica aziendale, accessibile a tutti i destinatari individuati nel punto precedente;
- distribuito, ai procacciatori d'affari estratto contenente le prescrizioni ad essi applicabili;
- distribuito, in caso di appalto di beni e/o di servizi a tutti i soggetti coinvolti estratto contenente le prescrizioni ad essi applicabili ed in particolare **ai responsabili di tutte le cooperative.**

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate:

- per i neoassunti;
- per i nuovi utilizzatori
- per i nuovi consulenti

In ogni caso l'edizione aggiornata del Modello è depositata in apposita area, debitamente

identificata all'interno degli uffici di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. e diffusa a mezzo internet mediante e-mail.

In fase di prima adozione del Modello è stata programmata dall'Organo amministrativo, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, la **formazione obbligatoria** di tutti i destinatari dello stesso mediante sessioni mirate per assicurare una loro adeguata conoscenza, comprensione e applicazione.

Successivamente all'adozione, la formazione sui contenuti e gli aggiornamenti del Modello è attuata almeno una volta l'anno ad opera della Società, con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza, attraverso un *piano di formazione* rivolto a:

- sessioni per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;
- sessioni specifiche per ruolo e/o unità organizzativa, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio;

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

## 7 Rapporto fra Modello, Codice Etico e Sistema Disciplinare

Le regole di comportamento contenute nel Modello si integrano con quelle del Codice Etico vigente nella Società (Allegato A), pur rispondendo i due documenti a una diversa finalità, infatti:

- il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma ed è suscettibile di applicazione sul piano generale da parte della Società allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" riconosciuti come propri e sui quali richiama l'osservanza di tutti;
- il Modello, pur ispirato ai principi del Codice Etico, risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel Decreto, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati (per fatti che, commessi apparentemente a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo) e si applica ai soggetti individuati come destinatari del modello.

In particolare, il Codice Etico di SAMSIC HR ITALIA S.P.A., controfirmato per accettazione da tutti i destinatari del modello, così come individuati dal paragrafo 5 - Parte Generale del presente documento, dai consulenti e dai fornitori di SAMSIC HR ITALIA S.P.A., sancisce i principi, i valori e i canoni etici cui è ispirata la condotta di tutti gli esponenti di SAMSIC HR

Il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico trova la sua effettività con la previsione di un adeguato sistema disciplinare. A tal fine, la Società ha elaborato il presente documento procedendo a definire e a rendere omogenee e uniformi le violazioni delle disposizioni del Modello e del Codice Etico.

## 8 Parti Terze



SAMSIC HR ITALIA S.P.A., si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni alla Società (fornitori, utilizzatori, consulenti – di seguito “Parti Terze”).

I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un’esigenza effettiva della Società e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle *policy* e procedure interne e del Gruppo prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

Le fasi di stipula del contratto, di pagamento del compenso e di verifica della prestazione sono svolte in stretta osservanza delle procedure aziendali e delle *policies* in esse richiamate.

In ogni caso, non saranno stipulati o rinnovati contratti di fornitura, consulenza, di somministrazione e appalti con soggetti:

- condannati con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici
- condannati con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici

SAMSIC HR ITALIA S.P.A., inoltre, si riserva la facoltà di non stipulare o rinnovare contratti di fornitura,, somministrazione e consulenza con soggetti:

- sottoposti ad indagini per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- sottoposti ad un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

Infine, SAMSIC HR ITALIA S.P.A. si riserva la facoltà di risolvere i contratti con le Parti Terze ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno, nel cui la controparte:

- sia sottoposto ad indagini per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- sia sottoposto ad un procedimento penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- sia condannato con sentenza non definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici;
- sia condannato con sentenza definitiva per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 231/01 ovvero di Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

A tal fine, nei contratti sarà prevista una apposita dichiarazione con la quale il contraente dichiara di non essere, ovvero di non essere stato implicato in procedimenti giudiziari relativi agli illeciti penali contemplati nel D.Lgs. 231/01 o in Leggi Speciali generanti la responsabilità amministrativa degli enti giuridici.

Quanto a tale dichiarazione, assumono particolare importanza i soggetti utilizzatori dei lavoratori interinali.

## 9 Il sistema delle deleghe e procure

### 9.1 Principi generali

La struttura organizzativa della Società deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

La Società può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega o procura scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

In considerazione di quanto sopra indicato, in SAMSIC HR ITALIA S.P.A. devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

### 9.2 Requisiti essenziali

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura è conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato. In nessun caso potrà essere conferito un mandato generico a compiere qualsiasi atto nell'interesse del conferente la procura;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- obbligatorietà della doppia firma: nessuna procura può conferire un potere di impegnare verso terzi la società attraverso una firma singola.

### 9.3 Conferimento, gestione, verifica

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista



dell'organizzazione la migliore flessibilità operativa.

Le deleghe e le procure, sono comunicate mediante lettere di incarico redatte su carta intestata della Società, puntualmente protocollate, oltre che firmate “per accettazione” dal destinatario. Le procure con rilevanza esterna sono poi registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

Nell'ipotesi di variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto, immediatamente, sono attuati i dovuti aggiornamenti.

Le deleghe, le procure e le eventuali modificazioni apportate alle stesse, sono comunicate e messe a disposizione dell'ODV, il quale verifica, periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

## **10 Principi di comportamento**

La presente sezione si aggiunge al Codice Etico di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. e contiene i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i destinatari del modello, così come identificati nel paragrafo 5 - Parte Generale del presente documento. Tali prescrizioni sono un riferimento imprescindibile nel processo di formulazione degli obiettivi aziendali e devono presiedere ogni ambito di attività di SAMSIC HR ITALIA S.P.A.. Essi si fondano anche sulla responsabilità della Società verso il sistema economico e la società civile nel suo complesso: SAMSIC HR ITALIA

S.P.A. intende infatti essere membro responsabile della comunità in cui opera, fornendo il

### **10.1 Principi Generali**

SAMSIC HR ITALIA S.P.A. opera e persegue i propri obiettivi imprenditoriali nel rispetto delle normative ad essa applicabili. L'osservanza delle norme di legge e delle regole aziendali è di fondamentale importanza per l'ottimale funzionamento e la buona reputazione della Società nei confronti delle istituzioni, dei Destinatari del Modello e dei terzi.

### **10.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello**

Tutti i destinatari del modello di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. devono operare, nel perseguimento degli obiettivi aziendali e nella conclusione di qualunque operazione, con professionalità e dedizione, in sintonia con le politiche della Società, nonché con spirito di

In tale ottica essi, oltre a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti, devono improntare le proprie azioni ai principi del Codice Etico e a quelli esplicitati nel Modello, dei quali devono pienamente conoscere i contenuti e promuoverne il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con la Società.

Le regole contenute nel Modello integrano il comportamento che il dipendente di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. è tenuto ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c.



### 10.3 Obblighi aggiuntivi degli amministratori e dei soggetti responsabili di Funzione

Il comportamento degli amministratori e dei soggetti responsabili di Funzione deve essere di esempio per il personale loro assegnato, sia in linea gerarchica che funzionale, e tale da far comprendere loro che il rispetto *delle regole* del Modello costituisce per tutti aspetto essenziale della qualità della prestazione di lavoro.

La stretta osservanza delle regole contenute nel Modello integrano gli obblighi di sana e prudente gestione da parte degli amministratori.

Particolare cura dovrà essere posta dai medesimi nella selezione dei dipendenti e dei terzi contraenti in genere, in modo che l'assunzione di dipendenti e la stipula di contratti con soggetti esterni sia sempre giustificata da esigenze aziendali e che le controparti contrattuali siano scelte in base a criteri di competenza e professionalità.

### 10.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche

SAMSIC HR ITALIA S.P.A. opera in una molteplicità di contesti economici, sociali e istituzionali in continua e rapida evoluzione che richiedono di agire con efficienza e trasparenza e in conformità con le regole aziendali dirette ad assicurare che la condotta di coloro che sono coinvolti nel processo produttivo aziendale sia sempre ispirata a principi di onestà, integrità, e leale concorrenza.

Tutti i soggetti che operano per il perseguimento degli obiettivi aziendali devono evitare qualsiasi situazione ed attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le attività economiche personali e le mansioni che ricoprono all'interno o per conto della Società.

Gli atti di cortesia commerciale o i regali d'uso sono consentiti solo in quanto non possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

I rapporti con le Istituzioni ed Amministrazioni Pubbliche italiane ed estere, posti in essere nel perseguimento e nell'attuazione dei programmi della Società sono tenuti esclusivamente dai soggetti incaricati delle Funzioni a ciò demandate, nominati, ai fini del D.Lgs. 231/01 "*Responsabili Interni*".

Tali soggetti non devono cercare di influenzare impropriamente, mediante atti di corruzione e/o comportamenti collusivi, le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto di essa.

Non è consentito offrire direttamente né indirettamente denaro, doni o favori di alcun genere a funzionari delle Pubbliche Amministrazioni italiane od estere, né a loro parenti o ad altri soggetti che operino nell'interesse di Istituzioni pubbliche, salvo che si tratti di doni o utilità d'uso di modico valore, come previsto dal Codice di Etica.

### 10.5 I Responsabili Interni delle aree

I rapporti con le Istituzioni ed Amministrazione Pubbliche sono tenuti esclusivamente, come anticipato nel paragrafo 10.4 - Parte Generale del presente documento, dai soggetti incaricati

delle Funzioni a ciò demandate, nominati, ai fini del D.Lgs. 231/01 “*Responsabili Interni*”.

Il Responsabile Interno è:

- il soggetto referente e responsabile della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza, essendo a lui noto le prescrizioni e le procedure del Modello. A tal fine rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto 231/01.

Il Vertice Aziendale, in accordo con l'OdV, nomina per ciascun area a rischio il Responsabile Interno. La nomina dei Responsabili Interni viene fatta in forma scritta. La lettera di incarico con l'evidenziazione della posizione del RI nell'ambito dell'organizzazione aziendale e la dichiarazione sopra citata, deve essere approvata, nella forma, dal Consiglio di Amministrazione ed archiviata a cura dell'Area Legale e messa a disposizione dell'ODV.

## 10.6 Rapporti con i Clienti

La Società persegue nel rapporto con i propri Clienti, non soltanto la conformità ai requisiti contrattuali, ma anche la fornitura di servizi tendenti all'eccellenza in termini di qualità, sicurezza, rispetto della persona e tutela della salute; pertanto a tutti i soggetti coinvolti nella gestione e realizzazione delle attività aziendali viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di questo valore aggiunto.

Ogni informazione o comunicazione a clienti pubblici o privati – anche potenziali - che abbia ad oggetto i servizi offerti dalla Società, dovrà essere veritiera, completa e corretta.

## 10.7 Sistema di controllo interno

L'organizzazione della Società si basa su principi di controllo interno finalizzati ad accertare l'adeguatezza dei processi aziendali in termini di efficacia ed efficienza delle operazioni, di conformità a leggi e normative, di affidabilità ed integrità dei dati contabili e finanziari e di salvaguardia del patrimonio aziendale.

Il costante raggiungimento di questi obiettivi è reso possibile da una politica aziendale tesa a mantenere un contesto gestionale ed operativo in cui le persone, a tutti i livelli, si sentano responsabili e partecipi alla definizione e all'ottimale funzionamento del sistema di controllo. La Società si è pertanto dotata di strumenti e metodologie atte a contrastare i rischi aziendali, identificandoli, valutandoli e gestendoli con opportuni piani di azioni correttive.

## 10.8 Trasparenza nella contabilità

La trasparenza e veridicità della contabilità costituiscono valori e parametri insostituibili cui deve essere ispirato il lavoro di ciascun dipendente di SAMSIC HR ITALIA S.P.A.

È specifica responsabilità degli amministratori la tutela dell'integrità del capitale sociale, in



conformità delle leggi vigenti.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza della documentazione di ogni attività e delle relative operazioni contabili, pertanto ogni operazione deve trovare riscontro in documentazione di supporto dell'attività svolta tale da consentirne la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata - anche a distanza di tempo - e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. deve adoperarsi affinché i fatti di gestione dell'attività di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità e la documentazione sia rintracciabile e consultabile.

### **10.9 Trattamento delle informazioni privilegiate**

L'organo amministrativo cura la gestione delle informazioni privilegiate per la comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società e i suoi dipendenti.

### **10.10 Selezione del personale dipendente, parasubordinato, temporaneo**

I soggetti di cui al presente paragrafo, sono selezionati a cura delle *Risorse Umane* con metodi trasparenti e solo su comprovate e specifiche competenze degli stessi.

In particolare:

- è necessario controllare, tramite autocertificazione, in fase di reclutamento, se il candidato abbia parentela, diretta o indiretta, di qualsiasi grado con soggetti che si possano riferire alla Pubblica Amministrazione (cliente o potenziale) con poteri decisionali o di influenza in merito all'acquisto dei prodotti commercializzati dalle divisioni di business;
- in caso di sussistenza di relazione di parentela con la PA secondo il punto precedente, è necessario comunicare per iscritto all'OdV la natura del grado di parentela e le condizioni economiche che si intendono pattuire, ivi compresi eventuali bonus, note integrative, ecc.... affinché l'OdV possa prendere una decisione autonoma in merito;
- in ogni caso, anche in assenza di grado di parentela, l'incaricato del reclutamento ha l'obbligo di richiedere all'OdV una valutazione del rischio relativamente alla nuova collaborazione od assunzione;
- il soggetto incaricato del reclutamento deve comunicare all'OdV l'avvenuta firma del contratto di procacciamento o di lavoro e dovrà mettere a disposizione dello stesso, nell'apposito archivio, tutta la documentazione necessaria per eventuali controlli;

### **10.11 Selezione dei lavoratori somministrati**

La selezione dei lavoratori somministrati è a cura delle diverse agenzie ripartite sul territorio.

Le agenzie individuano le candidature idonee a ricoprire posizioni lavorative su specifico incarico del committente, adottando gli stessi criteri previsti al paragrafo precedente.

La selezione del personale presuppone l'esercizio di varie attività quali l'analisi delle esigenze dell'impresa, la realizzazione di un programma di ricerca delle candidature più idonee, la



valutazione dei profili individuati, l'eventuale formazione dei candidati per l'inserimento nel contesto lavorativo e l'assistenza nella prima fase dell'inserimento.

## 10.12 Selezione dei soggetti utilizzatori

SAMSIC HR ITALIA S.P.A. sceglie con grande cura i soggetti

I soggetti utilizzatori devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08 e garantire l'attestazione degli adempimenti finalizzati a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro.

## 11 Organismo di Vigilanza (OdV)

L'art. 6 comma 1°, lett. b) del Decreto individua tra gli elementi essenziali del Modello l'Organismo di Vigilanza e prevede che debba trattarsi di "un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo" avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

Nonostante il comma 4 dello stesso articolo 6, preveda che negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente, il Organo amministrativo, per evitare qualsiasi sovrapposizione tra attività gestionali e di controllo, ha ritenuto opportuno istituire un organismo *ad hoc*, in posizione indipendente dal vertice societario e non coinvolto in alcun processo decisionale e gestionale della Società.

L'Organismo di Vigilanza di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. (di seguito anche "OdV") ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte.

I poteri e doveri dell'OdV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi della Società sono disciplinati da un apposito Regolamento dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Regolamento OdV") che è parte integrante del Modello (all. E). E' facoltà dell'Organismo di Vigilanza, una volta nominato, rivedere e integrare il suddetto documento secondo le specificità dell'organo.

Per assicurare la continuità e l'effettività delle attività demandate all'OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni aziendali e comunica con esse anche via e-mail. Al fine di assicurare la continuità e l'effettività di tale rapporto con tutti i destinatari del Modello, l'OdV può essere contattato in qualsiasi momento secondo le modalità previste dal paragrafo 11.6 - Parte Generale del presente documento.

### 11.1 Composizione e nomina dell'OdV

L'OdV di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. è un organo **collegiale** che opera con autonomia, professionalità e continuità di azione.

I suoi componenti devono soddisfare i requisiti di:

- Onorabilità, autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo, sono stati previsti appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, il riporto al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell'incarico);
- Professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo, è stata prevista la necessità di competenze significative nel campo di attività di controllo aziendale e gestione dei rischi, nonché nel campo organizzativo;
- Continuità di azione, intesa come attività costante, l'OdV potrà operare direttamente e autonomamente all'interno della Società e potrà avvalersi delle strutture aziendali o esterne di volta in volta identificate.

La carica di componente dell'OdV non potrà essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la PA, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per qualunque delitto non colposo.

Le preclusioni di cui alla precedente lettera b) valgono, altresì, in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. salvo sia intervenuta l'estinzione del reato.

Tra i membri dell'OdV è richiesto che sia presente almeno un membro esterno, cui viene attribuito il ruolo di Presidente, che sia in possesso dei requisiti di competenza e di esperienze o titoli, anche accademici, specifici. L'iscrizione ad un ordine o collegio professionale nonché la partecipazione alla stesura del presente modello rappresenteranno criterio preferenziale di elezione. Al Presidente è affidato il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'OdV presso il Consiglio di Amministrazione della Società.

La composizione mista e collegiale dell'OdV non potrà in nessun caso essere oggetto di modifiche e/o revisione costituendo condizione essenziale per garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV.

La nomina dei suoi componenti è sempre effettuata, secondo il criterio della composizione mista sopra descritto, dal Consiglio di Amministrazione previa consultazione dei propri consulenti ed esperti in materia.

La nomina dei componenti dell'OdV deve essere adeguatamente formalizzata e regolata a mezzo di Lettera di incarico.

L'OdV rimane in carica per tre anni. I componenti dell'OdV sono di regola rieleggibili.

L'OdV può essere revocato solo per giusta causa; la delibera di revoca deve essere adottata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato.

## 11.2 Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente con il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce al Consiglio di Amministrazione, lo stato di fatto sull'attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta con le seguenti modalità:

- almeno semestralmente, nei confronti del Consiglio di Amministrazione, attraverso una relazione scritta, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'OdV stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- nei confronti dell'Assemblea, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, l'OdV riporta in relazione a:

- Attuazione: con continuità ai Consiglieri Delegati il quale informa il Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'informativa sull'esercizio della delega conferita
- Aggiornamento: al Consiglio di Amministrazione, quale organo competente a Modificare e integrare il Modello, al quale propone senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presenta i rapporti semestrali contenenti le proposte di altri aggiornamenti.
- Violazioni: secondo le modalità di cui al paragrafo 12.2 – Parte Generale del presente documento.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, hanno la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la convocazione dell'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.

## 11.3 Funzioni e poteri

Le funzioni ed i poteri dell'OdV sono i seguenti:

- emanare disposizioni organizzative volte a regolamentare la propria attività e la gestione delle interfacce con le aree/dipartimenti aziendali per ottenere dagli stessi tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello;
- verificare l'adeguatezza del Modello organizzativo adottato, proponendo agli amministratori gli eventuali aggiornamenti qualora le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni, adeguamenti, aggiornamenti, anche in relazione all'evolversi della legislazione e giurisprudenza di riferimento e della organizzazione aziendale;
- verificare che si mantengano costanti le condizioni che riducono le probabilità di rischio di reato e, nel caso contrario, deve proporre tempestivamente aggiornamenti del modello organizzativo;
- supervisionare la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie di concerto con i responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;

- attuare e documentare controlli ispettivi per verificare il rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- analizzare le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello rilevate direttamente o di cui ha ricevuto segnalazione;
- comunicare, ai sensi della Sezione 13, le risultanze dell'attività di pre-istruttoria svolta sulle violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello, ovvero archiviare con motivazione in caso di segnalazione/rilevazione infondata (nonché, su richiesta, effettuare integrazioni all'attività istruttoria);
- fornire parere consultivo in sede di accertamento e valutazione delle violazioni nonché, di contestazione ed irrogazione della sanzione;
- supervisionare le attività necessarie a mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio in funzione di mutate condizioni operative dell' Azienda e di eventuali aggiornamenti legislativi;
- formulare, senza indugio, ai Consiglieri Delegati le proposte di aggiornamento del Modello ritenute urgenti e, in appositi rapporti semestrali, le proposte di altri aggiornamenti;
- relazionare sulle attività svolte agli organi competenti ai sensi della Sezione 10.6;
- ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del Modello ai Destinatari dello stesso.

Per ogni dettaglio in ordine ai poteri conferiti all'ODV si rimanda al verbale del Consiglio di Amministrazione di nomina.

L'attività svolta dall'OdV è documentata, anche in forma sintetica e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OdV, nel rispetto della normativa vigente sulla privacy, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e comunque a tutta la documentazione sociale che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

L'OdV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto della Società ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

#### **11.4 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2° lett. d) del Decreto, la Società pone a carico dei Responsabili di Funzione e degli organi sociali un obbligo di informativa sull'osservanza delle prescrizioni e procedure del Modello nei confronti dell'OdV affinché quest'ultimo possa concretamente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

Tali soggetti, oltre a quanto già previsto dalle procedure e dalle prescrizioni di cui al Modello, devono inoltrare all'OdV, qualora richiesti dal medesimo, i seguenti documenti che si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il budget preventivo commerciale, il budget preventivo generico, il budget consuntivo, le eventuali discrepanze tra il budget consuntivo e il budget preventivo rilevate nella fase di controllo del budget consuntivo affinché l'OdV espliciti il suo potere di verifica della coerenza delle voci di spesa richieste, quelle effettivamente utilizzate;
- le deleghe, le procure conferite e le eventuali modificazioni apportate alle stesse, affinché l'OdV possa procedere in base a quanto stabilito a norma del paragrafo 9 – Parte Generale del presente documento;
- la richiesta di apertura di una nuova collaborazione, affinché l'OdV proceda alla verifica

- dei requisiti richiesti per la selezione di un nuovo agente;
- la richiesta di apertura di una nuova assunzione, affinché l'OdV proceda alla verifica dei requisiti richiesti per la selezione di un nuovo dipendente;
- un nuovo contratto di lavoro dipendente;
- rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni aziendali inerenti a fatti, e in generale eventi che evidenziano profili di criticità in ordine alla applicazione e applicabilità delle procedure e/o prescrizioni del Modello;
- contratti di consulenza stipulati dalla Società;
- richieste di assistenza legale avanzate dagli amministratori, dirigenti e altri dipendenti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per i reati di cui al decreto;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Inoltre, i Responsabili Interni nominati secondo quanto stabilito dal presente documento nel paragrafo 10.5 - Parte Generale del presente documento, devono mettere a disposizione dell'OdV quanto segue:

- Schede di evidenza dei responsabili interni

Le informazioni sopra elencate sono contenute nella documentazione che giustifica l'inserimento delle spese promozionali nel budget e nella modulistica compilata all'atto dell'organizzazione dell'evento.

### **11.5 Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello**

Oltre alle verifiche derivanti dal sistema di controllo interno, dal Sistema Qualità e quelle esercitate dall'OdV nell'esercizio dei poteri di controllo allo stesso conferiti, i Consiglieri Delegati predispongono il "riesame" del Modello ai fini di verificarne e implementarne l'idoneità, l'adeguatezza e l'efficacia.

Il "riesame" ha cadenza annuale e si concretizza in una riunione a cui oltre ai sopradetti Consiglieri Delegati, partecipano il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'OdV; inoltre, su indicazione dell'OdV, potrà essere richiesta la partecipazione di altri responsabili di funzioni/dipartimenti.

In tali occasioni vengono dibattuti i rapporti annuali dell'OdV i cui argomenti presi in esame prioritariamente sono:

- Analisi di non conformità rilevate e stato delle azioni correttive e preventive conseguenti alle attività di verifica ispettiva per mancato rispetto di prescrizioni che non hanno comportato sanzioni disciplinari;
- Analisi delle situazioni che hanno generato istruttorie e, se del caso sanzioni disciplinari;
- Analisi delle situazioni che hanno generato problematiche con Parti Terze e, se del caso, a comunicazioni e/o risoluzioni di contratti,
- Analisi delle proposte di integrazione delle procedure relative ai processi sensibili in cui sono occorsi i casi di cui al primo e secondo punto che precedono per includerle

- nell'adeguamento del Modello;
- Stato del recepimento di modifiche della normativa di riferimento e della struttura aziendale;
  - Consapevolezza del personale (situazione informativa e formazione);
  - Stato delle azioni decise nei precedenti riesami.

La riunione è documentata da un verbale sottoscritto dai presenti che riporta le raccomandazioni, conclusioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame per migliorare il Modello.

### 11.6 La procedura di *whistleblowing* e i canali per le segnalazioni

Al fine di dare attuazione alle integrazioni apportate all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 si rende necessaria l'integrazione nel Modello di un sistema di gestione delle segnalazioni di illeciti che consenta di tutelare l'identità del segnalante ed il relativo diritto alla riservatezza anche attraverso l'introduzione all'interno del sistema disciplinare di specifiche sanzioni comminate in caso di eventuali atti di ritorsione ed atteggiamenti discriminatori in danno del segnalante per il fatto di aver denunciato, in buona fede e sulla base di ragionevoli elementi di fatto, comportamenti illeciti e/o in violazione del Modello o del Codice Etico.

SAMSIC HR ITALIA S.P.A. al fine di garantire l'efficacia del sistema di segnalazione (*whistleblowing*) ha adottato una specifica procedura, per il cui dettaglio si rimanda al paragrafo 12.2 – Parte Generale del presente documento, volta a regolamentare, incentivare e proteggere, chi, nello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, venendo a conoscenza di un illecito e/o di un'irregolarità sul luogo di lavoro, rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, decide di farne segnalazione.

Oggetto delle Segnalazioni saranno quindi:

- condotte illecite che integrano una o più fattispecie di reato da cui può derivare una responsabilità per l'ente ai sensi del Decreto;
- condotte che, pur non integrando alcuna fattispecie di reato, sono state poste in essere contravvenendo a regole di condotta, procedure, protocolli o disposizioni contenute all'interno del Modello o dei documenti ad esso allegati.

Non sono considerate meritevoli di segnalazione, invece, questioni di carattere personale del segnalante, rivendicazioni o istanze attinenti alla disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con il superiore gerarchico o con i colleghi.

Le segnalazioni devono fornire elementi utili a consentire ai soggetti preposti di procedere alle dovute e appropriate verifiche ed accertamenti (art. 6, comma 2-*bis*, D.Lgs. n. 231/2001).

Eventuali segnalazioni anonime, ovvero quelle segnalazioni prive di elementi che consentano di identificare il loro autore non verranno prese in considerazione per quanto attiene la tutela accordata dalla norma al segnalante (art. 6, commi 2-*ter* e 2-*quater*, D.Lgs. n. 231/2001). Le predette segnalazioni saranno oggetto di ulteriori verifiche solo ove siano connotate da un contenuto adeguatamente dettagliato e circostanziato e aventi ad oggetto illeciti o irregolarità particolarmente gravi.

I destinatari delle segnalazioni, individuati dalla Società, sono i membri dell'Organismo di Vigilanza.

Le segnalazioni possono essere effettuate ed inviate all'indirizzo di posta elettronica appositamente istituito comunicato ai Destinatari da parte della Società.



La Società, inoltre, in conformità a quanto previsto dalla normativa, ha istituito un ulteriore canale informativo idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, anche per iscritto all'Organismo all'indirizzo di posta ordinaria comunicata dalla Società.

SAMSIC HR ITALIA S.P.A. e l'ODV agiscono in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La procedura adottata dalla Società disciplina dettagliatamente i compiti e le attività di verifica effettuate da chi riceve la segnalazione e volte a verificarne la fondatezza della stessa.

La Società al fine di incentivare l'uso dei sistemi interni di segnalazione e di favorire la diffusione di una cultura della legalità illustra al proprio personale dipendente in maniera chiara, precisa e completa il procedimento di segnalazione interno adottato.

## 12 Sistema Disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce elemento essenziale per assicurare l'idoneità e l'effettività del Modello (art. 6, comma 2 e 7 D.Lgs. 231/2001).

Oltre alla previsione di un meccanismo sanzionatorio previsto per i dipendenti, quadri e dirigenti è prevista la comminazione di sanzioni disciplinari anche nei confronti di Amministratori che per negligenza o imperizia non abbiano saputo individuare ed eliminare le violazioni del Modello e del Codice Etico e, nei casi più gravi, la perpetrazione di reati.

A tal fine, la Società introduce un sistema sanzionatorio per gli Amministratori, che incorrano in violazioni del Modello e del Codice Etico, rinviando alle previsioni di cui al Codice Civile e, nella ricorrenza dei presupposti, nel risarcimento del danno.

Il meccanismo sanzionatorio è, infine, previsto, anche per tutti coloro che, esterni, intrattengano rapporti contrattuali/commerciali con la Società.

### 12.1 Misure sanzionatorie

#### 12.1.1 Sanzioni per i lavoratori dipendenti anche con qualifica di dirigenti

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, può dar luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione dei provvedimenti disciplinari di seguito indicati.

Le menzionate sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti del personale dipendente rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato da SAMSIC HR ITALIA S.P.A., nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 della l. 30 maggio 1970, n. 300 ed eventuali norme speciali applicabili.

In particolare, il contratto collettivo nazionale contempla i seguenti provvedimenti disciplinari:

- 1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
- 2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1);
- 3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione di cui all'art. 193;

- 4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
- 5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:

- ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
- si assenti dal lavoro fino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione;
- non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio che durante i congedi.

Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:

- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5) (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:

- assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare;
- recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto;
- grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1° e 2° comma;
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
- l'abuso di fiducia, la concorrenza, la violazione del segreto d'ufficio;
- l'esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro;
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.

L'importo delle multe sarà destinato al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Il lavoratore ha facoltà di prendere visione della documentazione relativa al versamento.

Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.

Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.

L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.

Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purchè l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore



più grave del rimprovero verbale senza avergli preventivamente e per iscritto contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. La contestazione dovrà essere inviata al lavoratore entro 20 giorni dalla data in cui l'impresa è venuta a conoscenza del fatto contestato. Il lavoratore, entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, potrà chiedere di essere sentito a sua difesa con la facoltà di farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

La sanzione disciplinare dovrà essere inviata dall'impresa al lavoratore entro e non oltre 20 giorni dalla scadenza del termine di 10 giorni stabilito dal precedente comma 7.

Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di un Collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo e, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio.

Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltagli dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto.

Se l'impresa adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione.

- Licenziamenti:

- 1) I licenziamenti individuali sono regolati dagli artt.2118 e 2119 del Codice Civile, dalle leggi 15 luglio 1966, n.604, 20 maggio 1970, n.300 e 11 maggio 1990, n.108.
- 2) I licenziamenti per riduzione di personale sono regolati dalla legge 23 luglio 1991, a. n.223 e successive modificazioni.
- 3) Il divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1963, n.7.

L'inosservanza delle procedure indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da SAMSIC HR ITALIA S.P.A. ai sensi della D.Lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico aventi funzione preventiva al compimento dei reati previsti dalla Legge da parte dei dirigenti il cui rapporto di lavoro sia regolato dal "Contratto Collettivo Nazionale Lavoro Dirigenti (COMMERCIO – Terziario, distribuzione e servizi), determina l'applicazione delle misure più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL medesimo.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra elencate saranno determinate in relazione:

- alla gravità delle violazioni commesse e proporzionate alle stesse;
- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza ed alla conseguente intensità del vincolo fiduciario sotteso al rapporto di lavoro;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il lavoratore potrà essere sospeso cautelativamente dalla prestazione lavorativa per il tempo necessario all'esaurimento del procedimento disciplinare, fermo restando per il periodo considerato il diritto alla retribuzione.

### 12.1.2 Sanzioni per i Lavoratori Somministrati

Le sanzioni disciplinari irrogabili nei confronti dei lavoratori somministrati rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato da SAMSIC HR ITALIA S.P.A.

- 1) Il lavoratore/trice in somministrazione è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai contratti collettivi e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici, a norma del l'articolo 7 della Legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dall'articolo 20, comma 2, D.Lgs. 27 6/03.
- 2) L'ApL provvede, inoltre, ad affiggere nei locali del la sede e degli uffici periferici, copia del CNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione del Lavoro, in modo da consentire ai lavoratori in somministrazione di prendere conoscenza delle norme disciplinari specifiche delle ApL.
- 3) In relazione alla particolare natura dell'attività, il datore di lavoro deve aver cura di mettere i lavoratori in condizione di evitare ogni possibile equivoco circa le persone alle quali ciascun lavoratore/trice è tenuto a rivolgersi in casi di necessità o dalle quali ricevere le disposizioni.
- 4) Il lavoratore/trice deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati, deve osservare scrupolosamente l'orario di lavoro nonché conservare la più assoluta riservatezza sui dati e su i fatti di cui viene a conoscenza.
- 5) L'inosservanza da parte dei lavoratori in somministrazione comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze:
  - a) ammonizione verbale;
  - b) ammonizione scritta;
  - c) multa non superiore al l' importo di 4 ore di lavoro;
  - d) sospensione dal lavoro e dal la retribuzione per un periodo non superiore a 5 giorni.
  - e) La contestazione deve essere effettuata tempestivamente, non appena il datore di lavoro abbia ricevuto dall' impresa utilizzatrice gli elementi necessari per la formalizzazione dell'addebito.
- 6) L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare deve essere comunicata al lavoratore/trice , in copia, all'impresa utilizzatrice, in forma scritta entro 5 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore/trice per presentare le sue giustificazioni, salvo diverso termine superi ore previsto dal contratto collettivo e dai regolamenti delle imprese utilizzatrici.
- 7) In caso di addebiti di particolare gravità, che possono prefigurare il licenziamento per giusta causa, l'ApL può disporre la sospensione cautelare non disciplinare del lavoratore/trice con effetto immediato.
- 8) Qualora nel corso del la procedura sopra descritta, il rapporto di lavoro venga a cessare per scadenza del termine, i provvedimenti di ammonizione e di multa possono comunque essere adottati dal datore di lavoro, fatte salve le possibilità di ricorso del lavoratore/trice.
- 9) Per i lavoratori indisponibilità assunti a tempo indeterminato valgono le norme disciplinari previste nell'articolo 32 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione del

Lavoro secondo le modalità previste dal presente articolo.

### 12.1.3 Risoluzione del rapporto - Recesso lavoratori a tempo indeterminato

#### A) Recesso ex articolo 2118

Ai sensi dell'articolo 2118, c. c., qualora si verifichino le condizioni per la risoluzione del rapporto per giustificato motivo oggettivo (raggiungimento dell'età pensionabile, superamento del periodo di comporto ecc.) ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini del preavviso di cui all' articolo 34 del presente CCNL .

#### B) Recesso ex articolo 2119 c.c.

Ai sensi dell'articolo 2119, c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato o, senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa) .

La comunicazione deve essere effettuata per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, contenente l'indicazione dei motivi.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano fra le cause di cui alla precedente lettera

B) del presente articolo:

- la recidiva nella non osservanza dell'obbligo di cui al comma 4 del l'articolo 52;
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto in servizio anche fra i dipendenti, che comportino cumento o turbativa al normale esercizio del l'attività aziendale;
- l'insubordinazione verso i superiori, o verso il personale dell'impresa utilizzatrice incaricato del coordinamento, accompagnata da comportamento oltraggioso;
- l'irregolare dolosa scritturazione o timbratura di schede di controllo delle presenze al lavoro;
- l'appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi ;
- il danneggiamento volontario di beni dell'ApL / impresa utilizzatrice o di terzi;
- l'esecuzione di lavoro nell'impresa per conto proprio o di terzi senza il permesso del soggetto referente dell' impresa utilizzatrice;
- assenza ingiustificata per oltre tre giorni consecutivi o cinque nell'anno solare.

L'ApL comunica per iscritto al lavoratore/trice i fatti rilevanti ai fini del provvedimento e ne esamina le eventuali deduzioni contrarie da comunicarsi nei cinque gi orni successivi alla contestazione.

Ove venga applicato il licenziamento per giusta causa esso, in caso di applicazione dell'articolo 52 , comma 8, ha effetto dal momento della disposta sospensione.

Se il contratto è a tempo indeterminato, al lavoratore/trice che recede per giusta causa compete l'indennità di cui al l' articolo 32 del CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di Lavoro.

#### C) Normativa

Nelle imprese comprese nelle sfere di applicazione della Legge 15 luglio 1966 , n. 604, dell'articolo 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, e della Legge 11 maggio 1990, n.108, nei confronti del personale cui si applica il Contratto per la categoria delle Agenzie di somministrazione di Lavoro, il licenziamento può essere intimato per giusta causa (articolo 2119 c.c. e lettera B) del presente articolo) o per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi



per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore/trice, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.

Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento. In caso di licenziamento per «giustificato motivo con preavviso» il lavoratore/trice può chiedere entro 15 giorni dalla comunicazione del licenziamento i motivi che lo hanno determinato; in tal caso il datore di lavoro è tenuto a indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta.

Il licenziamento intimato senza l'osservanza delle norme di cui sopra è inefficace.

Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia.

#### D) Codice disciplinare

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, le disposizioni con tenute nel l'articolo 52 del CCNL , nonché quelle contenute nei regolamenti o accordi aziendali delle agenzie per il lavoro in materia di sanzioni disciplinari, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nelle bacheche esposte in luogo facilmente accessibile.

#### E) Nullità del licenziamento

Ai sensi delle leggi vigenti, il licenziamento determinato da ragioni di genere, etnia, credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato e dalla partecipazione attiva ad attività sindacali è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.

#### F) Nullità del licenziamento per matrimonio

Ai sensi dell'articolo 1 della Legge 9 gennaio 1963 , n. 7, è nullo il licenziamento della lavoratrice intimato a causa del matrimonio; a tali effetti si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento intimato alla lavoratrice nel periodo intercorrente fra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio, in quanto segua la celebrazione, e la scadenza di un anno dalla celebrazione stessa.

Il datore di lavoro ha facoltà di provare che il licenziamento della lavoratrice nel periodo indicato nel comma precedente non è dovuto a causa di matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b) e c) del terzo comma dell'articolo 2 del la Legge 30 dicembre 1971, n. 120 4, ovvero: licenziamento per giusta causa, cessazione del l'attività dell'azienda, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine per il quale è stato stipulato.

Per quanto attiene alla disciplina delle dimissioni rassegnate dal la lavoratrice nel periodo specificato nel primo comma del presente articolo, si rinvia alle norme di legge.

#### G) Risoluzione consensuale e dimissioni

La convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, in funzione e secondo quanto previsto dalla legge, può essere effettuata nelle sedi sindacali territoriali delle OO .SS firmatarie.

#### – Penalità

In caso di mancata applicazione del le previsioni contrattuali, inerenti l'iscrizione per delega sindacale o di reiterate inadempienze delle norme contrattuali, si determina il mancato accesso dell'Agenzia alle azioni di sistema e agli incentivi contrattuali.

Tale in adempienza viene valutata dalla Commissione Paritetica Nazionale che si convoca



anche su richiesta di una sola organizzazione sindacale.

#### 12.1.4 Misure nei confronti degli Amministratori

Il D.Lgs. 231/01 non incide su quanto già previsto in materia di responsabilità degli Amministratori nello svolgimento delle loro funzioni sia dalla normativa vigente in materia e contenuta nel Codice Civile sia, eventualmente, in ambito statutario.

Tuttavia, al fine di dare un chiaro segnale di esempio comportamentale, gli stessi, all'atto della nomina e/o al momento del ricevimento di una copia del Modello, sottoscrivono la dichiarazione di conoscenza e condivisione del contenuto dello stesso, anche in merito alle previsioni disciplinari in esso contenute, con assunzione di impegno al suo rispetto.

Come misura sanzionatoria massima è prevista la convocazione dell'Assemblea per la revoca dell'incarico e/o l'azione di responsabilità, salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni arrecati alla Società.

#### 12.1.5 Misure nei confronti Procacciatori d'affari

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei Procacciatori d'Affari, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

In ogni caso, come protocollo preventivo, la Società provvede a inserire nei nuovi rapporti contrattuali e, mediante sottoscrizione di clausola integrativa predisposta *ad hoc*, per i contratti già in essere, la dichiarazione da parte del contraente con la Società, anche per conto dei soggetti che con lo stesso a loro volta collaborano, di conoscere il contenuto del Codice Etico anche in riferimento alle previsioni disciplinari, con l'assunzione dell'obbligo al loro rispetto pena la risoluzione del rapporto contrattuale e il risarcimento del maggior danno sofferto dalla Società in ragione del comportamento illecito, anche derivanti dalla applicazione da parte dell'autorità giudiziaria nei confronti della Società delle misure previste dal D.Lgs. 231.

#### 12.1.6 Misure nei confronti di Parti Terze

I fornitori e i consulenti della Società, non sono da considerarsi destinatari del Modello in quanto estranei ad un possibile potere di direzione e/o controllo da parte della Società. Tuttavia, gli stessi hanno l'obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice Etico di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. che deve essere loro consegnato e controfirmato dagli stessi per accettazione.

Le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti nel Codice Etico da parte dei consulenti o fornitori, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti.



### 12.1.7 Misure in applicazione della disciplina sul whistleblowing (segnalazioni)

In conformità a quanto previsto dall'art. 2-bis, comma 1, lett. d) del Decreto, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano anche nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

In dettaglio, il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede costituisce grave violazione disciplinare che verrà sanzionata secondo le procedure previste ai paragrafi precedenti. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o l'azienda. Anche in questo caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

## **12.2 Procedimento sanzionatorio per dipendenti, amministratori di SAMSIC HR ITALIA S.P.A.**

La Società ha pertanto provveduto ad integrare il Codice Disciplinare aziendale con un sistema di sanzioni ricollegato all'obbligo di tutti i dipendenti, dirigenti, amministratori, OdV di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. di agire nel pieno rispetto del Codice Etico e delle prescrizioni e procedure allegate al Modello.

Il Codice Disciplinare è parte integrante del Modello di SAMSIC HR ITALIA S.P.A. è controfirmato per accettazione da tutti gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti, di SAMSIC HR

Il procedimento ha inizio con la rilevazione/segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e /o prescrizioni di cui al Modello. Le fasi del procedimento e le relative modalità sono di seguito descritte. Ove l'accertamento delle violazioni sia particolarmente problematico, i termini previsti per la fase preistruttoria e per la fase istruttoria potranno essere prolungati, rispetto a quanto di seguito previsto, fino alla conclusione di tali fasi, dandone comunicazione all'interessato.

### 12.2.1 Fase di preistruttoria

Questa fase è diretta a verificare la sussistenza della violazione. Tale fase è condotta dall'OdV nel termine massimo di 15 giorni dalla scoperta o denuncia della violazione e si articola anche



mediante verifiche documentali.

Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli palesemente infondata l'OdV archivia con motivazione che viene riportata nei rapporti periodici.

Negli altri casi l'OdV comunica con relazione scritta le risultanze della pre-istruttoria:

- Alla funzione Risorse Umane per le violazioni di impiegati, quadri, dirigenti;
- Al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per le violazioni dei membri del Consiglio stesso;
- In ogni caso, in occasione della relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, l'OdV rende conto delle istruttorie eseguite per le violazioni di maggior rilievo e di tutte quelle relative a presunte violazioni degli Amministratori e di Dipendenti muniti di procura, indipendentemente dall'esito del successivo procedimento sanzionatorio.

#### 12.2.2 Fase di istruttoria

Questa fase è diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'OdV. Tale fase è condotta nel termine massimo di 30 giorni:

- Dalla funzione Risorse Umane, per le violazioni di impiegati, quadri, dirigenti;
- Per le violazioni commesse dagli amministratori, dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale con eventuale successiva valutazione dell'Assemblea come previsto dal Sistema Disciplinare.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede della Società. Nel caso di istruttoria nei confronti degli Amministratori il provvedimento adottato (anche di archiviazione) deve essere trasmesso al Collegio Sindacale.

#### 12.2.3 Fase di contestazione ed eventuale irrogazione della sanzione

L'attività, nel rispetto della normativa vigente (Legge 300/70 e CCNL), in accordo al Sistema Disciplinare e alle rispettive competenze, condotta da:

- Funzione Risorse Umane per le violazioni di impiegati, quadri, dirigenti;
- Consiglio di Amministrazione e/o Assemblea dei Soci per le violazioni dei membri del Consiglio, come previsto dalla sezione dedicata del Codice Disciplinare cui si rimanda dall'art 2 della Sezione III del Sistema Disciplinare.

### **13 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello**

Il presente Modello è stato approvato dall'Organo amministrativo in data 19 maggio 2021.

Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello, dei poteri di firma, del Sistema Disciplinare avverrà mediante delibera del Consiglio di Amministrazione adottata alla presenza del Collegio Sindacale, sentito l'Organismo di Vigilanza.



# **MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO ai sensi del D. Lgs. 231/01**

## ***PARTE SPECIALE***

## SOMMARIO:

### PARTE SPECIALE:

#### **Le fattispecie di reato per le quali il Decreto prevede la responsabilità degli enti**

##### *1 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE:*

- 1.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 1.2 AREE SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
- 1.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
  - 1.3.1 Principi generali
  - 1.3.2 Tracciabilità
  - 1.3.3 Consulenti
  - 1.3.4 Selezione e amministrazione del personale dipendenti di SAMSIC HR ITALIA
  - 1.3.5 S.P.A. Selezione e amministrazione del personale somministrato
  - 1.3.6 Rapporti commerciali con Pubblici Ufficiali o Funzionari della PA
  - 1.3.7 Gestione degli acquisti di beni e servizi e locazione di immobili
- 1.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI  
REPORT - SCHEDE DI EVIDENZA E NOMINA RESPONSABILE INTERNO  
LA MODIFICA NORMATIVA (LEGGE N. 190 del 06.11.2012):

##### *2 REATI IN MATERIA DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO:*

- 2.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 2.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI FALSITA' IN MONETE
- 2.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
  - 2.3.1 Principi generali
- 2.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

##### *3 REATI SOCIETARI:*

- 3.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 3.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI
- 3.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
  - 3.3.1 Principi generali
  - 3.3.2 Tracciabilità
  - 3.3.3 Correttezza contabile
  - 3.3.4 Rapporti con i revisori e le Autorità di Vigilanza
  - 3.3.5 Comunicazioni esterne
  - 3.3.6 Ulteriori condotte vietate
- 3.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

##### *4 REATI DI AGGIOTAGGIO, ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO:*

- 4.1 I REATI DI MARKET ABUSE PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 4.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI MARKET ABUSE
- 4.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

- 4.3.1 Principi generali
- 4.3.2 Gestione della liquidità e della finanza di proprietà
- 4.3.3 Attività di direzione e coordinamento
- 4.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI (REGISTRO INSIDER)

5 *REATI CON FINALITA' EVERSIVE E DI TERRORISMO:*

- 5.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 5.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CON FINALITA' EVERSIVE E DI TERRORISMO
- 5.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 5.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

6. *REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO:*

- 6.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001
- 6.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO
- 6.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 6.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

7. *RICETTAZIONE; RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA:*

- 7.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 7.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI RICICLAGGIO
- 7.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO
- 7.3.1 Gestione degli acquisti di beni e servizi
- 7.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI
- 7.5 AUTORICICLAGGIO

8. *REATI INFORMATICI:*

- 8.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 8.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI
- 8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 8.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

9. *REATI AMBIENTALI:*

- 9.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 9.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI
- 9.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 9.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

10. *DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE:*

- 
- 10.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
  - 10.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE
  - 10.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
  - 10.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

*11. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO:*

- 11.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 11.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
- 11.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 11.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

*12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA:*

- 12.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 12.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- 12.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 12.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

*13. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA:*

- 13.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001
- 13.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA
- 13.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 13.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

*14. ALTRI REATI:*

- 14.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRANSNAZIONALI
- 14.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO
- 14.3 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

## 1 - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

### 1.1 I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

#### a) Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o della Comunità Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averle distratte, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Il reato stesso può realizzarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui, a seguito della percezione di un finanziamento pubblico erogato per determinati fini, si ometta di destinare le somme percepite per tali finalità.

#### b) Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, a nulla rileva l'uso che viene fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Il reato potrebbe ad esempio configurarsi nel caso in cui il finanziamento venga concesso a seguito dell'utilizzazione di documentazione falsa.

#### c) Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico (art. 640 comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato, oppure ad altro Ente Pubblico.

A mero titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora allo scopo di ottenere una licenza od una autorizzazione amministrativa, vengano indotti in errore i pubblici ufficiali incaricati mediante facendo apparire agli stessi una falsa rappresentazione della realtà, ottenendo così indebitamente il provvedimento.

#### d) Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Il reato potrebbe configurarsi come nel caso precedente, ma deve avere specificatamente ad oggetto l'ottenimento di erogazioni pubbliche.

#### e) Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico dell'ente pubblico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno dello Stato o altro ente Pubblico.

f) Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

Costituendo la concussione un reato proprio di soggetti specifici (Pubblico Ufficiale) che abusano della loro pozione e relativi poteri, la responsabilità di referenti della Società potrebbe essere contestata nel solo caso di concorso nel reato commesso da un Pubblico Ufficiale, ossia, a titolo esemplificativo, nell'ipotesi in cui si compiano atti tali da favorire la realizzazione della condotta prevista e punita dalla legge.

g) Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Tale fattispecie, di recente introduzione nel codice penale, sanziona la condotta del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che, abusando della propria qualità o funzione, faccia leva su di essa, per suggestionare, persuadere o convincere taluno a dare o promettere qualcosa, per se o per altri. In tale ipotesi, la volontà del privato è repressa dalla posizione di preminenza del Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, i quali, sia pure senza avanzare aperte ed esplicite pretese, operano di fatto in modo da ingenerare nel soggetto privato la fondata persuasione di dover sottostare alle decisioni del pubblico ufficiale per evitare il pericolo di subire un pregiudizio eventualmente maggiore

In considerazione del fatto che in questo caso il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio non costringe il privato - come nel caso di concussione - ma lo induce a dare o promettere qualcosa, abusando della sua qualità, la pena prevista è ridotta rispetto il reato di concussione.

Alla stessa pena soggiace sia il Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio sia il privato che è indotta a dare o promettere utilità.

h) Corruzione

Il delitto di corruzione si differenzia da quello di concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale.

Come evidenziato dalle stesse Linee Guida di Confindustria, è necessario ricordare che in taluni casi possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (es., l'amministratore o il dipendente corrompe un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio per far ottenere all'ente un vantaggio); sia corruzioni c.d. passive (es., l'esponente dell'ente, nell'ipotesi qualificabile come Pubblico Ufficiale, riceve danaro per compiere un atto contrario ai doveri del proprio ufficio). Come specificato dalle Linee Guida, infatti, l'ipotesi di corruzione c.d. passiva *si potrà verificare con riferimento a quei soggetti, di diritto privato o di diritto pubblico (i c.d. enti pubblici economici), la cui attività è, in tutto o in parte, da considerare come pubblica funzione o pubblico servizio* (cfr., pag. 60 delle Linee Guida).

Possono individuarsi diversi tipi di corruzione:

1/ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il reato si configura allorché un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio riceva per sé o per altri, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Ai fini della ricorrenza di tale reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate dal pubblico ufficiale, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p.

A titolo di esempio il reato potrebbe configurarsi laddove un pubblico ufficiale e un referente della società, anche consulente si accordino in modo che a fronte di un pagamento in denaro, il pubblico ufficiale adotti un provvedimento del suo ufficio (es. rilascio di una licenza nei termini) nei confronti della Società.

2/ Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il reato si configura allorché un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ricevano per sé o per altri, in denaro o altra utilità, denaro o altra utilità per compiere, o per aver compiuto, un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o per avere ommesso o ritardato) un atto del proprio ufficio.

E' necessario che la promessa di denaro o di altra utilità siano accettate, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata la diversa fattispecie di istigazione alla corruzione, prevista dall'art. 322 c.p.

Nel reato in esame l'accordo criminoso deve essere funzionale ad un atto contrario ai doveri di ufficio, come far omettere al pubblico ufficiale l'adozione di un provvedimento favorevole ad una azienda concorrente.

### *3/ Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c. p.)*

Il reato si configura nel caso in cui i fatti di corruzione di cui alle fattispecie che precedono siano commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

E' opportuno evidenziare che nella nozione di pubblico ufficiale sono sussumibili, oltre al magistrato, anche altri soggetti quali il cancelliere, i testi e qualsiasi altro funzionario pubblico operante nell'ambito di un contenzioso.

Questo reato potrebbe ravvisarsi qualora il consulente della società, in concorso con il referente aziendale, offra denaro al giudice (e questi accetti l'offerta) al fine di farlo pronunciare favorevolmente nell'ambito di un contenzioso della società.

### *4/ Corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (art. 320 c. p.)*

Le disposizioni previste per il reato di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) si applicano non solo al pubblico ufficiale bensì anche all'incaricato di pubblico servizio.

Si rimanda per le ipotetiche modalità di realizzazione a quanto sopra indicato in materia di corruzione

### *5/ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui sia formulata la promessa o l'offerta di una somma di denaro o di un'altra utilità nei confronti di un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, qualora la promessa o l'offerta non siano accettate e riguardino, in via alternativa il compimento di un atto d'ufficio; l'omissione o il ritardo di un atto d'ufficio; o il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio

Perché sia integrato il reato è necessario che la promessa di denaro o di altra utilità non siano accettate, poiché, in caso contrario, deve ritenersi integrata una delle fattispecie di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 cod. pen.

#### *i) Corruzione tra privati (art. 2635 c.civ)*

La condotta consiste, dal lato passivo, nell'accettare denaro o altra utilità per sé o altri (o la relativa promessa) per compiere o omettere atti in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, che comportino un nocumento per la società.

Quanto agli obblighi violati questi possono avere fonte legislativa (codice civile artt. 2390-2392 c.c. per gli amministratori), o anche extra-codicistica (es. ambiente, sicurezza sul lavoro, etc.), o non legislativa (i.e. provvedimenti di autorità di vigilanza, ecc...).

Gli obblighi di fedeltà sono invece collegati ai principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1375 e 2105 del codice civile.

Dal lato attivo ("corruttore") la condotta consiste nell'offrire o promettere danaro o qualsiasi altra utilità (favori, assunzione di personale, offerta di contratti di consulenza ecc..).

I soggetti attivi del reato, dal lato passivo, possono essere gli "apicali" (amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori) ma anche i sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra

indicati (quindi i dipendenti ma anche i collaboratori esterni come agenti, concessionari, etc.). Il corruttore può essere chiunque.

j) *Peculato, concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli Organi delle Comunità Europee o di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)*

Il reato si configura allorché la medesima condotta prevista per alcuno dei reati indicati in rubrica, per la cui specificazione si rimanda a quanto indicato supra, venga compiuta da, o nei confronti di membri degli organi delle Comunità europee o di Stati esteri.

Tali soggetti sono assimilati ai pubblici ufficiali qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli Incaricati di Pubblico Servizio negli altri casi.

## 1.2 AREE SENSIBILI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Le aree sensibili nei rapporti con la “PA”, in considerazione dell’attuale operatività di SAMSIC HR ITALIA S.p.a., sono le seguenti:

- **Gestione rapporti con soggetti istituzionali:** con riferimento agli artt. 318 ss. c.p. (*corruzione*) nei rapporti di natura autorizzativa con la “PA” (es. pagamento di concessioni comunali, richiesta di Nulla Osta agli enti locali, ecc.).
- **Gestione del contratto:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 317 e 318 ss. c.p. (*concussione e corruzione*) per la gestione del rapporto contrattuale con pubblici ufficiali e/o funzionari della “PA” al fine di ottenere vantaggi / benefici per l’azienda. Anche eventuali reati commessi all’estero possono comportare la responsabilità amministrativa di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. (rif. art. 4 D.Lgs. 231/01). **Si rappresenta, peraltro, che la tipologia di clienti, fornitori e altri parte correlate è costituita per il 99 % da persone giuridiche titolari di partita iva (soggetti privati e non collegati alla Pubblica Amministrazione).**
- **Gestione di controversie legali e del contenzioso:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 e seguenti c.p. (*corruzione*) nella gestione del contenzioso e nei rapporti con pubblici ufficiali (es. giudici, notai).
- **Gestione rapporti con amministrazione finanziaria:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss c.p. e 640 ss c.p. (*corruzione, truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico, induzione indebita a dare o promettere utilità*) per l’effettuazione del calcolo delle imposte dirette e indirette, l’esecuzione dei versamenti relativi nonché la predisposizione e la trasmissione delle relative dichiarazioni.
- **Gestione rapporti con le autorità di Vigilanza e Garanti:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss c.p. e 640 ss c.p. (*corruzione, truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico, induzione indebita a dare o promettere utilità*) nella raccolta e la trasmissione di dati, informazioni e documenti alle Autorità nonché nella gestione dei rapporti con l’Autorità e i suoi uffici. **RAPPORTI CON INPS – GESTIONE INVIO PROSPETTI PRESENZE DELLE BUISTE PAGHE E DEI L.U.L.**

- **Gestione delle richieste di autorizzazione, di accreditamento e di licenze:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss c.p. e 640 ss c.p. (*corruzione, truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico, induzione indebita a dare o promettere utilità*) nella predisposizione e seguente invio delle domande volte all'ottenimento di provvedimenti (licenze, accreditamenti,...), nella gestione dei rapporti con le autorità competenti in costanza di autorizzazione e nella gestione dei pagamenti alle autorità competenti dei diritti e/o tasse dovuti al momento della presentazione dell'istanza.
- **Controlli esterni:** i rapporti con le autorità pubbliche in caso di ispezioni costituiscono un'area sensibile con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 e seguenti c.p. (*corruzione*). Inoltre, durante tali ispezioni potrebbe anche consumarsi il reato di *Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza* (art. 2638 c.c.).
- **Ottenimento di finanziamenti agevolati:** con riferimento alla possibile commissione dei reati di cui agli artt. 316 bis e 316 ter c.p. (*malversazione a danno dello Stato e indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*) in caso di ottenimento di finanziamenti pubblici, ad esempio per attività formativa, calamità naturali, o altre fattispecie.
- **Selezione e amministrazione del personale:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 317 e 318 ss. c.p. (*concuSSIONE e corruzione*) nel caso di assunzioni di esponenti della PA o ad essi collegabili al fine di ottenere comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e con riferimento ai reati di cui agli artt. 640 ss. c.p. (*truffa aggravata ai danni dello Stato*) relativamente alle attività di calcolo e versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti e all'erogazione di attività formativa obbligatoria relativa a specifici inquadramenti contrattuali.
- **Acquisto di beni o servizi da terzi:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 317 e 318 ss. c.p. (*concuSSIONE e corruzione*) nel caso di utilizzo di fornitori collegabili a esponenti della PA al fine di ottenere comportamenti contrari ai doveri d'ufficio.
- **Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti della P.A.:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss c.p. e 640 ss c.p. (*corruzione, truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, induzione indebita a dare o promettere utilità*) per la gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti della P.A. (inviti a cene, ecc,...)
- **Omaggi, elargizioni ed altre iniziative liberali:** con riferimento ai reati di cui agli artt. 318 ss c.p. e 640 ss c.p. (*corruzione, truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico, induzione indebita a dare o promettere utilità*) nelle elargizioni di omaggi, donazioni e, in genere, iniziative di carattere liberale a favore di Pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

#### **Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati (art. 2635 codice civile):**

- **Gestione rapporti con la clientela:** con riferimento alla gestione dei rapporti con potenziali clienti al fine di acquisire nuovi incarichi, alla definizione delle condizioni contrattuali e stipula dei relativi contratti, alla partecipazione a gare indette da aziende private, esecuzione delle

prestazioni contrattuali a seguito della stipula del contratto, alla modifica o al rinnovo dei contratti esistenti, alla gestione dei resi, dei reclami, etc..., alla gestione dei pagamenti e recupero crediti.

- **Rapporti infragruppo:** con riferimento alla gestione delle attività connesse alle transazioni infragruppo e ai contratti di servizio intercompany.
- **Rapporti con imprese concorrenti:** rapporti che i rappresentanti dell'azienda intrattengono con altre imprese concorrenti e con associazioni di categoria.
- **Acquisti beni e servizi:** con riferimento alla gestione del sistema di qualificazione dei fornitori, alla raccolta e al controllo delle richieste di acquisto, alle richieste di offerte/preventivi, alla valutazione delle offerte, alla selezione dei fornitori e negoziazione, all'emissione degli ordini di acquisto e alla stipulazione dei contratti, alla gestione degli acquisti urgenti e alla gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti/professionisti esterni, alla verifica delle prestazioni e dei beni acquistati.
- **Contabilità fornitori:** gestione anagrafica dei fornitori, registrazione delle fatture e delle note di credito, liquidazione delle fatture, monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza, gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati a fornitori, archiviazione della documentazione a supporto delle fatture.
- **Contabilità clienti:** gestione anagrafica clienti, registrazione dei contratti, emissione, contabilizzazione ed archiviazione delle fatture attive e delle note di credito, gestione degli incassi, riconciliazione dei saldi a credito con i partitari e gli estratti conto.

## 1.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

### 1.3.1. Principi generali

I "Soggetti" devono operare, nei rapporti con la "PA", in modo conforme alla legge e all'etica secondo principi di correttezza, lealtà, trasparenza.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o di un atto contrario ai doveri d'ufficio della "PA".

Le disposizioni sopra indicate non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi e atti di cortesia di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati all'acquisizione impropria di vantaggi, sempre che non violino le disposizioni di legge.

E' fatto inoltre tassativo divieto indurre la "PA" in errore, con artifici o raggiri.

Per "artificio o raggiri" s'intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che si ha l'obbligo di riferire, semplice silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze che si ha il dovere di fare conoscere, ecc..

Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee.

Ai “Soggetti” è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente pubblico o dalle Comunità Europee. Ai “Soggetti” è fatto tassativo divieto di non destinare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente pubblico o dalle Comunità Europee, alle specifiche iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse per le quali sono stati concessi.

In caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della “PA”, deve essere predisposto un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.

Ai “Soggetti” è vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità, anche indirettamente per il tramite di terzi, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di un Ente Pubblico, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un’utilità alla Società.

**I contatti con la “PA” devono avvenire alla presenza di almeno due soggetti: qualora ciò non fosse possibile, il “Soggetto” dovrà documentare accuratamente le attività svolte, relativamente alle aree sensibili, annotando persone incontrate, luoghi e contenuti degli incontri.**

I “Soggetti” devono informare l’Organismo di Vigilanza dei più significativi contatti operativi in corso con la “PA”, nonché del proseguimento e conclusione delle attività medesime.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Qualora i “Soggetti” ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della “PA” devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l’Organismo di Vigilanza ed, eventualmente, le autorità competenti.

Nel caso in cui la “PA” sia fornitore, direttamente od indirettamente, di beni o servizi a SAMSIC HR ITALIA S.p.a. , le forniture, gli appalti e i subappalti devono essere motivati da effettive esigenze aziendali e la scelta del fornitore deve, in ogni caso, essere effettuata tenendo esclusivamente conto di parametri tecnici ed economici. I contratti devono essere stipulati per iscritto. L’importo della fornitura non deve essere superiore all’effettivo valore delle prestazioni dedotte nel contratto di fornitura. Nei contratti deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al D.Lgs 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali, ..).

Più in generale, è vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi della Società competenti a scegliere i fornitori e/o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali.

### 1.3.2. Tracciabilità

I “Soggetti” rendono documentabili le attività da essi svolte relativamente alle aree sensibili registrando i più significativi contatti avvenuti con la “PA”, annotando persone, luoghi e contenuti.

Tali registrazioni devono essere mantenute negli archivi per una durata di 5 anni, salvo durate superiori quando previste per legge.

La comunicazione scritta all'Organismo di Vigilanza di qualsiasi criticità o conflitto di interesse che dovesse sorgere nell'ambito del rapporto con la "PA", costituisce elemento fondamentale della tracciabilità.

Deve essere mantenuta traccia di tutti i pagamenti a soggetti "PA" e delle motivazioni che li hanno generati.

**Nel caso di rapporti con la P.A. verrà attivato un CONTO DEDICATO**

**Nel caso di verifiche ispettive, verrà data pronta informativa per iscritto all'Organismo di Vigilanza delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative, mediante trasmissione in copia dei relativi verbali.**

### 1.3.3. Consulenti

Il ricorso all'attività professionale di consulenti o professionisti esterni ("Consulenti"), nei rapporti con la "PA", dovrà rispondere ad effettive esigenze (es. complessità della normativa di riferimento).

I contratti con i consulenti devono essere stipulati per iscritto.

Lo svolgimento della prestazione da parte del consulente deve sempre avvenire con la massima trasparenza: il consulente deve informare periodicamente la Società, anche verbalmente, in ordine alle attività svolte.

La remunerazione al consulente non deve essere superiore a quella normalmente praticata per prestazioni di analogo contenuto e qualità.

Nell'atto di conferimento dell'incarico al consulente dovrà essere formalizzato l'impegno di questi ad uniformarsi a tutti i principi del presente Modello, ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei reati contemplati nel D.Lgs 231/2001 o che comunque si pongano in contrasto con lo stesso.

Nell'atto di incarico al consulente deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dello stesso delle norme di cui al D.Lgs 231/2001 (es. clausole risolutive espresse, penali, ..).

E' vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sugli organi competenti a scegliere i consulenti o finalizzata ad orientare la decisione di questi ultimi in maniera difforme dagli interessi aziendali: ogni comportamento contrario alle leggi deve ritenersi in contrasto con gli interessi aziendali.

### 1.3.4. Selezione e amministrazione del personale dipendenti di SAMSIC HR ITALIA S.p.A.

Il processo di selezione prevede la definizione di un piano di inserimento delle risorse, la definizione di profili oggetto di ricerca, l'effettuazione di una pluralità di colloqui da parte sia della funzione del personale che di funzioni tecniche, e in casi specifici anche da parte del

La Società utilizza un sistema di rilevazione e gestione delle presenze/assenze informatizzato. La gestione delle paghe è affidata all'ufficio personale che provvede ad effettuare i conteggi relativi ai versamenti contributivi, sottoposti a controllo da parte della Responsabile del Personale (Human Resource Manager) e della contabilità.

In nessun caso le assunzioni possono costituire occasioni di possibili "scambi di favori" con soggetti appartenenti alla "PA".

E' vietato assumere ex dipendenti della "PA" che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari con la Società intrattenute nei due anni precedenti.

La gestione dei rimborsi spese è regolata da specifica procedura dove sono definiti i criteri di tracciabilità e di controllo delle spese sostenute in occasione di trasferte.

### **1.3.5. Selezione e amministrazione del personale somministrato**

Il processo di selezione del personale è a carico delle diverse agenzie SAMSIC HR ITALIA S.p.A. ripartite sul territorio. Tali agenzie individuano le candidature idonee a ricoprire

La gestione delle paghe è affidata all'Ufficio personale sulla base delle ore effettivamente lavorate.

La rilevazione della presenza del lavoratore somministrato sul luogo di lavoro si fa tramite firma del lavoratore e dell'utilizzatore.

I documenti firmati sono successivamente mandati all'ufficio personale di SAMSIC HR ITALIA che redige un cedolino per il lavoratore. Tale cedolino viene controllata per approvazione, dopodiché si provvede al pagamento.

Vengono effettuate verifiche periodiche sulla effettività delle prestazioni attraverso:

- Richieste periodiche dei DURC;
- Richiesta di documentazione attestante la regolarità fiscale;
- Installazione presso alcuni clienti di rilevatori di presenze.

In passato, per il settore agricoltura era stata adottata un applicazione che consentiva all'utilizzatore la stampa immediata dei contratti ovunque essi avessero origine.

Il rischio che eventuali assunzioni possano costituire occasioni di possibili "scambi di favori" con soggetti appartenenti alla "PA", stante i controlli dei vari uffici preposti, è minimizzato.

### **1.3.6. Rapporti commerciali con Pubblici Ufficiali o Funzionari della PA**

In nessun caso, nella trattativa commerciale o nella gestione del successivo rapporto contrattuale devono essere concesse condizioni di favore a Pubblici Ufficiali e/o Funzionari della "PA".

Nell'istruttoria delle relative pratiche e nella gestione del successivo rapporto contrattuale è pertanto necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni aziendali; in particolare, nella fase di concessione e nella sottoscrizione di accordi commerciali con aziende / Enti appartenenti alla "PA", non dovranno essere applicate condizioni "di favore" che, a parità di altre caratteristiche, non sarebbero in quel momento applicabili anche ad altre tipologie di clienti / partner commerciali.

### **1.3.7. Gestione degli acquisti di beni e servizi e locazione di immobili**

Per quanto riguarda acquisti specifici di beni o servizi, la prassi consolidata prevede un processo di identificazione di una pluralità di fornitori, l'analisi delle offerte da parte delle funzioni tecniche interessate, l'autorizzazione con doppia firma all'acquisto in conformità alle deleghe di spesa attribuite.

Prima del pagamento viene raccolto il benessere da parte della funzione che ha ricevuto il bene o ha usufruito del servizio.

E' inoltre necessario che le uscite di denaro, oltre che essere autorizzate come sopra descritto, siano sempre corredate dai relativi giustificativi.

La Società non ha immobili di proprietà concessi in locazione.

## 1.4. RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

La Società ha valutato i comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti (“Esponenti Aziendali”) nonché da Collaboratori esterni (qui di seguito, tutti definiti i “Destinatari”).

Tutti i Destinatari adottano regole di condotta conformi a quanto prescritto al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A carico degli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali, è previsto l’esplicito divieto di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell’ambito dei sopraindicati comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale.  
In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa) o a loro familiari che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere artistico (ad esempio, la distribuzione di libri d’arte) o la *brand image* della società. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano comportare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
2. gli accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura – e

devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SAMSIC HR ITALIA S.p.a.;

3. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a SAMSIC HR ITALIA S.p.a. ;
4. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
5. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'organo di controllo interno eventuali situazioni di irregolarità.

Di ogni operazione a rischio (ad esempio partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta o richiesta di finanziamenti pubblici da parte di organismi nazionali o comunitari, richiesta licenze, autorizzazioni, ecc...), occorre dare debita evidenza.

A tal fine l'amministratore delegato della società, o un dirigente da questi incaricato, è tenuto a nominare un ***soggetto "interno" responsabile per ogni singola operazione (all'interno della società SAMSIC HR ITALIA ricoprirà tale funzione il "Responsabile marketing")***. Il Responsabile marketing:

- diviene il soggetto referente e responsabile dell'operazione a rischio;
- è responsabile in particolare dei rapporti con la P.A., nell'ambito del procedimento da espletare.

Secondo il principio di tracciabilità, ove i contatti siano verbali e non documentati per iscritto è compilata dal Responsabile marketing un'apposita **SCHEDA DI EVIDENZA** (di seguito la "Scheda") da tenere aggiornata nel corso dello svolgimento della procedura avvalendosi a tal fine di apposita "check list" da cui risulti:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'indicazione del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che è proceduralmente competente all'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'operazione (con copia allegata o con gli estremi della lettera di nomina), con il dettaglio della sua posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- d) la dichiarazione rilasciata dal Responsabile marketing da cui risulti che lo stesso è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non è incorso in reati di cui al Decreto;
- e) ferma la responsabilità del responsabile marketing, il nome di eventuali soggetti nominati dallo stesso cui vengono sub delegate alcune funzioni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- f) la dichiarazione rilasciata dai Sub Responsabili da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione e che non sono incorsi in reati di cui al Decreto;
- g) l'indicazione delle principali iniziative e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione.

In particolare per la partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta:

- invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento,
- invio dell'offerta non vincolante,
- invio dell'offerta vincolante,
- altri passaggi significativi della procedura,
- garanzie rilasciate,
- esito della procedura,

- conclusione dell'operazione.

Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:

- richiesta del finanziamento,
- passaggi significativi della procedura,
- esito della procedura,
- rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;

h) l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate;

i) la dichiarazione rilasciata dai Collaboratori esterni, e riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

l) l'indicazione di eventuali Partner individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali Partner, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei Partner stessi nonché sulla composizione del loro assetto azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate;

m) la dichiarazione rilasciata dai Partner, e riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti il reciproco impegno a improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;

n) altri elementi e circostanze attinenti all'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito della procedura stessa).

#### **Il Responsabile marketing – per assolvere a tale funzione - deve in particolare:**

1. informare l'organismo di vigilanza della propria società in merito all'apertura dell'operazione, trasmettendo allo stesso i dati iniziali della Scheda;

2. tenere a disposizione dell'organo di controllo interno la Scheda stessa e i documenti ad essa allegati, curandone l'aggiornamento nel corso dello svolgimento della procedura;

3. dare informativa all'organo di controllo della chiusura dell'operazione. Di tale chiusura deve esser fatta annotazione, a cura del Responsabile Interno, nella Scheda.

È demandato all'organo di controllo di autorizzare la compilazione di Schede cumulative nel caso di partecipazione della società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo.

È demandato all'organo di controllo della società interessata, in casi eccezionali che abbiano il connotato di emergenza e mancanza di valide alternative, stabilire una deroga all'osservanza del requisito della dichiarazione di cui ai punti i) e m).

Tale deroga sarà possibile qualora l'amministratore unico e l'organo di controllo della società interessata abbiano maturato il motivato convincimento che la controparte (Rappresentante, Consulente o Partner) e l'operazione in questione non comportino comunque concreti elementi di rischio. La motivazione di tale convincimento dovrà essere formulata per iscritto. L'organo di controllo ha predisposto ulteriori stringenti meccanismi di controllo per monitorare l'operazione in questione.

Di tali ulteriori meccanismi di controllo viene data evidenza scritta.

È demandato all'organo di controllo di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. esercitare uno specifico controllo sulle suddette deroghe e di queste deroghe dovrà essere data evidenza nelle relazioni annuali all'Organo amministrativo.

#### **4.A.2.b) Istruzioni e verifiche dell'organo di controllo:**

È compito dell'organo di controllo di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. :

a) verificare il rispetto delle procedure stabilite per la partecipazione alle gare.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;

b) verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al Responsabile marketing o ai Sub Responsabili;

c) verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard (riportate in allegato al presente Modello) finalizzate:

- all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
- alla possibilità di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;

- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

d) indicare al management le opportune integrazioni ai sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) già presenti presso SAMSIC HR ITALIA S.p.a.

con  
l'introduzione di alcuni accorgimenti suscettibili di rilevare l'esistenza di eventuali flussi

Con riferimento al processo "commerciale", gli accordi quadro per tutti i servizi offerti dalla società dovranno essere firmati da un membro delegato dal CDA.

Le offerte/contratti di formazione per importi pari o superiore ai 100.000,00= euro dovranno prevedere due firme.

#### ➤ LA MODIFICA NORMATIVA (LEGGE N. 190 del 06.11.2012) :

I reati contro la PA sono stati oggetto di **modifica normativa**.

Con **la Legge n. 190 del 6.11.2012**, infatti, il Legislatore italiano ha inteso adeguare la normativa nazionale ai dettami della Convenzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999, ratificata con Legge n. 110 del 28.6.2012.

La L. 190/12 è titolata: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; interviene su un duplice fronte:

1) detta disposizioni per la prevenzione, individuando e regolamentando una "Autorità nazionale anticorruzione", imponendo nuovi obblighi alle Pubbliche Amministrazioni, a valere anche per le società partecipate dalle stesse e per le loro controllate (limitatamente alle attività di pubblico interesse), apportando modifiche normative e delegando al Governo ulteriori interventi in materia (L. 190/12 art. 1 co. da 1 a 74);

2) interviene sul fronte della repressione, innovando la disciplina del codice penale quanto ai reati di concussione e corruzione, modificando l'art. 2635 c.c. in tema di corruzione tra privati ed introducendo nuovi reati presupposto della Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01 (L. 190/12 art. 1 co. 75 e ss.).

Opportuno esaminare le più importanti modifiche al codice penale.

L'art. 1 co. 75 L. 190/2012 interviene principalmente:

- attraverso alcune **modifiche** di sostanza degli artt. 317 c.p. (**concussione**), 318 c.p. (**corruzione cosiddetta impropria**) e 322 c.p. (**istigazione alla corruzione**);

- mediante introduzione di due nuove fattispecie delittuose agli artt. 319-quater c.p. (**induzione indebita a dare o promettere utilità**) e 346-bis (**traffico di influenze illecite**);

- con un generale aggravamento delle sanzioni penali.

In merito all'intervento normativo sul precedente reato di Concussione previsto dall'art. 317 c.p., si osserva che la condotta delittuosa originaria è stata in sostanza scissa in due diverse fattispecie criminose ora contenute all'art. 317 come novellato ed all'art. 319-quater.

Prima nel reato di concussione era punito "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità".

Oggi:

- è punito per il reato di concussione (art. 317 c.p.) il solo pubblico ufficiale (non più l'incaricato di pubblico servizio), solo quando costringe (non più quando induce) taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;

- tanto il pubblico ufficiale quanto l'incaricato di pubblico servizio qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, realizzeranno il diverso reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319 quater c.p.).

Pertanto, a seguito della riforma, l'incaricato di pubblico servizio che costringa taluno alla dazione non è più perseguibile, non più a sensi art. 317 c.p. e neppure in base al nuovo art. 319-quater.

È altresì importante evidenziare come nella nuova fattispecie di reato, il privato non è più vittima essendone prevista, nel comma 2 del nuovo articolo 319 quater c.p., la punibilità sia pure con pena diminuita.

Quanto alle modifiche ai reati di Corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.) e Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), oggi sono puniti:

- il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che riceva indebitamente la dazione o la promessa (318 c.p.) o che solleciti la dazione o promessa (322 co. 3 c.p.) semplicisticamente "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri" e

- chiunque offra o prometta la dazione al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (322 co. 1 c.p.) "per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri".

E' evidente che tale modifica non è solo terminologica, ma è sostanziale perché slega la condotta delittuosa dal compimento di un atto.

E' invece utilizzata una formula più ampia, ma sicuramente dai contorni alquanto sfumati, che determinerà non pochi problemi interpretativi nell'applicazione della fattispecie normativa ai casi concreti.

### ✓ **Corruzione tra privati**

L'art. 1 co. 76 L. 190/2012 modifica l'art. 2635 c.c. e introduce il reato di "*corruzione tra privati*".

In realtà è una costruzione più nominale - concettuale di corruzione tra privati, che reale e sostanziale.

Infatti, anche sul punto appare chiaro che il legislatore si è discostato dal dettato della Convenzione di Strasburgo, rimanendo legato nella sostanza al precedente reato di "Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità" di cui al vecchio art. 2635 c.c.

La Convenzione di Strasburgo impone agli Stati firmatari, in base agli artt. 7 e 8, la punizione come reato della corruzione attiva e passiva nel settore privato, intesa in comportamenti di promessa, offerta o dazione, sollecito e ricezione di un vantaggio indebito, per sé o per terzi,

in capo a persone che dirigano o lavorino in un ente privato, affinché questi compiano o si astengano dal compiere un atto in violazione dei loro doveri.

Il legislatore italiano nella L. 190/2012 ha invece disposto che il reato si perfeziona solo quando il soggetto compie od omette in concreto atti in violazione dei propri obblighi e alla società derivi di fatto un nocumento.

Non si tratta dunque di vera corruzione tra soggetti privati, ma di un “reato societario”, essendo solo una violazione nei rapporti tra soggetto ed ente per cui opera.

Mentre la Convenzione di Strasburgo intende punire il comportamento di chi dia o prometta il vantaggio indebito e di chi riceva la dazione o promessa del vantaggio stesso al fine di compiere un atto contrario ai propri doveri,

oggi nell’art. 2635 c.c., come novellato, il reato sussiste solo se chi riceve il vantaggio indebito viene meno ai propri obblighi verso la propria società e se causa un nocumento alla società stessa, altrimenti l’atto corruttivo non è perseguito.

Il reato così come previsto dal legislatore italiano non è perciò diretto a garantire un comportamento etico sul mercato e nella concorrenza.

L’unico segnale positivo in tale ultima direzione, a nostro avviso di scarso effetto pratico, si rinviene solo nella previsione di procedibilità d’ufficio qualora dal reato derivi una distorsione della concorrenza.

✓ **Estensione dei reati presupposto causa di Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01**

L’art. 1 co. 77 L. 190/2012 introduce tra i reati presupposto della Responsabilità Amministrativa D.Lgs. 231/01:

- all’art. 25 D.Lgs. 231/01 il reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.)

- e alla nuova lettera s-bis dell’art. 25-ter il reato di "Corruzione tra privati", quanto alla sola condotta attiva del corruttore (art. 2635 co. 3 c.c.).

**I nuovi reati introdotti sono:**

- 1. Art. 319-quater c.p. “induzione indebita a dare o promettere utilità”:** *1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando delle sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. 2. Nei casi previsti al primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.*
- 2. Art. 2635 c.c. “corruzione tra privati”:** *1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’art. 116 del testo unico delle*

*disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

L'introduzione nel D.Lgs. 231/01 dell'art. 319 quater c.p., in realtà, nulla innova, in quanto la condotta ora prevista come reato presupposto era già contemplata dal vecchio art. 317 c.p. che già costituiva reato presupposto.

Vero nuovo reato presupposto è invece la "Corruzione tra privati" dal lato attivo del corruttore, prevista dall'art. 2635 co. 3 c.c., con le problematiche già sopra esaminate circa i confini esatti di tale condotta delittuosa.

In sostanza, ai sensi del D.Lgs. 231/01 può essere sanzionata la società cui appartiene il soggetto corruttore, in quanto solo questa società può essere avvantaggiata dalla condotta corruttiva.

Al contrario, la società alla quale appartiene il soggetto corrotto, per definizione normativa, subisce un danno in seguito alla violazione dei doveri d'ufficio o di fedeltà.

➤ **L'IMPATTO SUL MODELLO ORGANIZZATIVO:**

**L'ente deve continuamente sensibilizzare la gestione del processo commerciale che attualmente è gestito con il CRM che consente una tracciabilità completa di tutta l'attività.**

Non dovrà inoltre essere trascurata la **tracciabilità del processo commerciale**.  
Specularmente, dovrà essere scandagliata anche la gestione **del processo di acquisto di beni e servizi** attraverso la definizione:

- dei poteri di contrattazione;
- del budget massimo di spesa o eventuali tetti di acquisto;
- dei tempi, luoghi e modi dei pagamenti.

Anche per le vendite si prospettano poi degli obblighi di comunicazione verso l'OdV circa gli acquisti compiuti a prezzi "fuori mercato".

Altri ambiti potenzialmente rilevanti sono:

- eventuali contributi di beneficenza e/o donazioni;
- attività di sponsorizzazione;
- selezione personale e assunzioni;
- procedure contabili.

A corredo di tutto ciò va poi segnalata **l'opportuna di introdurre una sorta di Codice Anticorruzione** ad integrazione del Codice Etico e conseguente **formazione del personale**.

➤ **AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

I reati di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con la PA (intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Tenuto conto, peraltro, dei rapporti che SAMSIC HR ITALIA S.P.A. intrattiene con la PA, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono state circoscritte, ai fini del presente Modello, a quelle relative alla partecipazione a procedure competitive (e la eventuale conseguente fornitura di servizi) nonché relative ai rapporti intrattenuti con le Autorità di Vigilanza.

In relazione a quanto sopra, viene qui di seguito esposta una serie di prospetti di sintesi nei quali vengono esplicitati i reati, i processi ed i soggetti e/o funzioni aziendali per ogni area a rischio individualizzata:

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' INERENTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>Gestione rapporti con soggetti istituzionali</b>  -  <b>Gestione di controversie legali / contenzioso</b>	<b>Corruzione</b> - Art. 318 c.p. a 322 bis c.p.	<b>Approvvigionamento</b> (forniture, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti, etc,...)  <hr/> <b>Commerciale</b> (partecipazione a gare ed appalti pubblici, partecipazione a richieste d'offerte private)  <hr/> <b>Finanziario</b> (gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide ecc...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> <li>- IT Service</li> <li>- personale</li> </ul>

		<p><b>Amministrativo</b> (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili, bilancio, controllo di gestione)</p> <hr/> <p><b>Gestione delle risorse umane</b></p>	
--	--	--	--

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' INERENTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>Gestione rapporti con amministrazione finanziaria</b></p> <p>-</p> <p><b>Gestione rapporti con le autorità di Vigilanza e Garanti</b></p> <p>-</p> <p><b>Gestione delle richieste di autorizzazione, di accreditamento e di licenze</b></p>	<p><b>Corruzione</b>, art. 318, 319, 319 quater, 320, 321, 322 c.p. <b>truffa a danno dello Stato o di un altro Ente Pubblico</b>, art. 640 co. 2 c.p., <b>Frode informatica a danno dello Stato o di un altro Ente pubblico</b> art. 640 ter, c.p., <b>induzione indebita a dare o promettere utilità</b>, art. 319 c.p.</p>	<p><b>Approvvigionamento</b> (forniture, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti, etc,...)</p> <hr/> <p><b>Commerciale</b> (partecipazione a gare ed appalti pubblici, partecipazione a richieste d'offerte private)</p> <hr/> <p><b>Finanziario</b> (gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide ecc...)</p> <hr/> <p><b>Amministrativo</b> (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili, bilancio, controllo di gestione)</p> <hr/> <p><b>Gestione delle risorse umane (predisposizione buste paga, richiesta DURC e posizioni fiscali)</b></p> <hr/> <p><b>Gestione dei processi informativi</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> <li>- IT Service</li> <li>- Personale</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>Selezione e amministrazione del personale</b></p> <p>-</p> <p><b>Aquisto di beni o servizi da terzi</b></p>	<p><b>Concussione</b> art. 317 - <b>Corruzione</b> art. 318 e ss.</p>	<p><b>Approvvigionamento</b> (forniture, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti, etc,...)</p> <hr/> <p><b>Commerciale</b> (partecipazione a gare ed appalti pubblici, partecipazione a richieste d'offerte private)</p> <hr/> <p><b>Finanziario</b> (gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide ecc...)</p> <hr/> <p><b>Amministrativo</b> (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili, bilancio, controllo di gestione)</p> <hr/> <p><b>Gestione delle risorse umane</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> <li>- IT Service</li> <li>- Personale</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>Gestione del contratto</b></p> <p>-</p> <p><b>Gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti della P.A.</b></p>	<p><b>Concussione</b> art. 317 - <b>Corruzione</b> art. 318 e ss - <b>Corruzione tra privati</b> art. 2635 c.civ.</p>	<p><b>Commerciale</b> (partecipazione a gare ed appalti, partecipazione a richieste d'offerte private, poteri autorizzativi all'interno del processo, definizione del prezzo di offerta)</p> <hr/> <p><b>Approvvigionamento</b> (fornitore, servizi di</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> <li>- IT service</li> <li>- Commerciale</li> <li>- Personale</li> </ul>

<p>-</p> <p><b>Omaggi, elargizione ed altre iniziative liberali</b></p>		<p>manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti, etc,...)</p> <hr/> <p><b>Finanziario</b> (gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide ecc...)</p> <hr/> <p><b>Amministrativo</b> (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili, bilancio, controllo di gestione)</p> <hr/> <p><b>Gestione delle risorse umane</b></p>	
---	--	---	--

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>Gestione rapporti con la clientela</b></p> <p>-</p> <p><b>Rapporti infragruppo</b></p> <p>-</p> <p><b>Rapporti con imprese concorrenti</b></p> <p>-</p>	<p><b>Corruzione tra privati</b> art. 2635 c.civ</p>	<p><b>Commerciale</b> (partecipazione a richieste d'offerte private, poteri autorizzativi all'interno del processo, definizione del prezzo di offerta, definizione delle condizioni e dei tempi di pagamento definizione della eventuale scontistica)</p> <hr/> <p><b>Finanziario</b> (gestione dei flussi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- contabilità</li> <li>- amministrazione</li> <li>- IT Service</li> <li>- commerciale</li> <li>- Accounting</li> </ul>

<p><b>Acquisti beni e servizi</b></p> <p>-</p> <p><b>Contabilità fornitori</b></p> <p>-</p> <p><b>Contabilità clienti</b></p>		<p>finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide ecc...)</p> <hr/> <p><b>Amministrativo</b> (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili ed extra contabili, bilancio, controllo di gestione)</p> <hr/> <p><b>Approvvigionamento</b> (forniture, servizi di manutenzione, prestazioni professionali, appalti e subappalti, ecc.)</p> <hr/> <p><b>Gestione Delle Risorse Umane</b></p>	
---	--	---	--

## ➤ PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

### ❖ Principi generali

Nello svolgimento delle proprie mansioni i responsabili di funzione, i dipendenti e gli altri prestatori d'opera aventi incarichi similari finalizzati alla conclusione di contratti, sono sempre tenuti al rispetto delle seguenti regole di comportamento.

I Soggetti devono operare, nei rapporti con la PA, in modo conforme alla legge e all'etica secondo principi di correttezza, lealtà, trasparenza.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della PA.

Le disposizioni sopra indicate non si applicano a spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o ad omaggi e atti di cortesia di modico valore e comunque tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere interpretati come finalizzati all'acquisizione impropria di vantaggi, sempre che non violino le disposizioni di legge.

E' fatto inoltre tassativo divieto di indurre la PA in errore, con artifici o raggiri, per procurare alla Società un ingiusto profitto con altrui danno.

Per artificio o raggiri si intende qualsiasi simulazione o dissimulazione posta in essere per indurre in errore, comprese dichiarazioni menzognere, omessa rivelazione di circostanze che

si ha l'obbligo di riferire, semplice silenzio maliziosamente serbato su alcune circostanze che si ha il dovere di fare conoscere, ecc..

Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un ente pubblico o dalla U.E.

Ai Soggetti è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un ente pubblico o dalla U.E. Ai Soggetti è fatto tassativo divieto di non destinare contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un ente pubblico o dalla U.E., alle specifiche iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse per le quali sono stati concessi.

In caso di ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte della PA, deve essere predisposto un apposito rendiconto sulle modalità di effettiva utilizzazione dei fondi ottenuti.

Ai Soggetti è vietato tassativamente alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico, o ad esso pertinente, a danno dello Stato o di un ente pubblico, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla Società.

I contatti diretti con la PA, per quanto riguarda le attività a rischio rilevante, vale a dire la gestione degli appalti e gli incontri con le Autorità di Vigilanza, devono avvenire alla presenza di almeno due soggetti, qualora ciò sia possibile, e devono essere formalizzati in specifiche schede di evidenza, in cui il Soggetto rende documentabili le attività svolte, relativamente alle aree sensibili, annotando persone incontrate, luoghi e contenuti degli incontri.

I Soggetti devono informare il responsabile dell'Odv dei più significativi contatti operativi in corso con la PA, nonché del proseguimento e conclusione delle attività medesime.

I Soggetti sono, comunque, tenuti a comunicare in forma scritta all'Odv qualsiasi anomalia riscontrata nell'ambito dello svolgimento dell'attività.

Sono tassativamente vietati pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi od effettuati direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Qualora i Soggetti ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della PA devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto il responsabile dell'Odv ed, eventualmente, le autorità competenti.

Più in generale, è vietata ogni forma di raccomandazione o di pressione sulle funzioni della Società deputate a scegliere i fornitori e/o finalizzata ad orientare la decisione di queste ultime in maniera difforme dagli interessi aziendali.

## ❖ Tracciabilità

I **Soggetti** rendono documentabili le attività da essi svolte relativamente alle aree sensibili registrando i più significativi contatti avvenuti con la **PA**, annotando persone, luoghi e contenuti.

Tali registrazioni devono essere mantenute negli archivi per almeno 10 anni.

La comunicazione scritta all'**Odv** di qualsiasi criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la **PA** costituisce elemento fondamentale della tracciabilità.

Deve essere mantenuta traccia di tutti i pagamenti a soggetti della **PA** e delle motivazioni che li hanno generati.

Viene data pronta informativa per iscritto all'**Odv** delle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative, mediante trasmissione in copia dei relativi verbali.

#### ❖ **Tracciabilità dei flussi finanziari:**

La Legge n. 136/2010 (e successive modifiche) ha introdotto l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

Anzitutto è bene specificare che l'intervento legislativo si innesta sul corpo normativo del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (Testo Unico sugli appalti) e viene caratterizzato come "Piano straordinario contro le mafie".

La stessa Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP), con determinazione del 18 novembre 2010 n. 8, è intervenuta con le "Prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex art. 3 legge 3 agosto 2010 come modificato dal D.L. 12 novembre 2010 n. 187".

Va sottolineato, in primis, che il testo normativo è destinato ai seguenti soggetti: appaltatori, subappaltatori, subcontraenti della filiera di imprese nonché ai concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche (art. 3 L. n. 136/2010).

Tale corpo normativo deve, peraltro, essere coordinato con il Codice degli Appalti (D.Lgs. n. 163/2006) posto che l'art. 6, comma 3, D.L. n. 176/2010 ha chiarito che l'espressione "filiera d'impresa" è riferita "ai subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva del contratto".

Da un punto di vista di identificazione dei soggetti "è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera...se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare" (art. 118, comma 11, Codice Appalti).

Con il termine subcontratti si intende, invece, l'insieme più ampio dei contratti derivati dall'appalto, ancorché non qualificabili come subappalti, riconducibili all'art. 118, comma 11, Codice Appalti, ultima parte. Ivi il termine subcontratto viene usato come contratto derivato, non qualificabile come subappalto, bensì soggetto a comunicazioni nei confronti del committente.

Chiarito in tal modo i soggetti destinatari del precetto normativo è bene anche individuare gli obblighi cui gli stessi sono tenuti.

Tra questi:

- l'utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. Quest'ultima locuzione è stata chiarita dalla legge di conversione che ha esplicitato che "ogni operazione finanziaria relativa a commesse pubbliche deve essere realizzata tramite uno o più conti correnti bancari o postali, utilizzati anche promiscuamente per più commesse, purché per ciascuna commessa sia effettuata la comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 (vale a dire la comunicazione alla stazione appaltante degli estremi identificativi dei conti correnti entro 7 giorni dalla loro accensione nonché delle generalità, del codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi) circa il conto o i conti utilizzati, e nel senso che sui medesimi conti possono essere effettuati movimenti finanziari anche estranei alle commesse pubbliche";

- l'effettuazione di movimenti finanziari con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con strumenti diversi idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle transazioni finanziarie. Sul punto la sopra menzionata determinazione (AVCP) ha specificato come il requisito della tracciabilità sia pienamente rispettato in caso di pagamento a mezzo RI.BA. Contrariamente il pagamento a mezzo RID è stato valutato come inidoneo a garantire la tracciabilità in quanto il flusso telematico che gestisce gli stessi RID non sarebbe in grado di gestire il codice CIG;

- l'indicazione degli strumenti di pagamento che devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante e, ove obbligatorio ex art. 11 L. n. 3/2003, il codice unico di progetto (CUP). Si può dunque ritenere, in virtù di ciò, che il CIG debba essere indicato dalla stazione appaltante e, in assenza di tale indicazione, l'appaltatore - prima di effettuare i pagamenti - debba richiederlo.

### ❖ Consulenti esterni

Il ricorso all'attività professionale di consulenti, agenti o professionisti esterni (**Consulenti**), nei rapporti con la **PA**, dovrà rispondere ad effettive esigenze (es. complessità della normativa di riferimento).

I contratti con i **Consulenti** devono essere stipulati per iscritto.

Lo svolgimento della prestazione da parte del consulente deve sempre avvenire con la massima trasparenza: il **Consulente** deve informare periodicamente la **Società** in ordine alle attività svolte.

La remunerazione al **Consulente** non deve essere superiore a quella normalmente praticata per prestazioni di analogo contenuto e qualità.

Nell'atto di conferimento dell'incarico al **Consulente** dovrà essere formalizzato l'impegno di questi ad uniformarsi a tutti i principi del presente **Modello**, ad astenersi dal compiere attività che possano configurare alcuno dei **Reati** contemplati nel **Decreto** o che, comunque, si pongano in contrasto con lo stesso.

Nell'atto di incarico al **Consulente** deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte dello stesso delle norme di cui al **Decreto** (es. clausole risolutive espresse, penali, etc.).

### ❖ **Gestione della liquidità**

La gestione della liquidità è regolata da procedure interne.

Il controllo effettuato sulle disponibilità liquide ha come obiettivi:

- l'accertamento dell'esistenza delle giacenze di cassa e dei crediti verso le banche ed amministrazioni postali e della loro libera disponibilità;
- la verifica della competenza di periodo delle registrazioni, della loro completezza e l'accertamento che le poste di bilancio siano corrispondenti alle giacenze di cassa ed ai crediti verso le banche e amministrazioni contabili;
- il controllo che le uscite in denaro siano autorizzate sulla base di quanto previsto nelle apposite procedure allegate e che sia sempre tenuta evidenza delle uscite di denaro e dei relativi giustificativi.

### ❖ **Assunzioni di personale e gestione rimborsi spese**

In nessun caso le assunzioni possono costituire occasioni di possibili scambi di favori con soggetti appartenenti alla **PA**. E' pertanto necessario che le assunzioni siano decise preso atto delle effettive esigenze rappresentate dai responsabili degli altri settori.

E' inopportuno assumere ex dipendenti della **PA** che abbiano partecipato personalmente e attivamente a trattative d'affari con la **Società** intrattenute nei due anni precedenti.

L'eventuale assunzione dovrà essere validata dal Partner responsabile della funzione interessata.

La gestione dei rimborsi spese è regolata da una specifica procedura interna che prevede la compilazione di un form elettronico, elaborato con l'utilizzo di un software proprietario denominato "gestione note spese".

In base alla procedura interna di cui sopra, tutte le spese devono essere inerenti allo svolgimento dell'attività e adeguatamente documentate e motivate. I singoli form, debitamente compilati dai soggetti che hanno sostenuto la spesa, vengono controllati dall'amministrazione:

- uno per uno nel caso di dipendenti in forza alla Società da meno di sei mesi
- a campione nel caso di dipendenti in forza alla Società da più di sei mesi. In questo caso, ove siano riscontrate delle irregolarità, l'amministrazione procede ad uno screening di tutte le note spese pregresse compilate dal dipendente.

### ❖ **Rapporti commerciali con Pubblici Ufficiali, Funzionari della PA nonché Autorità di Vigilanza**

In nessun caso, nella trattativa commerciale o nella gestione del successivo rapporto contrattuale devono essere concesse condizioni di favore a Pubblici Ufficiali e/o Funzionari della **PA**.

Nell'istruttoria delle relative pratiche e nella gestione del successivo rapporto contrattuale è pertanto necessario attenersi scrupolosamente alle disposizioni aziendali; in particolare, nella fase di concessione non dovranno essere applicate condizioni di favore che, a parità di

altre caratteristiche, non sarebbero in quel momento applicabili anche ad altre tipologie di cliente.

Tra i Pubblici Ufficiali e gli incaricati dei pubblici servizi si segnalano le **Autorità di Vigilanza** quali, a titolo esemplificativo non esaustivo:

- Agenzia delle Entrate;
- Registro Imprese e Camera di Commercio;
- Autorità Garante per la privacy;
- Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri e Tribunali;
- ASL ed Autorità di Controllo (es. Enti Locali);
- Ispettorato del Lavoro, Enti Previdenziali e/o assicurativi;
- Enti locali e Ministeri;
- Consob e Antitrust;
- Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC)

I rapporti con le suddette **Autorità di Vigilanza** saranno mantenuti dalle singole aree in considerazione delle specifiche attività svolte.

Le aree coinvolte nei rapporti con le predette autorità sono responsabili dell'archiviazione della documentazione inoltrata/ricevuta dalle **Autorità di Vigilanza** con cui sono in contatto.

Ai **Soggetti** è fatto obbligo di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle **Autorità di Vigilanza**, nonché effettuare la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità.

I dipendenti coinvolti nelle revisioni o ispezioni delle **Autorità di Vigilanza** devono adottare un comportamento veritiero e fornire ai rappresentanti incaricati dalla **Società** informazioni corrette ed accurate.

Alle ispezioni/verifiche giudiziarie, tributarie ed amministrative devono partecipare almeno due soggetti appartenenti a due diverse aree.

I verbali redatti dalle Pubbliche Autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica e trasmessi all' **Organo Amministrativo** ed all'**Odv**.

Le Linee guida redatte dall'A.N.AC. dovranno essere rispettate (disponibile sul sito [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it)).

## 2. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO E IN VALORI DI BOLLO

### 2.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

a) Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)

Si ha contraffazione di monete nelle ipotesi in cui un soggetto contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori, ovvero alteri in qualsiasi modo monete genuine, con dare ad esse l'apparenza di un valore superiore, ovvero non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione di concerto con chi l'ha eseguita (ovvero con un intermediario), introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate. Si rientra nella medesima fattispecie di reato anche nei casi in cui un soggetto, al fine di mettere in circolazione monete falsificate le acquista o comunque le riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario di monete contraffatte o alterate. Tali ipotesi di reato è punita con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da Euro 516 a Euro 3.098.

b) Alterazione di monete (Art. 454. c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto alteri monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, introduca nello Stato, detenga, spenda o metta altrimenti in circolazione monete genuine il cui valore sia stato in qualsivoglia maniera alterato. Tale ipotesi di reato è punita con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516.

c) Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)

Tale condotta criminosa si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduca nel territorio dello Stato, acquisti o detenga monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spenda o le metta altrimenti in circolazione. Si sottolinea che la messa in circolazione delle monete false può avvenire in qualsivoglia maniera, mediante, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l'acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno. Tale ipotesi di reato soggiace alle pene stabilite nei summenzionati articoli, ridotte da un terzo alla metà.

d) Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

L'ipotesi di reato contemplata dall'art. 455 c.p., è residuale rispetto a quelle disciplinate dai due precedenti articoli e presuppone la consapevolezza o il sospetto ab origine, nel soggetto che pone in essere la condotta, della non autenticità delle monete, pur in assenza di qualunque accordo con il soggetto che ne abbia predisposto la falsificazione.

In questa ipotesi di reato, l'elemento essenziale e distintivo è la buona fede iniziale del soggetto che pone in essere la condotta criminosa; buona fede che viene meno soltanto al momento della spendita o, più in generale, della messa in circolazione della moneta contraffatta o alterata. La punizione per tale ipotesi di reato è la reclusione fino a sei mesi e la multa fino a Euro 1.032.

e) Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

f) Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

La punizione per tale ipotesi di reato, se il fatto non costituisce un più grave reato, è la reclusione da due a sei anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.032.

g) Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto acquisti, detenga o alieni filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Tale ipotesi di reato è punita, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da Euro 103 a Euro 516. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

h) Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a Euro 516. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

i) Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (Art. 473 c.p.);

L'ipotesi di reato si configura nel caso in cui chiunque, potendo conoscere l'esistenza del titolo di proprietà industriale contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Soggiace altresì alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

j) Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.)

Commette il reato in esame chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473 c.p., introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Inoltre, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

## 2.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI FALSITÀ IN MONETE

Le aree sensibili nell'ambito dei reati di falsità in moneta, in considerazione dell'attuale operatività di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. , sono le seguenti:

- **Gestione operazioni di cassa** con riferimento all'art. 457 c.p. (*spendita di monete falsificate ricevute in buona fede*) nel caso in cui un dipendente o un soggetto apicale, deliberatamente, rimetta in circolazione banconote false, anche ricevute in buona fede.

L'utilizzo del contante presso SAMSIC HR ITALIA S.p.A. è limitato all'utilizzo di una cassa contenente poche centinaia di euro tenuta in sede.

Tutte le transazioni finanziarie effettuate presso SAMSIC HR ITALIA S.p.A. sono telematiche ed effettuate attraverso bonifici bancari.

Tutte le altre ipotesi di reato previste nel d.lgs 231/01 sono solo **astrattamente** ipotizzabili presso SAMSIC HR ITALIA S.p.A.

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
Gestione operazioni di cassa	<b>Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</b> art. 457 c.p.	<b>FINANZIARIO</b> (gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide ecc...)	- AD - contabilità - amministrazione

## 2.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I soggetti che operano per conto della Società adottano le seguenti regole di condotta, senza alcuna distinzione od eccezione, nel trattamento di valori di qualsiasi natura (in particolare banconote, monete e valori di bollo aventi corso legale nello Stato e all'estero o materiali utilizzati per la fabbricazione di questi):

- ❖ immediato ritiro dalla circolazione di valori di accertata o sospetta falsità e conseguente segnalazione agli organi e funzioni competenti;
- ❖ rispetto della specifica normativa aziendale sull'attività connessa alla gestione della moneta e dei valori.

## 2.4. RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

Le principali norme operative e comportamentali a presidio delle aree sensibili ai reati in materia di falsità in monete, attualmente in vigore, sono desumibili dal codice etico.



---

La Società provvede ad una costante verifica della conformità di dette norme alle disposizioni di legge e di settore e al loro aggiornamento.

## 3. REATI SOCIETARI

### 3.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

#### 3.1.1 I REATI MODIFICATI DALLA RIFORMA N. 69/2015

La l. n. 69 del 2015 ha profondamente riformato la disciplina penalistica delle false comunicazioni sociali, modificando gli artt. **2621 c.c. e 2622 c.c.** ed introducendo i nuovi artt. **2621-bis c.c. e 2621-ter c.c.**

#### - La disciplina normativa dopo la riforma

##### **Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali**

*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

##### **Soggetti punibili**

- amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori;
- possibile estensione ex art. 2639 c.c.

##### **Condotta**

- consapevole esposizione di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore (*forma commissiva*);
- omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore (*forma omissiva*).

##### **Fine**

- conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (*dolo specifico*).

##### **Procedibilità e pena**

- procedibile d'ufficio;
- reclusione da 1 a 5 anni (*misure cautelari; intercettazioni telefoniche*).

##### **Art. 2621-bis c.c. - Fatti di lieve entità**

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i*

*fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.*

### **Soggetti punibili, Condotta, Fine**

- v. art. 2621 c.c.

### **Lieve entità**

- 1) fatti di cui all'art. 2621 c.c. di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
- 2) fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 R.D. n. 267/1942 (*requisiti fallibilità legge fallimentare*).

### **Procedibilità e pena**

- ipotesi 1) procedibile d'ufficio;
- ipotesi 2) procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale;
- reclusione da 6 mesi a 3 anni.

### **Art. 2621-ter - Non punibilità per particolare tenuità**

*Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'[articolo 131-bis del codice penale](#), il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

- rinvio alla valutazione ex art. 131-bis c.p.;
- il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis c.c.

### **Art. 2622 - False comunicazioni sociali delle società quotate**

*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.*

### **Soggetti punibili**

- v. art. 2621 c.c., in società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;
- altresì: le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un

---

mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

### Condotta, Fine

- v. art. 2621 c.c.

### Procedibilità e pena

- procedibile d'ufficio;
- reclusione da 3 a 8 anni.

### - Le principali novità

Le nuove disposizioni degli artt. 2621 e 2622 c.c. consistono in **due distinte ipotesi delittuose di pericolo procedibili d'ufficio** (in luogo della precedente disciplina, che prevedeva una figura contravvenzionale di pericolo ed una figura delittuosa di danno procedibile a querela), a seconda che si tratti di società non quotate ovvero quotate nei mercati ufficiali, o a queste equiparate.

Quanto all'ipotesi riguardante le società non quotate, si prevede poi la ricorrenza di (due) ipotesi di **lieve entità** all'art. 2621-*bis* c.c. (la seconda delle quali procedibile a querela) ed una di **particolare tenuità** all'art. 2621-*ter* c.c.

Nella disciplina "di base" è stato **eliminato qualsiasi riferimento alle soglie quantitative di punibilità** previste dalla normativa abrogata (in base alla quale la punibilità era esclusa, in via generale, per il c.d. "limite dell'alterazione sensibile" - vale a dire se le falsità o le omissioni non alteravano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società - e comunque se le falsità od omissioni determinavano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5%, una variazione del patrimonio netto non superiore all'1% ovvero, nell'ambito delle valutazioni, una difformità rispetto al valore corretto maggiore del 10%).

La novità più rilevante, almeno sotto il profilo interpretativo, attiene all'individuazione dell'**oggetto della condotta** di rappresentazione in bilancio, vale a dire i "**fatti materiali rilevanti**" in luogo di "*fatti materiali [...] ancorché oggetto di valutazioni*".

### 3.1.2. I REATI RIMASTI INVARIATI

#### Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato si configura allorché si ostacoli o si impedisca lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione, legalmente attribuite ai soci e agli Organi Sociali.

La condotta può essere integrata mediante l'occultamento di documenti o l'utilizzo di altri idonei artifici. La pena è aumentata qualora sia cagionato un danno ai soci. Soggetti attivi del reato sono gli Amministratori.

Il reato può essere commesso mediante qualsiasi condotta idonea ad ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo riconosciute ai soci.

Ferma restando la rilevanza di qualsiasi condotta idonea a determinare l'evento sopra indicato, assumono particolare rilevanza:

- l'occultamento di documenti (ad es., dei libri sociali);
- l'adozione di altri artifici.

*Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)*

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Il reato può essere commesso mediante:

- restituzione, anche simulata, dei conferimenti effettuati dai soci;
- liberazione dei soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti.

*Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.)*

Il reato si configura allorché l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società quotata ometta di comunicare la titolarità di un proprio interesse, personale o per conto di terzi, in una determinata operazione della società.

La fattispecie sanziona, inoltre, la condotta dell'Amministratore Delegato, che essendo portatore di analogo interesse, ometta di astenersi dal compiere l'operazione.

*Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)*

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

In ogni caso, la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Il reato può essere commesso mediante:

- ripartizione di utili, o di acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartizione di riserve, anche non costituite con utile, che per legge non possono essere distribuite.

*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)*

Il reato si configura allorché si proceda, fuori dei casi previsti dalla legge, all'acquisto o alla sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società o della controllante, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Si precisa che, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio riferito all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato potrebbe essere commesso mediante acquisto o sottoscrizione di azioni o quote emesse dalla società, fuori dai casi previsti dalla legge, così da cagionare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

*Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

In ogni caso, il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie potrebbe essere commessa qualora, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, sia cagionato un danno a questi ultimi mediante:

- riduzione del capitale sociale;
- realizzazione di operazioni di fusione o scissione.

*Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)*

Il reato si configura allorché si proceda alla formazione o all'aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Tale ipotesi di reato è integrata dalla condotta di formazione o aumento, in modo fittizio, del capitale sociale, effettuata mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

#### Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

La fattispecie è integrata nel caso in cui, durante la fase della liquidazione, i liquidatori cagionano un danno ai creditori sociali mediante la ripartizione dei beni sociali tra i soci:

- prima del pagamento dei creditori sociali;
- prima dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli.

#### Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Tale reato, introdotto recentemente nel Decreto dalla L. 190/2012 è stata trattata nella parte sui reati contro la P.A.

#### Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Il reato si configura allorché con atti simulati o con frode si determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato potrebbe essere commesso mediante il compimento di atti simulati o fraudolenti idonei a determinare la maggioranza in assemblea (ad es., facendo intervenire soggetti non legittimati a partecipare).

#### Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Il reato si configura allorché si proceda alla diffusione di notizie false ovvero alla realizzazione di operazioni simulate o ad altri artifici, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

La condotta deve avere ad oggetto strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata domanda di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato.

La condotta penalmente sanzionata può essere integrata mediante:

- diffusione di notizie false;
- realizzazione di operazioni simulate (ad es., compravendita di azioni o altri strumenti con mutamento soltanto apparente della proprietà degli stessi);
- compimento di altri artifici (ad es., diffusione di una serie di comunicazioni idonee ad ingenerare il convincimento circa la realizzazione di operazioni straordinarie).

Le attività indicate devono essere concretamente idonee:

- a determinare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati (o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato).
- ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

Il reato in questione può essere realizzato attraverso due distinte modalità, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche preposte:

- la comunicazione alle Autorità Pubbliche di Vigilanza di fatti non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria, ovvero con l'occultamento di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati;
- l'ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza svolte da Pubbliche Autorità, attuato consapevolmente ed in qualsiasi modo, anche omettendo le comunicazioni dovute alle medesime Autorità.

Nella presente attività sensibile, la condotta penalmente sanzionata potrebbe essere integrata nell'ambito:

- della predisposizione e dell'invio di dati e comunicazioni, ovvero del compimento di adempimenti, previsti o prescritti dalla normativa vigente;
  - delle attività connesse alla richiesta di autorizzazioni, concessioni, licenze, permessi,
- ecc.;
- delle visite ispettive e dei controlli effettuati dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza.

### 3.2. AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI SOCIETARI

Le aree sensibili nell'ambito dei reati societari, in considerazione dell'attuale operatività di SAMSIC HR ITALIA S.p.a., sono le seguenti:

- **Redazione e pubblicazione di documenti societari (es. bilanci)** con riferimento ai reati di cui agli artt. 2621, 2622 c.c. (*false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori*) e del reato di *falso in prospetto* di cui all'art. 2623 c.c.;
- **Gestione dei rapporti con i soci, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società** con riferimento al reato di cui all'art. 2625 c.c. (*impedito controllo*);
- **Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci** con riferimento al reato di cui al reato 2626 c.c. (*indebita restituzione dei conferimenti*);

- **Gestione degli utili e delle riserve sociali** con riferimento al reato di cui all'art. 2627 c.c. (*illegale ripartizione degli utili o delle riserve*);
- **Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie** con riferimento al reato di cui all'art. 2629 c.c. (*operazioni in pregiudizio dei creditori*);
- **Comunicazione di un interesse in una determinata operazione** con riferimento al reato di cui all'art. 2629 bis c.c. (*omessa comunicazione del conflitto di interesse*);
- **Gestione del capitale e delle operazioni straordinarie** con riferimento al reato di cui all'art. 2632 c.c. (*formazione fittizia del capitale*);
- **Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci** con riferimento al reato di cui all'art. 2636 c.c. (*illecita influenza sull'assemblea*);
- **Gestione dei rapporti con le Autorità di Pubbliche Vigilanza** con riferimento al reato di cui all'art. 2638 c.c. (*ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza*);

## 3.2. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

### 3.2.1. Principi generali

Gli Organi Sociali di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. e tutti gli altri "Soggetti", ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie di reato rientranti tra quelle di cui all'art. 25 ter del D.Lgs 231/2001, ed in particolare violino i principi riportati nel presente capitolo. Conseguentemente, si prevede l'espresso obbligo a carico dei "Soggetti" sopra indicati:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei relativi Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

Inoltre, nello svolgimento delle attività nei confronti di terzi i "Soggetti" osservano i principi comportamentali di cui sopra anche al fine di evitare qualsiasi concorso in reati che detti terzi, eventualmente, commettessero all'interno della propria sfera operativa.

### 3.2.2 Tracciabilità

La tracciabilità delle attività afferenti alle aree sensibili viene innanzitutto garantita dal rispetto delle specifiche regole più oltre riportate.

I "Soggetti" rendono documentabili dati e notizie che ciascuno di essi è chiamato a fornire, anche attraverso le possibilità di tracciabilità ed identificazione offerte dal sistema informatico interno.

I responsabili delle funzioni coinvolte nei processi afferenti ad aree sensibili conservano idonea documentazione dell'attività svolta al fine di consentire il controllo della veridicità e completezza dei dati e delle informazioni trattate, per una durata di 5 anni salvo durate superiori quando previste per legge.

### **3.2.3 Correttezza contabile**

In termini generali il bilancio d'esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed il risultato economico dell'esercizio della Società.

I sistemi interni, i risultati finanziari e le registrazioni contabili della Società devono rispecchiare, fedelmente e con ragionevole dettaglio, le operazioni. La contabilità dovrà rispettare i principi contabili previsti dalle norme primarie e secondarie. Tutte le poste all'attivo e al passivo della Società devono essere correttamente riportate nei libri contabili dell'azienda così come devono essere riportati tutti gli impegni assunti dalla Società (cosiddette poste "sotto la linea" e/o "fuori bilancio").

Per ogni operazione è conservata agli atti degli uffici coinvolti un'adeguata documentazione di supporto, volta a consentire:

- la ricostruzione dell'operazione sia contrattuale che contabile;
- l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente è tenuto a segnalare, con tempestività e riservatezza, per iscritto, all'Organismo di Vigilanza ed al proprio superiore ogni omissione, imprecisione o falsificazione delle scritture contabili o dei documenti di supporto di cui sia, in qualsiasi modo, venuto a conoscenza.

### **3.2.4 Rapporti con le Autorità di Vigilanza**

Nei rapporti con le Autorità di Vigilanza si stabilisce che, salvo gli incarichi ed i compiti previsti per la Legge, alla Autorità di Vigilanza o ad altri soggetti ad essa collegati non possono essere attribuiti ulteriori diversi incarichi se non previa autorizzazione scritta dell'Alta Direzione.

I rapporti con le diverse Autorità di Vigilanza / interlocutori istituzionali sono mantenuti, in via ordinaria ed in considerazione delle specifiche attività svolte, da diverse funzioni aziendali.

Le aree citate sono responsabili dell'archiviazione della documentazione inoltrata/ricevuta dalle Autorità con cui sono in contatto.

Ai "Soggetti" è fatto obbligo di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa applicabile nei confronti delle Autorità di Vigilanza, nonché effettuare la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità.

I dipendenti coinvolti nelle revisioni o ispezioni delle Autorità di Vigilanza devono adottare un comportamento veritiero e fornire ai rappresentanti incaricati dalla Società informazioni corrette ed accurate.

Alle ispezioni/verifiche giudiziarie, tributarie ed amministrative devono partecipare almeno due soggetti di cui, preferibilmente, uno appartenente alla funzione amministrativa.

I verbali redatti dalle Pubbliche Autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica e trasmessi all'Alta Direzione ed all'Organismo di Vigilanza e, quando del caso, investendo l'area di responsabilità del sindaco, al sindaco medesimo.

### 3.2.5 Comunicazioni esterne

Tutte le comunicazioni imposte o comunque previste dalla Legge e dirette ai Soci o al pubblico devono contenere informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

I “Soggetti” devono astenersi dal diffondere notizie false e tali da poter ingannare il pubblico in ordine alla reale situazione della Società, così da incidere – a vantaggio o nell’interesse della Società – sull’affidamento che i terzi rivestono nella stabilità della stessa.

Inoltre, sono vietati i comportamenti fraudolenti diretti a danneggiare l’immagine presso il pubblico di una concorrente o ad attuare una ritorsione nei confronti di altro Ente, minandone la credibilità.

E’ politica della Società diffondere i dati sulla situazione aziendale tramite canali istituzionali con la massima tempestività, avendo riguardo alle esigenze di riservatezza al fine di evitare la divulgazione di informazioni utili alla concorrenza.

### 3.2.6 Ulteriori condotte vietate

Ai “Soggetti” e, in particolare, agli Amministratori è vietato di:

- impedire o ostacolare, attraverso occultamenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, alla società di revisione o alle Autorità di Vigilanza;
- restituire, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva e neppure ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere, fuori dai casi consentiti dalla legge, azioni o quote sociali che cagionino una lesione all’integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati;
- determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’Assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

### 3.3 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

Le principali norme operative e comportamentali a presidio delle aree sensibili alla tipologia di reati societari, attualmente in vigore, sono ricavabili dal Codice Etico vigente.

La Società provvede ad una costante verifica della conformità di dette norme alle disposizioni di legge e di settore e al loro aggiornamento.

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI ATTIVITA’	E	FUNZIONI COINVOLTE
----------------	--------------------	--------------------	---	--------------------

		RILEVANTI	
<b>Redazione e pubblicazione di documenti societari</b>	<b>false comunicazioni sociali e false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori</b> art. 2621, 2622 - <b>falso in prospetto</b> art. 2623 c.c	<p><b>Finanziario</b> (predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie)</p> <p><b>Amministrativo</b> (gestione della contabilità generale)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>Gestione dei rapporti con i soci, relativamente alle verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della Società</b>	<b>Impedito controllo</b> (art. 2625 c.c.)	<b>Amministrativo</b> (verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della società)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>Gestione del capitale sociale e dei conferimenti effettuati dai soci</b>	<b>Indebita restituzione dei conferimenti</b> 2626 c.c.	<b>Amministrativo</b> (verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della società )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
----------------	--------------------	--------------------------------	--------------------

<b>Gestione degli utili e delle riserve sociali</b>	<b>illegale ripartizione degli utili o delle riserve</b> 2627 c.c.	<b>Amministrativo</b> (verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della società )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>
---	---	---	--

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>Gestione del capitale sociale e delle operazioni straordinarie</b>	<b>operazioni in pregiudizio dei creditori art. 2629 c.c.- formazione fittizia del capitale art. 2632</b>	<b>Amministrativo</b> (gestione del capitale sociale, attribuzione di azioni o quote sociali)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>Comunicazione di un interesse in una determinata operazione</b>	<b>omessa comunicazione del conflitto di interesse - 2629 bis c.c.</b>	<b>Amministrativo</b> (verifiche sulla gestione amministrativa, finanziaria, commerciale e contabile della società )	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>Gestione delle attività connesse al funzionamento dell'assemblea dei soci</b>	<b>illecita influenza sull'assemblea - art. 2636 c.c.</b>	<b>Amministrativo</b> (partecipazione assemblee)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE

<p><b>Gestione dei rapporti con le Autorità di Pubbliche Vigilanza</b></p>	<p><b>ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza - all'art. 2638 c.c.</b></p>	<p><b>Amministrativo</b> (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili of extra contabili, bilancio, controllo di gestione)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>
--	--	---	--

## 4. REATI DI AGGIOTAGGIO, ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO

### 4.1. I REATI DI MARKET ABUSE PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

L'articolo 25–sexies del D.Lgs. 231/01 (rubricato “Abusi di mercato”) recita testualmente:

1. In relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dalla parte V, titolo I bis, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

Le sanzioni pecuniarie applicabili sono particolarmente rilevanti, anche per effetto del meccanismo moltiplicatore previsto nel caso in cui l'entità del prodotto o profitto conseguito dall'ente attraverso la commissione degli illeciti di cui agli articoli 184 e 185 TUF sia di rilevante entità.

L'art. 25–sexies è pertanto applicabile nei casi in cui vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente i reati di abuso di informazioni privilegiate o manipolazione del mercato previsti rispettivamente dagli artt. 184 e 185 del TUF.

#### Art. 184 T.U.F. Abuso di informazioni privilegiate

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti

finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

#### Art. 185 (Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni

#### 4.2. AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI MARKET ABUSE

Le aree sensibili nell'ambito dei reati di market abuse, in considerazione dell'attuale operatività di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. , società che allo stato non è quotata, sono le

- **Rapporti commerciali con società quotate** con riferimento ai reati di cui agli artt. 2637 c.c. (*aggiotaggio*), 184, 185, 187 bis, 187 ter TUF (*abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato*) nel caso in cui, attraverso operazioni sui mercati finanziari, la Società alteri il prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati o utilizzi in modo illecito informazioni di natura privilegiata al fine di determinare un interesse o vantaggio.
- **Accesso non autorizzato a banche dati di società quotate** con riferimento agli artt. 184 e 187 bis TUF (*abuso di informazioni privilegiate*) nel caso in cui la Società utilizzi in modo illecito informazioni di natura privilegiata al fine di determinare un interesse o vantaggio.

Infatti, anche se la società SAMSIC HR ITALIA S.p.A. non è quotata, ha rapporti con banche e istituti di credito e/o assicurativi quotati. Nel corso del rapporto di collaborazione con la Società, può capitare che un "Soggetto" abbia accesso ad informazioni non di dominio pubblico, di carattere confidenziale e/o riservato, aventi ad oggetto le attività di SAMSIC HR ITALIA S.p.A.

L'accesso a tali informazioni può avvenire, volontariamente o involontariamente, in forme diverse, ad esempio:

- accedendo a supporti di memorizzazione (scritti, magnetici o digitali);
- partecipando a discussioni e/o riunioni di lavoro;
- ascoltando conversazioni.

Tutte le informazioni che non sono di dominio pubblico e delle quali si viene in possesso nel contesto di una relazione di affari nella quale SAMSIC HR ITALIA S.p.A., è coinvolta a qualsiasi titolo devono essere ritenute di carattere riservato.

Le informazioni di carattere riservato includono naturalmente le informazioni privilegiate, ossia le informazioni specifiche (di cui all'art. 181 del T.U.I.F.) suscettibili, se divulgate, di influenzare sensibilmente il prezzo di mercato di uno strumento finanziario.

In generale vanno considerate riservate le informazioni che apprese attraverso fonti alle quali il pubblico non ha accesso.

Esempi di informazioni riservate possono essere ad esempio:

- i dati previsionali sull'andamento finanziario, reddituale e patrimoniale futuro di una società (di fonte aziendale);

- i dati relativi a progetti di finanza straordinaria, prima che siano stati resi pubblici dalle parti interessate;
- i dati, non di dominio pubblico, acquisiti, direttamente o indirettamente, in un contesto confidenziale anche quando SAMSIC HR ITALIA non abbia un S.p.A. ruolo diretto nell'operazione;
- informazioni riguardanti le attività di SAMSIC HR ITALIA S.p.A., (strategie, condizioni praticate alla clientela, risultati operativi, proiezioni economiche, liste dei clienti e dei fornitori, argomenti in discussione nelle riunioni degli organi sociali,...).

## 4.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

### 4.3.1 Principi generali

1. Non è ammesso l'utilizzo di informazioni riservate in violazione di obblighi fiduciari contratti con i clienti, con gli intermediari convenzionati, o con i professionisti (es. notai, procuratori) al fine di realizzare un profitto personale o per la Società.
2. Durante tutto il periodo di collaborazione con SAMSIC HR ITALIA S.p.A., non è consentita la divulgazione di informazioni riservate a persone che non siano vincolate da rapporti di collaborazione con la Società, fatta eccezione per i casi in cui le suddette informazioni siano indispensabili allo svolgimento delle attività per conto della Società stessa e comunque dopo preventiva autorizzazione del terzo dante causa.
3. Il Presidente e i vertici aziendali possono ricevere informazioni riservate e comunicarle ai "Soggetti", valutandone l'opportunità, senza restrizioni o limitazioni.
4. L'Organismo di Vigilanza, su indicazione del Presidente e dei vertici aziendali, tiene una lista aggiornata dei dipendenti in possesso delle informazioni riservate di cui alla Premessa in quanto coinvolti in progetti finanziari e/o di riorganizzazione aziendale. La lista deve contenere, accanto ad ogni nominativo, la descrizione sommaria dell'operazione e la data da cui l'informazione è resa nota al nominativo. La consultazione della lista è riservata al Presidente ed all'Alta Direzione.
5. I supporti (cartacei, magnetici o altro) sui quali sono conservate informazioni riservate devono essere custoditi in ambiente protetto ed inaccessibile a soggetti cui le medesime informazioni non competono; in particolare, i supporti cartacei devono essere custoditi in strutture (armadi, cassette, ecc.) dotate di serratura, la cui chiave sia in possesso dei soli soggetti autorizzati alla conoscenza delle informazioni. L'accesso ai supporti magnetici/informatici deve essere protetto da password, di cui i soli soggetti interessati sono a conoscenza.
6. Qualsiasi analisi, studio, relazione ed altro materiale non pubblico realizzato o utilizzato per conto di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. è, e resta, di proprietà della Società; anche dopo la cessazione del rapporto di collaborazione, detto materiale non può essere divulgato o comunicato a terzi senza il consenso della Società.
7. Prima della cessazione del rapporto di collaborazione con SAMSIC HR ITALIA S.p.A., i "Soggetti" sono tenuti a restituire alla Società supporti contenenti informazioni riservate (in qualsiasi forma esse siano registrate) e tutte le chiavi di accesso (logiche e/o fisiche) ai medesimi, di cui

- sono in possesso e a non trattenerne alcuna copia. I “Soggetti” firmano specifica dichiarazione di avvenuta restituzione in quanto previsto sopra.
8. E’ fatto divieto ai “Soggetti” di comunicare la propria password di accesso ai sistemi ed alla rete informatica di SAMSIC HR ITALIA S.p.A.
  9. I “Soggetti” devono rispettare la normativa interna sulla sicurezza informatica.
  10. I “Soggetti” sono tenuti a limitare il numero di copie di documenti riservati.
  11. I “Soggetti” sono tenuti a non mostrare i documenti riservati in locali ad accesso pubblico quali ascensori, sale d’attesa, ecc.
  12. I “Soggetti” devono prestare la massima attenzione a non abbandonare i documenti riservati sulle scrivanie o all’interno di sale riunioni o comunque laddove soggetti non autorizzati potrebbero prenderne visione.
  13. I “Soggetti” sono tenuti ad evitare discussioni che possano comportare la divulgazione di informazioni riservate in luoghi ad alta frequentazione quali, ad esempio, ascensori, ristoranti, mezzi di trasporto.
  14. I “Soggetti” (amministratori e sindaci) che detengono documenti in ordine alle materie oggetto di trattazione nelle riunioni degli organi sociali di SAMSIC HR ITALIA S.p.A, devono garantire la riservatezza di tali documenti ed evitare che ad essi possano accedere soggetti non autorizzati.
  15. I “Soggetti” non possono utilizzare informazioni riservate per effettuare operazioni anche per interposta persona.

#### **4.3.2 Gestione della liquidità e della finanza di proprietà**

L’organo amministrativo definisce gli indirizzi strategici per la gestione degli investimenti.

#### **4.3.3 Attività di direzione e coordinamento**

Eventuali informazioni privilegiate che fossero in possesso del management della Società, non possono essere utilizzate a vantaggio della Società stessa.

#### **4.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI**

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni).

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>Rapporti commerciali con società quotate</b>	<b>abuso di informazioni privilegiate - artt. 184 e 187 bis TUF</b>	<b>Commerciale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Commerciale</li> <li>- IT</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>Accessi non autorizzati a banche dati di società quotate</b>	<b>aggiotaggio (artt. 2637 c.c.), abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (artt. 184, 185, 187 bis, 187 ter TUF)</b>	<b>Commerciale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- IT</li> <li>- Commerciale</li> </ul>

## 5. REATI CON FINALITA' EVERSIVE E DI TERRORISMO

### 5.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/01

L'art. 3 della Legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha ratificato e dato esecuzione in Italia alla Convenzione Internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999, introducendo l'art. 25 *quater* al Decreto.

#### DELITTI PREVISTI DAL CODICE PENALE

##### Associazioni sovversive (art. 270 cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque nel territorio dello Stato promuova, costituisca, organizzi o diriga associazioni dirette a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere violentemente una classe sociale o, comunque, a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero, infine, aventi come scopo la soppressione violenta di ogni ordinamento politico e giuridico della società.

##### Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza siano rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale.

##### Assistenza agli associati (art. 270-ter cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate nei precedenti articoli 270 e 270-bis cod. pen.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

##### Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

##### Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies cod. pen.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestri o comunque fornisca istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

##### Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies cod. pen.)

Si configurano come attuate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possano arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e siano compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture pubbliche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

*Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenti alla vita o alla incolumità di una persona.

Il reato è aggravato nel caso in cui dall'attentato alla incolumità di una persona derivi una lesione gravissima o la morte della persona ovvero nel caso in cui l'atto sia rivolto contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.

*Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

*Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona. Il reato è aggravato alla morte, voluta o non voluta, del sequestrato.

*Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 302 cod. pen.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione. Costituiscono circostanze attenuanti i casi in cui l'istigazione non risulti accolta oppure, se accolta, il delitto non risulti comunque commesso.

*Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante associazione (artt. 304 e 305 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano rispettivamente nei confronti di chiunque si accordi ovvero si associ al fine di commettere uno dei delitti di cui al precedente punto (art. 302 cod. pen.).

*Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 cod. pen.)*

Tali ipotesi di reato si configurano nei confronti di (i) chiunque promuova, costituisca, organizzi una banda armata al fine di per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302 del cod. pen. ovvero (ii) nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dia rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda, ai sensi degli articoli 305 e 306 cod. pen.

**DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO O EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO PREVISTI DALLE LEGGI SPECIALI**

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell'osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

Tra le disposizioni di cui sopra, va ricordato l'art. 1 della L. 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'Ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo, sono contenute nella L. 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella L. 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

### 3. DELITTI CON FINALITA' DI TERRORISMO POSTI IN ESSERE IN VIOLAZIONE DELL'ART. 2 DELLA CONVENZIONE DI NEW YORK DEL 9 DICEMBRE 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere:

(a) un atto che costituisca reato ai sensi di e come definito in uno dei trattati elencati nell'allegato; ovvero

(b) qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto descritto alle lettere (a) e (b).

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

(a) prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;

(b) organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;

(c) contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:

(i) deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità

implichino la commissione del reato; o

(ii) deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla norma ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antiggiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile. Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Ciò detto, per poter configurare una condotta criminosa integrativa del reato di terrorismo, è necessario che l'agente abbia coscienza del fatto che l'associazione alla quale concede il finanziamento si prefigga fini di terrorismo o di eversione e che abbia l'intento di favorirne l'attività. Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Per i Reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 1000 quote e dunque, considerato che l'importo di una quota può variare da circa Euro 258 a circa Euro 1549, la sanzione pecuniaria può raggiungere la cifra di circa Euro 1,5 milioni. Per la commissione di tali reati inoltre potranno essere applicate all'ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2 del Decreto per una durata non inferiore ad un anno, oltre che l'interdizione definitiva all'esercizio dell'attività di cui all'art. 16, comma 3 del Decreto.

## 5.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI CON FINALITA' EVERSIVE E DI TERRORISMO

Le aree sensibili nell'ambito dei reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, in considerazione dell'attuale operatività di SAMSIC HR ITALIA S.p.a., sono le seguenti:

- **Creazione di fondi non giustificati** per finanziare direttamente o indirettamente associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità o di eversione dell'ordine democratico (esempi di fondi non giustificati sono provviste economiche ottenute attraverso consulenze, donazioni ovvero fatturazioni fittizie).

## 5.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La società si impegna a:

- non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- non partecipare alle associazioni del punto precedente;
- finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

## 5.3 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni);
- procedura aziendale che disciplina la gestione dei processi di contabilità e bilancio

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>Creazione di fondi non giustificati</b></p>	<p>Astrattamente tutti i reati elencati nel punto 5.1 sono ipotizzabili tuttavia concretamente tutti i reati sono difficilmente realizzabili.</p>	<p><b>Amministrativo</b> (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili of extra contabili, bilancio, controllo di gestione)</p> <p><b>Finanziario</b> (predisposizione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni patrimoniali in occasione dell'effettuazione di operazioni straordinarie)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– AD</li> <li>– Contabilità</li> <li>– Amministrazione</li> </ul>

## 6. REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO:

### 6.1 I REATI DI CUI ALL'ART. 25 SEPTIES DEL D.LGS N. 231/2001

La Legge 123/07 ha introdotto l'art. 25 *septies* del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ('Decreto'), articolo in seguito sostituito dall'art. 300 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, che prevede la responsabilità degli enti (sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici non economici e quelli che svolgono funzioni di rilievo costituzionale) per i reati di **omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime**, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Tale articolo stabilisce:

1. *In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

2. *Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

3. *In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.*

#### **Il reato di omicidio colposo (art. 589 cod. pen.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagioni la morte di una persona.

Ai fini della integrazione del reato, non sono richieste la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la **mera negligenza, imprudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza, da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline** (art. 43 cod. pen.).

#### **Il reato di lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 cod. pen.)**

Il reato si configura nel caso in cui si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, cod. pen.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, cod. pen.).

Anche ai fini della configurabilità del reato di lesioni colpose, non è necessario che il soggetto agente abbia agito con coscienza e volontà di cagionare l'evento lesivo, essendo sufficiente la mera negligenza, imprudenza o imperizia dello stesso, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 cod. pen.).

### **I casi di cui all'art. 55, comma 2 del TU SSL**

1. *E' punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:*

*a) che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell'articolo 28 e che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte;*

*b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall'articolo 34;*

2. *Nei casi previsti al comma 1, lettera a), si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se la violazione e' commessa:*

*a) nelle aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f);*

*b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all'articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;*

*c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.*

I reati sopra richiamati rilevano, ai fini del Decreto, unicamente nel caso in cui sia ascrivibile al soggetto agente, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, la c.d. "colpa specifica", consistente nella violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene ed alla salute sul lavoro.

Atteso che, in forza di tale circostanza, assume rilevanza la legislazione prevenzionistica vigente, ai fini della presente Parte Speciale è stata considerata, in particolare, la normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008, portante attuazione della delega di cui all'art. 1 L. n. 123/2007 (cd. "Testo Unico" anche 'TU'). In particolare, la disposizione di cui all'art. 30 del TU ha costituito il parametro di riferimento con cui SAMSIC HR ITALIA S.p.A. si è misurata sia nell'attività preparatoria sia nella fase redazionale del Modello. Come noto, infatti, l'art. 30 indica con chiarezza quali sono i requisiti e gli obblighi normativi da adempiere e regolamentare nel Modello.

## **6.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E SULLA TUTELA DELL'IGIENE E DELLA SALUTE SUL LAVORO**

Le aree sensibili nell'ambito di tali reati, in considerazione dell'attuale operatività di SAMSIC HR ITALIA S.p.A. sono le seguenti:

- **Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** con riferimento al reato di cui agli artt. 589 e 590 c.p. (*Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime*) nel caso in cui la società ometta deliberatamente di adempiere alle prescrizioni in materia.
- **Somministrazione di lavoro:** il rischio è da considerarsi elevato con particolare riferimento ai casi in cui i lavoratori somministrati vengono destinati a lavorare presso determinati settori (agricoltura, metalmeccanico, chimico, etc.,...)

**Sussiste il rischio** della commissione dei delitti di omicidio e lesioni colpose.

Stante la rilevanza dei reati in oggetto si ritiene opportuno un approfondimento delle definizioni e degli obblighi legislativi.

❖ **La peculiarità della disciplina:**

Per una corretta analisi dei principi generali di comportamento, appare opportuna una breve premessa.

Il 25 agosto 2007 è entrato in vigore l'art. 25-septies del D.Lgs. 231/01 introdotto dalla legge **123 del 3 agosto 2007**.

Con tale intervento sono stati inclusi tra i reati presupposto per l'applicazione del D.Lgs. 231/01 anche **l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro**.

**Successivamente, dapprima il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08) e poi il D.Lgs. 106/09 (c.d. decreto correttivo), hanno modificato il quadro normativo di riferimento.**

L'impatto di tale intervento normativo è senz'altro considerevole per una serie di fattori:

1) per la prima volta è prevista la punibilità degli enti (tra l'altro anche con sanzioni interdittive) per delitti perseguibili a titolo colposo – sino ad oggi tutti i reati presupposto prevedevano la sussistenza del dolo (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa);

2) la nuova norma amplia di molto la platea delle imprese per cui diviene pressoché indispensabile adottare un Modello Organizzativo. Infatti, tutte le imprese soggiacciono alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Ovviamente, maggior impatto si avrà per quegli enti che, per la tipologia di lavorazioni, presentano un maggior rischio di infortuni (si pensi, ad esempio, alle industrie, alle imprese edili, alla logistica ecc.);

3) estrema estensione delle aree di rischio da analizzare.

Infatti, per come è formulata la norma, qualsiasi violazione delle numerosissime disposizioni in tema di sicurezza sul lavoro che comporti in concreto un infortunio grave può comportare l'applicazione del Decreto.

La responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/01 di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. in caso di commissione dei reati di omicidio colposo ex art. 589 c.p. e lesioni personali colpose ex art. 590, co. 3, c.p. è ravvisabile solo se gli illeciti penali sopra indicati sono commessi:

- da dipendenti o soggetti di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. investiti di rappresentanza, amministrazione o direzione;
- in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (D. Lgs. 81/08);
- nell'interesse o a vantaggio di SAMSIC HR ITALIA

Una delle principali questioni ermeneutiche poste dall'introduzione dei modelli di organizzazione nel sistema della responsabilità degli enti è se gli stessi si limitino a contemplare (e, talora, razionalizzare) obblighi già altrimenti imposti all'ente dall'ordinamento giuridico o se diversamente impongano obblighi di nuovo conio.

Deve senz'altro ritenersi che il modello organizzativo delineato dal d.lgs. n. 231 è aggiuntivo e non sostitutivo del sistema di cautele vigente nel diritto penale del lavoro.

La normativa lavoristica disciplina, infatti, varie e complesse procedure intese a conseguire l'obiettivo di garantire il maggior livello di sicurezza nei luoghi di lavoro e ciascuno dei passaggi intermedi di tali procedimenti costituisce oggetto di un obbligo distintamente sanzionato.

Il documento di valutazione dei rischi e le figure analoghe di protocolli di prevenzione presenti nella legislazione penale antinfortunistica, inoltre, sono intesi a garantire la salute dei lavoratori e la sicurezza dei luoghi di lavoro mediante la valutazione e la neutralizzazione dei rischi derivanti dai processi produttivi adottati all'interno dell'impresa.

**I *compliance programs*, invece, oltre a costituire per l'ente solo un onere e non già un obbligo non intendono evitare la verifica di infortuni sul lavoro mediante la neutralizzazione delle fonti di rischio nel processo produttivo, bensì mediante l'enucleazione di un sistema di regole di diligenza, esigibile dalla persona giuridica nel suo insieme, che eviti condotte attive od omissive da cui possano derivare infortuni sul lavoro.**

Nel sistema del diritto punitivo degli enti, infatti, il reato non rileva in sé (se non quale presupposto della responsabilità dell'ente), ma è considerato sintomo di una disorganizzata e lacunosa gestione aziendale e la colpevolezza viene integrata dalla mancata adozione di misure di prevenzione dei reati oppure dall'aver apprestato misure inadeguate (D'ARCANGELO).

La valutazione del rischio secondo il paradigma del T.U. e l'osservanza delle regole di prevenzione degli infortuni sul lavoro dettate nel diritto penale delle persone fisiche è, pertanto, certamente funzionale all'effettiva esecuzione di un adeguato modello organizzativo ma non esaurisce le ulteriori condizioni perché sia adottato un adeguato *compliance program* ai sensi del d.lg. n. 231.

Invero, il dovere di organizzazione dell'ente si distingue dalla regola cautelare in quanto non è funzionale alla prevenzione di uno specifico evento, ma è finalizzato a regolare le posizioni individuali nel contesto dell'impresa e a progettare le modalità di gestione del rischio e di assunzione delle determinazioni e dei presidi atti a contenere il rischio-reato. **Il dovere di organizzazione rappresenta dunque, nel contesto della sicurezza sul lavoro, uno dei presupposti dell'esistenza e della creazione delle regole cautelari dirette alle persone fisiche** (MANCINI).

Occorre al riguardo considerare che il complesso della legislazione in materia antinfortunistica è costituito da una serie di disposizioni normative finalizzate a "organizzare" l'attività lavorativa, imponendo regole e cautele dettagliate volte a prevenire il possibile verificarsi di incidenti sui luoghi di lavoro o l'insorgere di patologie derivanti dallo svolgimento di attività lavorative.

**Ad esempio, l'obiettivo perseguito già dal d.lg. n. 81/08 è quello di attuare una tutela dei lavoratori dagli infortuni attraverso un'organizzazione sistematica e**

---

**procedimentalizzata degli obblighi di prevenzione dei rischi e l'adozione degli strumenti volti alla loro minimizzazione.**

Il perseguimento di tale obiettivo viene concretamente attuato con modalità analoghe a quelle seguite ai fini dell'adozione dei modelli organizzativi, ossia attraverso il *risk assessment* (finalizzato ad operare una valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori in relazione alla tipologia dell'attività svolta) ed il *risk management* (selezione delle misure preventive che rappresentano per l'appunto le regole cautelari cui i soggetti dell'impresa devono attenersi).

Nella logica di individuare una *best practice*, si ritiene allora che i due modelli di "prevenzione" - quello ex d.lg. n. 231 e quelli derivanti da altre normative in materia antinfortunistica, come il documento di valutazione dei rischi - rispondano a due filosofie normative diverse e siano pertanto da considerarsi in modo distinto, pur dovendosi integrare e richiamare reciprocamente (MANCINI).

La costruzione l'implementazione dei modelli organizzativi per le finalità di cui al d.lg. n. 231 deve dunque tener conto della preesistenza di un complesso di disposizioni normative, regolamentari ed interne volte alle medesime finalità di prevenzione di eventi lesivi, che dovrà essere necessariamente tenuto in considerazione per la creazione di un sistema organizzativo coerente, adeguato e concretamente rispondente alle indicazioni legislative.

Per la realizzazione della presente parte speciale si farà riferimento anche alla **sentenza pronunciata lo scorso 26 ottobre 2009 dal Giudice presso il Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Molfetta.**

*<<Ebbene, leggendo le pagine, a partire da quella n. 76, che si occupano dei reati di cui all'art. 25 septies nel modello adottato dalla (X), si apprezza **una gravissima lacuna, che attiene proprio a situazioni di rischio come quella verificatasi nella vicenda penale in discussione.***

*Il sistema predisposto nel documento non prende in considerazione i rischi derivanti dai contatti che la società può avere seguendo le stesse modalità decisionali ed esecutive che hanno portato alla verifica degli eventi letali nel caso in esame.*

***L'impianto del modello non considera che, allorquando non siano coinvolti soggetti dipendenti della (X), sia necessario adottare in ogni modo cautele e regole per evitare che dipendenti di terzi possano subire lesioni o perdere la vita per infrazioni commesse dai loro datori di lavoro nel movimentare, nel gestire o nel trattare mezzi di trasporto contenenti sostanze pericolose, anche se rimaste in via residuale, gestite dalla stessa società di trasporto.***

***E' chiaro che il controllo dei rischi non può esaurirsi nell'ambito della struttura organizzativa ed aziendale della società in questione, ma deve essere esteso anche all'osservanza delle medesime regole da parte dei soggetti che entrano, direttamente o indirettamente, in contatto con le sostanze chimiche, detenute proprio nei mezzi di trasporto gestiti dalla (X).***

***L'anello debole della catena operativa che ha portato agli eventi tragici non è chiaramente analizzato e di conseguenza la fragilità del sistema manifestatasi in tutta evidenza nel caso in esame non è stata scardinata debitamente nel modello presente in atti. Nella fattispecie che ci occupa, infatti, l'inosservanza delle regole, tecniche e sociali, di tipo***

*antifortunistico presso la (W) si è sovrapposta alle responsabilità colpose degli operatori della (X), che hanno permesso l'affidamento del pericoloso lavoro a quella inadeguata società per il tramite della (Y).*

*Vista l'impostazione del depositato modello organizzativo e gestionale verso uno schema essenzialmente ed esclusivamente diretto a prevenire infortuni dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel proprio ambiente, deve constatarsi che nel medesimo atto non sia stata prevista alcuna specifica procedura per assicurare il passaggio di informazioni sui rischi dei prodotti pericolosi nelle relazioni commerciali con altre società che potrebbero essere chiamate, anche per il tramite di altri affidatari, ad operare servizi di qualunque genere nell'interesse della medesima società. Non risulta attivata alcuna procedura standard di tipo decisionale per una corretta individuazione di soggetti giuridici esterni in grado di assicurare, sul piano negoziale, imprenditoriale e legale, tutti i tipi di servizi nel settore specialistico della chimica, al fine di evitare pregiudizi ai dipendenti di tali terzi in luoghi di lavoro non direttamente controllati dalla (X). Non consta nemmeno la basilare previsione di protocolli operativi atti a garantire una attività di controllo preventivo dell'esistenza dei presidi antifortunistici e del loro corretto uso negli impianti aziendali di terzi, i cui dipendenti possono essere sollecitati a prestare attività rischiose a favore della (X) nel settore chimico. Non risulta neanche la previsione di strumenti atti a garantire simili risultati di generale sicurezza sul lavoro, ad esempio con l'obbligo di inserimento di clausole contenenti sanzioni contrattuali a carico di terzi che potrebbero essere inadempienti rispetto agli obiettivi comuni prefissi oppure con l'adozione negoziale di poteri ispettivi sull'andamento delle attività nelle aziende esterne, onde verificare direttamente l'osservanza delle norme di prevenzione, specificamente concernenti il lavoro affidato.*

*Difettano, per un verso, una specifica responsabilizzazione per tali importanti profili e, per altro verso, l'identificazione puntuale dei soggetti deputati al rispetto di regole precauzionali e dunque assoggettabili a sanzioni disciplinari da parte dell'organismo di vigilanza.*

*Non appare ultroneo osservare che la particolare posizione della (X) nel settore chimico nazionale imponeva una trattazione approfondita dei temi della prevenzione sul lavoro, dovendosi segnalare che al contenuto tipico di un modello organizzativo e gestionale, finalizzato alla prevenzione del rischio generico, doveva essere affiancata la disamina della gestione del rischio specifico legato al peculiare ramo sensibile d'impresa.*

*Ciò deve avvenire soprattutto, come accaduto nella specie, allorché il modello venga adottato sulla base di una esperienza negativa che ha messo in luce le larghe maglie esistenti nella tutela dei beni giuridici in esame.*

*Da quanto esposto discende l'inidoneità del depositato modello organizzativo e gestionale a prevenire reati della stessa origine di quelli per cui si procede>>.*

**Sulla base di queste considerazioni, occorre differenziare i dipendenti di SAMSIC HR ITALIA S.p.A. dei lavoratori somministrati.**

I dipendenti di SAMSIC HR ITALIA S.p.A. ricoprono tutti un lavoro di ufficio, pertanto il rischio può ritenersi basso.

Per quanto riguarda i lavoratori somministrati invece, e soprattutto per quelli che ricoprono lavori in particolari settori quali agricoltura, metalmeccanico, chimico,... il rischio è più consistente.

La normativa della sicurezza sul lavoro nel caso specifico della somministrazione di lavoro è priva di ogni ambiguità: il somministratore deve informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso

delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti.

**La stessa legge prevede che il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo debba essere adempiuto dall'utilizzatore.** Diverse circolari ribadiscono a loro volte la stessa regola: è fatto obbligo al somministratore di informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro, nonché di addestrar loro all'uso delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività. Il somministratore può, tuttavia, liberarsi di tal obbligo, trasferendolo all'utilizzatore e facendo indicazione di tale trasferta nel contratto con il lavoratore, **ciò che fa la SAMSIC HR ITALIA con tutti suoi clienti utilizzatori.**

Tuttavia, una sentenza della corte di cassazione fondata **sull'art. 2087 c.c.** ha ritenuto sussistere in capo al somministratore **un obbligo generale di adottare**, nell'esercizio dell'impresa, **tutte le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.**

Secondo tale orientamento è ipotizzabile una responsabilità del somministratore anche in presenza di una clausola contrattuale che trasferisce all'utilizzatore tutti gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro, è *“sufficiente che l'evento dannoso si sia verificato a causa della violazione [dell'art. 2087 c.c.](#), che fa carico all'imprenditore di adottare, nell'esercizio dell'impresa, tutte le misure che sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori”.* (Cassazione n. 42309/2014).

Al fine di assicurarsi dell'assenza di rischi per i suoi lavoratori somministrati, SAMSIC HR ITALIA richiede a tutti i suoi clienti utilizzatori di compilare una scheda attestante la corretta valutazione dei rischi. L'utilizzatore deve trasmettere tale scheda ad SAMSIC HR ITALIA che verifica, così, la sicurezza dei lavoratori somministrati.

### **Le norme del D.Lgs. 81/2015 che attualmente disciplinano la somministrazione di lavoro dal punto di vista degli obblighi di salute e sicurezza**

#### **Ripartizione degli obblighi prevenzionistici**

Come si è già avuto modo di accennare, la norma che attualmente regola la ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra somministratore e utilizzatore è oggi contenuta nell'**articolo 35 comma 4 del D.Lgs.81/2015 (“Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarietà”)**, il quale prevede che:

**“Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.**

**Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore.**

**L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.”**

Dal punto di vista della ripartizione degli obblighi prevenzionistici tra somministratore e utilizzatore, può essere utile - solo per una valutazione generale, essendo le norme di seguito riportate non più in vigore - un raffronto con il regime normativo previgente ormai abrogato (che era contenuto nell'articolo 3 c. 5 del Testo unico di salute e sicurezza), il quale in precedenza disponeva quanto segue:

*“Nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro di cui agli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione di cui al presente decreto sono a carico dell’utilizzatore”.*

Il rinvio operato dalla norma all’articolo 23 c.5 del decreto 276/2003 (*“fermo restando quanto specificamente previsto dal comma 5 dell’articolo 23 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003”*) faceva riferimento alla previsione secondo cui *“il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore; in tale caso ne va fatta indicazione nel contratto con il lavoratore.*

*Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l’utilizzatore ne informa il lavoratore conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L’utilizzatore osserva altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi.”*

#### Divieto di avvalersi del contratto di somministrazione per ragioni collegate alla salute e sicurezza

Anche con il nuovo decreto, il **contratto di somministrazione** di lavoro continua ad essere **“vietato [...] da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.”** (Art. 32 c.1 lett.d) D.Lgs.81/2015).

#### Contenuti necessari del contratto di somministrazione collegati alla salute e sicurezza

Tale contratto, inoltre, deve anche contenere, tra gli altri elementi necessari, **“l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate”** (Art. 33 c.1 lett.c) D.Lgs.81/2015).

Allorché poi questi ultimi due requisiti (il divieto di cui sopra e i contenuti necessari del contratto) - riguardanti le tutele di salute e sicurezza sul lavoro - vengano disattesi, è previsto quanto segue: **“quando la somministrazione di lavoro avvenga al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli articoli 31, commi 1 e 2, 32 e 33, comma 1, lettere a), b), c) e d), il lavoratore può chiedere, anche soltanto nei confronti dell’utilizzatore, la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di quest’ultimo, con effetto dall’inizio della somministrazione”** (tranne che nella pubblica amministrazione). Tale eventuale rimedio si aggiunge peraltro ad una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 40).

Nell’eventualità che il lavoratore avanzi la richiesta di cui sopra, **“tutti gli atti compiuti o ricevuti dal somministratore nella costituzione o nella gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti o ricevuti dal soggetto che ha effettivamente utilizzato la prestazione.”** (Art. 38 c. 2, 3 e 4 D.Lgs.81/2015).

Sentenze recenti in materia di somministrazione di lavoro:

**Cassazione Penale, Sez. IV, 21 maggio 2015 n. 21304**

All'amministratore di una s.p.a., imputato per omicidio colposo in danno di una lavoratrice, erano state contestate *“le condotte consistite: 1) nella mancata formazione e informazione della lavoratrice sui rischi inerenti l'utilizzo degli strumenti di lavoro (in particolare dei transpallet utilizzati per il trasporto merci) in uso presso la società utilizzatrice dell'opera della MG.A. [la lavoratrice, n.d.r.]; 2) nell'adozione di inadeguate procedure di movimentazione delle merci (con la conseguenza che, nel caso di specie, la lavoratrice era stata adibita al trasporto di un liquido che, per peso e caratteristiche dei contenitori, non permetteva un corretto bilanciamento e non garantiva la stabilità del carico); 3) nell'utilizzo del transpallet su una pavimentazione irregolare con dislivelli e pendenza media del 4%; 4) nella mancata valutazione dei rischi connessi alle descritte operazioni lavorative: condizione che non avrebbe neppure consentito la somministrazione di manodopera, ai sensi dell'art. 20, co. 5, lett. e), d.lgs. n. 276/2003, nella specie stipulata dalla società Q. s.p.a. senza verificare l'esistenza di alcun documento di valutazione dei rischi per l'unità produttiva cui l'MG.A. era stata addetta.”*

In termini di dinamica dell'evento, la lavoratrice, nel trasportare a mezzo di un transpallet una cisterna contenente sapone liquido del peso di 750 kg, era stata travolta e schiacciata dal contenitore trasportato caduto dal transpallet, decedendo.

In primo grado il GUP presso il Tribunale ha dichiarato non doversi procedere in quanto *“in ragione delle dimensioni e dell'organizzazione della Q. s.p.a. il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante non aveva avuto alcun ruolo nella stipulazione del contratto di somministrazione delle prestazioni della lavoratrice, la cui gestione era stata integralmente affidata ai responsabili commerciali di filiale.*

*Sotto altro profilo” - secondo il Tribunale - “nessun rimprovero per l'omessa formazione della dipendente o per l'adozione di inadeguate procedure di lavoro poteva essere sollevato nei confronti dell'imputato, tenuto conto che la società somministratrice non aveva alcun obbligo formativo e informativo nei confronti della lavoratrice somministrata avendone contrattualmente trasferito i corrispondenti oneri (ai sensi dell'art. 23 d.lgs. n. 276/2003) alla società destinataria delle prestazioni.*

*Quanto alla mancata verifica dell'esistenza del documento di valutazione dei rischi per l'unità produttiva cui la lavoratrice era stata adibita, il giudice a quo - dopo aver evidenziato l'avvenuta espressa dichiarazione contrattuale della società destinataria delle prestazioni di avere effettuato, in data 31/1/2008, la valutazione dei rischi, ai sensi degli artt. 17, 18, 28 e 36 del d.l. gs. n. 81/2008 - ha rilevato come l'eventuale mancanza del documento o la mancata valutazione dello stesso non potessero in ogni caso costituire la causa del decesso della MG.A., nella specie cagionata in via esclusiva da un'inadeguata formazione e informazione della lavoratrice e dal conseguente utilizzo di una scorretta procedura di lavoro.”*

Il Procuratore della Repubblica ricorre in Cassazione avverso l'assoluzione lamentando il fatto che il Tribunale avrebbe errato nel considerare irrilevante, dal punto di vista causale, l'*“eventuale **mancanza del documento di valutazione dei rischi**, tenuto conto che [...] ai sensi dell'art. 20, co. 5, d.lgs. n. 276/2003 [ora art.32 D.Lgs 81/2015], **il ricorso al contratto di somministrazione di lavoro è precluso per le imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 d.lgs. n. 626/94 (oggi riferito all'art. 28, d.lgs. n. 81/2008): situazione di fatto del tutto coincidente con quella di specie, attesa l'assoluta inidoneità, tanto del documento depositato agli atti del giudizio (privo financo dell'indicazione dell'unità produttiva alla quale farebbe riferimento), quanto della dichiarazione meramente formale, emessa in sede contrattuale dalla società destinataria dell'opera della lavoratrice, di aver effettuato la valutazione dei rischi.”***

La Cassazione dichiara fondato il ricorso e annulla la impugnata sentenza con rinvio al Tribunale per un nuovo esame.

**Cassazione Penale, Sez. IV, 9 giugno 2011 n. 23314**

Il legale rappresentante della S. s.p.a., fornitrice di lavoro temporaneo, viene ritenuto in primo grado responsabile di un infortunio sul lavoro occorso al lavoratore D.M., *“il quale, dipendente, secondo la contestazione, della società sopra indicata, mentre lavorava in virtù del contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo con la mansione di carrellista presso lo stabilimento C. spa, durante le operazioni di spostamento di alcuni bancali, riportava fratture varie con prognosi iniziale di gg. 30 e successivamente superiore a gg. 40. All'imputato, nella qualità di datore di lavoro del D., era stato contestato di avere omesso di fornire al dipendente una **formazione adeguata alle specifiche mansioni di carrellista**, espressamente indicata nel contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo tra la S. e la C.*

*La sentenza argomentava la responsabilità dell'imputato proprio attraverso la constatazione, fondata sulla valutazione tecnica degli ispettori della S., del fatto che il D. non aveva adottato le procedure di sicurezza da considerarsi “scontate” per qualsiasi carrellista e comunque riportate in tutti i manuali d'uso dei carrelli che impongono di muovere il mezzo sempre con le forche abbassate fino ad un'altezza dal suolo di cm 20.”*

L'imputato ricorre in Cassazione ma poiché tale ricorso contiene delle censure in ordine alla valutazione delle prove, esso viene qualificato dalla Corte come appello e pertanto ne viene disposta la trasmissione degli atti alla Corte di merito competente.

#### ❖ Considerazioni in ordine alla effettività e validità della delega di funzioni

Il D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro) ha recepito l'orientamento giurisprudenziale dominante in tema di EFFICACIA DELLA DELEGA DI FUNZIONI.

Nello specifico, l'art. 16 ha previsto:

*“1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:*

- a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;*
- b) che il delegato possenga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;*
- d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.*
- e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto*

*2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.*

*3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L'obbligo di cui al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'art. 30, comma 4.*

*3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”.*

Allo stato, SAMSIC HR ITALIA ha deciso di non nominare un delegato ex. art. 16 D.lgs 81/08 riservandosi tale possibilità nel caso in cui il core business dell'azienda abbia ad oggetto settori particolarmente a rischio.

## DEFINIZIONI:

Ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008 si intendono per:

- lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari;
- lavoratore somministrato: lavoratore assunto con un contratto di lavoro definito dall'articolo 30 del D.lgs 81/2015;
- datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- dirigente: la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (anche chi di fatto eserciti ex art. 299 D.Lgs. 81/08 tali funzioni);
- preposto: la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa (anche chi di fatto eserciti ex art. 299 D.Lgs. 81/08 tali funzioni);
- responsabile del servizio di prevenzione e protezione: la persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del Decreto designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- medico competente: medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
- rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
- sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa;
- prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.

### 6.3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO:

La disciplina prevede l'organizzazione di diversi soggetti chiamati ad operare in materia, tendendo a realizzare un modello di relazioni industriali di tipo partecipativo sui temi della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Tali soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, fattispecie di reato in oggetto, ed in particolare violino principi e procedure riportati nel presente capitolo.

Conseguentemente, si prevede l'espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;
- assicurare il regolare funzionamento della Società, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno.

In particolare, il datore di lavoro che esercita le attività di cui all'articolo 3 del d.lgs. n. 81/2008, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, ai sensi dello stesso decreto legislativo:

- a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- m) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
- n) elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- o) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- p) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- q) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
- r) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- s) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- t) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
- u) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

Il datore di lavoro deve altresì comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; e vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Sempre ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 81 del 2008, lo stesso datore fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;

d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;

e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Si precisa altresì che il D.Lgs. 81/2008 (Art. 20) pone anche taluni **obblighi a carico dei lavoratori**, legati soprattutto alla tipologia e pericolosità dell'azienda d'appartenenza.

Ogni lavoratore, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

Ogni lavoratore deve, in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e imminente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

#### ❖ **principi comportamentali di riferimento per ogni specifica area di rischio**

##### **- UTILIZZO VIDEOTERMINALI:**

La Società ha adottato idonee precauzioni per il corretto utilizzo sistematico o abituale di un videoterminale, con particolare riferimento agli aspetti ergonomici e sanitari ad esso connessi, al fine di prevenire l'insorgenza dei disturbi muscolo - scheletrici e dell'affaticamento visivo.

Nel caso di lavoratori videoterminalisti (ovvero che utilizzano un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale per VENTI ORE SETTIMANALI o più), è stato

ottemperato all'obbligo della **SORVEGLIANZA SANITARIA** con la conseguente nomina del **MEDICO COMPETENTE**.

I lavoratori videoterminalisti vengono sottoposti a visita medica:

- prima di essere adibiti al videoterminale;
- con cadenza biennale, per quelli considerati come idonei con prescrizioni e per quelli che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età;
- con cadenza quinquennale, per quelli giudicati idonei senza prescrizioni all'esito della visita di controllo preventiva.

### **-APPALTI:**

Ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08, in fase di apertura di nuovi rapporti contrattuali con terzi, la Società è tenuta alla valutazione dei rischi da interferenze

⇒ **Nel caso in cui SAMSIC HR ITALIA S.p.A. ricopra l'incarico di**

**È stata introdotta una procedura che prevede l'immediata comunicazione al R.S.P.P. dell'acquisizione di nuovi appalti ovvero di utilizzo di particolari strutture**

**Indispensabile a tal proposito anche la trasmissione allo stesso R.S.P.P. dei D.U.V.R.I. che dovranno essere richiesti ad ogni committente.**

Il R.S.P.P. a seguito di tale comunicazione, valuta i necessari adempimenti da attuare (ad es. nuovi rischi connessi alla tipologia dell'appalto con obbligo di eventuali comunicazioni al medico competente per ogni valutazione in merito alle visite necessarie o all'utilizzo di particolari DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE).

Quale impresa esecutrice, SAMSIC HR ITALIA S.p.a. collabora con il committente (sul quale incombe l'obbligo di redigerlo) alla predisposizione del D.U.V.R.I. evidenziando possibili rischi in capo al proprio personale durante le attività previste da ogni singolo appalto.

⇒ **Nel caso in cui SAMSIC HR ITALIA S.P.A. ricopra l'incarico di committente:**

Nello stesso tempo, SAMSIC HR ITALIA S.p.a. predispone di volta in volta un proprio D.U.V.R.I. sulla base delle informazioni acquisite dai soggetti appaltatori o che hanno in essere un contratto d'opera o di somministrazione con la società.

È stata, pertanto, predisposta una richiesta standard di tutte le informazioni utili alla redazione di tale documento.

### **-ATTUAZIONE DELL'ART. 26 D.LGS. 81/08:**

Il datore di lavoro si è coordinato con il Servizio Prevenzione e Protezione degli appaltatori per la gestione e l'elaborazione dei documenti unici di valutazione dei rischi da interferenza, come previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 81/08 così come modificato dal D.Lgs. 106/09.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera.

### **Eventuali appalti per attività pericolose:**

E' stata introdotta una nuova procedura che dovrà essere rispettata per ogni eventuale appalto avente ad oggetto attività pericolose.

In primo luogo dovrà essere convocata una riunione con i referenti dell'appaltatore e dovranno essere redatti appositi **verbali di sopralluogo, coordinamento prevenzionale e attestazione di consegna delle attrezzature.**

Le procedure - **predisposte in più lingue e, comunque, in un linguaggio comprensibile agli addetti (ricorrendo eventualmente all'utilizzo di immagini)** - dovranno essere consegnate *brevi manu* con attestazione di ricevuta da parte di tutti i dipendenti.

Dovrà altresì essere predisposto **specifico verbale attestante la verifica di comprensione delle procedure** da parte del personale incaricato.

Inoltre, dovranno essere trasmessi a SAMSIC HR ITALIA tutti gli attestati formativi dei dipendenti della stessa cooperativa e la documentazione attestante l'idoneità tecnica

Sono, quindi, necessari **controlli a sorpresa** finalizzati a **verificare il corretto comportamento da parte dei dipendenti dell'appaltatore.**

Un addetto SAMSIC HR ITALIA, pertanto, dovrà effettuare tali **controlli** che dovranno essere necessariamente **tracciati** e le cui **irregolarità** dovranno essere immediatamente **contestate** alla cooperativa.

Si rende, altresì, sempre necessario:

- **INCONTRO PREVENTIVO** con i soggetti referenti dell'appaltatore (datore di lavoro, r.s.p.p., dirigenti e preposti) finalizzato alla condivisione delle procedure nonché a stabilire le modalità attuative di FORMAZIONE SPECIFICA.
- **INTERGRAZIONE DEL D.U.V.R.I.** sulla base di quanto emerso dalle riunioni di coordinamento di cui al punto che precede (verbalizzato e sottoscritto da tutti i partecipanti) SAMSIC HR ITALIA S.p.a. provvederà ad implementare il D.U.V.R.I. –documento in continua evoluzione.

#### **-VALUTAZIONE RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO:**

Sono stati predisposti specifici questionari finalizzati alla gestione del rischio nonché ogni altro adempimento necessario

#### **-RISCHIO ELETTRICO (IMPIANTI ED APPARECCHIATURE):**

Il datore di lavoro ha dedicato un apposito capitolo del **Documento di Valutazione dei Rischi** alla valutazione del rischio elettrico ove, unitamente ad alcune informazioni sugli impianti elettrici e sulle apparecchiature elettriche utilizzate, vengono fornite alcune indicazioni atte a diminuire ulteriormente il livello del rischio elettrico in ufficio.

### **6.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI**

Ai fini della prevenzione dei delitti di omicidio e lesioni colpose conseguenti alla violazione della disciplina del D. Lgs. 81/08, la Società ha posto in essere le seguenti condotte:

- redazione del **Documento di Valutazione dei Rischi**, ai fini dell'art. 28 e 29 del D. Lgs 81/08;
- definizione delle **linee guida (PROCEDURE GENERALI DI CONTROLLO NEI PROCESSI A RISCHIO** **allegate al presente modello 231);**

- formalizzazione del **processo di valutazione dei rischi**, comprendente anche l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione ex D. Lgs. 81/08;
- formalizzazione del **processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione** del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità;
- definizione di specifici **obblighi di formazione ed informazione** dei lavoratori ex artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08.
- adozione di una adeguata procedura di **comunicazione al R.S.P.P.** nei casi di nuovi appalti e/o introduzione di nuovi rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- **piano di emergenza**: è stato adottato per ogni ufficio consentendo di pianificare le operazioni da compiere in caso di emergenza e, laddove si verificassero eventi che potrebbero pregiudicare la salute degli occupanti di un edificio, di limitarne le conseguenze.

Il datore di lavoro ha:

- designato gli addetti all'attuazione delle misure di protezione contenute nel piano di evacuazione;
- informato e formato gli addetti e il personale in ordine alle misure da adottare in situazioni di emergenza e di incendio;
- dotato gli uffici di adeguati estintori nonché di ogni altro sistema di sicurezza idoneo (manichette, ecc.).

- **primo soccorso:**

Il datore di lavoro ha:

- designato il responsabile del primo soccorso che deve essere formato con corsi di istruzione sia pratica che teorica;
- informato e formato gli addetti al primo soccorso;
- garantito la presenza della cassetta di primo soccorso

- **lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento:** redatto apposito documento di valutazione, con relativi programmi di formazione,

#### ❖ **Obbligo di informazione all'Organismo di Vigilanza:**

Al fine di una migliore e completa attuazione della normativa in tema di sicurezza e prevenzione è fatto obbligo ai soggetti referenti per la sicurezza (RSPP, dirigenti e preposti) di segnalare all'Organismo di Vigilanza mediante comunicazione scritta tutti gli eventi accaduti durante l'esecuzione dell'attività lavorativa, gli eventuali interventi delle Autorità in materia di sicurezza e le eventuali prescrizioni comminate all'azienda.

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro</b></p> <p>-</p> <p><b>Somministrazione di lavoro</b></p>	<p><b>Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime</b> - artt. 589 e 590 c.p.</p>	<p><b>Amministrativo</b> (registro e verifica pagamento, fornitori per la sicurezza consulenti per la formazione, medico per le visite periodiche,...)</p> <p><b>Gestione delle risorse umane</b> (assunzione del personale,...)</p> <p><b>Approvvigionamento</b> (verifica corretta messa a disposizione D.P. e L., fornitori in tema di sicurezza, visite mediche,...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Amministrazione</li> <li>- Risorse umane</li> <li>- Sicurezza prevenzione e protezione</li> </ul>

## 7. RICETTAZIONE; RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA

### 7.1 I REATI PREVISTI DALL'ART. 25 OCTIES DEL DECRETO

Il D.Lgs. 231/2007, tramite l'articolo 63 (Modifica a disposizione normative vigenti) statuisce quanto segue.

Dopo l'articolo 25-septies del Decreto Legislativo 8 Giugno 2001, N° 231, è inserito il seguente: "Art. 25-octies (*Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*)

1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.
3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell'UIF, formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Inoltre, in relazione all'art. 52 del D.Lgs.231/07, è previsto che l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano sull'osservanza delle norme in esso contenute ed in particolare:

- a) comunicano, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2;
- b) comunicano, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 di cui hanno notizia;
- c) comunicano, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 di cui hanno notizia;
- d) comunicano, entro trenta giorni, alla UIF le infrazioni alle disposizioni contenute nell'articolo 36 di cui hanno notizia.

**È stato introdotto con l'art. 3 della Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014, l'art. 618-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015).**

L'art. 25 octies del D.lgs. 231/2001 ("Decreto") contiene un riferimento a tre distinte fattispecie di reato di cui al vigente codice penale, e più precisamente:

#### Ricettazione (art. 648 c.p.)

*"1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329.*

2. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità.

3. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.

Il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. ricettatore non abbia partecipato neanche in forma di concorso. Ciò posto, la norma mira ad impedire che dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso, ledano ulteriormente il patrimonio altrui, cioè le cose frutto del reato precedente, per trarne un vantaggio personale.

A tal fine, la condotta tipica comprende tutti gli atti volti a garantire al soggetto agente la disponibilità materiale del denaro e/o delle cose provenienti dal reato presupposto: le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose provenienti da delitto; l'occultamento implica il nascondimento del denaro o delle cose.

Integra inoltre gli estremi di una condotta punibile l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, realizzata anche solo favorendo i contatti tra venditore e acquirente o definendo il prezzo di cessione.

Sotto il profilo dell'elemento la soggettivo del reato, la norma richiede la sussistenza del dolo, nel senso che il soggetto agente dovrà essere a conoscenza della provenienza illecita del danaro o delle cose o, nel caso di dolo eventuale, che il soggetto accetti comunque il rischio della provenienza illecita delle cose e, ciò nonostante, acquisti, riceva, occulti o si intrometta nel favorire queste condotte, con il preciso scopo – parimenti richiesto dalla norma – di trarre per sé o altri un profitto (c.d. *dolo specifico*).

E' importante rilevare che essendo l'ottenimento del profitto oggetto del dolo specifico, non è necessaria la sua effettiva realizzazione ai fini della configurabilità del reato, bastando che esso sia tenuto di mira dall'agente nella sua condotta.

Quanto alle modalità della condotta rilevante anche ai fini di cui al Decreto, a titolo meramente esemplificativo, il reato potrebbe verificarsi nelle ipotesi in cui i dipendenti della Società a ciò deputati, omettendo i punti di controllo previsti dalla Società in ordine alla attendibilità delle controparti nei contratti di acquisto di beni, consapevolmente acquistino, nell'interesse della Società, beni ad un prezzo notevolmente inferiore a quello di mercato in quanto provenienti da un precedente illecito commesso dal venditore o da altri.

#### Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

“1. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

In maniera analoga a quanto già visto in materia di ricettazione, il presupposto del reato è costituito dalla precedente commissione di altro delitto (c.d. reato presupposto) al quale il c.d. riciclatore non abbia partecipato neanche in concorso, anche se in questo caso il delitto presupposto deve essere necessariamente doloso.

Analogamente, lo scopo della norma è quello di impedire che dopo la commissione di un delitto, persone diverse dagli autori dello stesso, possano trarre vantaggio dal delitto, aiutare gli autori del reato presupposto ad assicurarne il profitto ovvero ancora ostacolare con l'attività di riciclaggio del denaro o dei valori, l'attività della polizia giudiziaria tesa a scoprire gli autori del delitto.

La fattispecie risulta essere, pertanto, plurioffensiva nel senso che i beni giuridici potenzialmente offesi dalla commissione del reato possono essere tanto il patrimonio quanto l'amministrazione della giustizia e l'ordine pubblico.

Le condotte materiali rilevanti ai fini della commissione del reato consistono nella sostituzione, nel trasferimento materiale nonché nel compimento di qualsiasi operazione volta ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e/o delle altre utilità provenienti dal reato presupposto.

A tal proposito risulta, dunque, punibile chiunque accetti di esportare denaro, valori o cambiarli con altra moneta e/o acquistare immobili con il denaro proveniente da illecito, omettendo di indicare la fonte dei propri capitali.

Perché il soggetto sia punibile è sufficiente, a differenza del diverso reato di "ricettazione", il dolo generico – anche nella forma eventuale – consistente nella coscienza e volontà di compiere la propria attività illecita di "ripulitura" del danaro con la consapevolezza (o accettando il ragionevole rischio) della provenienza delittuosa del danaro, dei beni e/o delle altre utilità.

A titolo esemplificativo, il delitto di riciclaggio potrebbe essere integrato nei casi in cui, a seguito della ricezione di beni e/o finanziamenti in denaro che costituiscono proventi di reato e sui quali sono stati omessi o effettuati parzialmente i controlli previsti, i dipendenti della Società compiano operazioni quali: a) nel caso dei beni, l'impiego degli stessi presso la Società (si pensi, ad es., alla ricezione di computer oggetto di furto che poi vengono utilizzati o trasferiti presso un'altra società del Gruppo); b) nel caso del denaro, l'acquisto di beni o servizi in favore della Società (si pensi, ad es., all'utilizzo di somme provenienti da un precedente reato tributario per acquistare una partita di nuove attrezzature nell'interesse della Società).

*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)*

*"1. Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.*

*2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*3. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

La fattispecie in esame, fondata sul medesimo presupposto della ricettazione e del riciclaggio, vale a dire il compimento di un c.d. "reato presupposto" in cui il soggetto agente non abbia partecipato, neanche a titolo di concorso, punisce qualsiasi condotta finalizzata all'impiego, genericamente definito, di danaro, beni o utilità provenienti da delitto in attività economiche e finanziarie.

Quanto alla condotta materiale, la nozione di "impiego" può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento.

Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti (ad es. attività di intermediazione, ecc.).

Analogamente a quanto già visto in tema di riciclaggio per la punibilità del soggetto è richiesto il dolo – anche eventuale – ossia l'agire con la consapevolezza (o accettando il rischio) della provenienza illecita del denaro, dei beni e/o delle utilità.

Secondo una recente giurisprudenza il problema del rapporto della fattispecie in questione con i delitti di ricettazione e/o di riciclaggio, appare quella che si fonda sulla distinzione tra unicità o pluralità di comportamenti e determinazioni volitive. Sono esclusi dalla punibilità ex art. 648-ter coloro che abbiano già commesso il delitto di riciclaggio (o di ricettazione) e che, successivamente, con determinazione autonoma (al di fuori, cioè, della iniziale ricezione o sostituzione del denaro) abbiano poi impiegato ciò che era frutto già di delitti a loro addebitati; sono, invece, punibili coloro che, con unicità di determinazione teleologica originaria, hanno sostituito (o ricevuto) denaro per impiegarlo in attività economiche o finanziarie. Il discrimine passa, dunque, attraverso il criterio della pluralità ovvero della unicità di azioni (e delle determinazioni volitive ad esse sottese). Nel primo caso il soggetto risponde di riciclaggio con esclusione del 648-ter, nel secondo soltanto di quest'ultimo,

risultando in esso "assorbita" la precedente attività di sostituzione o di ricezione (Cass. n. 4800/2010).

In linea teorica il reato potrebbe essere realizzato da dipendenti che decidano consapevolmente di disporre investimenti a diretto vantaggio dell'ente (es. acquisto immobili, ecc.) con denaro proveniente, ad esempio, da un reato tributario compiuto da altra società del gruppo (c.d. "fondi neri").

### Autoriciclaggio art. 648 ter1

La legge 186/2014, in vigore dall'1.1.2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di **autoriciclaggio** all'articolo 648 ter1 c.p., la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

L'art. 648 ter1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

Questo reato si presenta come fattispecie plurioffensiva, capace di consolidare la lesione del patrimonio della vittima del reato presupposto e di ledere anche l'amministrazione della giustizia e l'economia pubblica nel suo insieme.

È un reato proprio, il cui autore deve necessariamente essere colui che ha partecipato alla commissione del delitto non colposo, da cui è derivato il provento oggetto di reinvestimento.

La particolare struttura del reato di autoriciclaggio rende del tutto peculiare il rapporto tra il medesimo reato ed il D.lgs 231/2001.

Se, infatti, l'art. 648 ter1 c.p., dal punto vista penale, trova applicazione nei confronti di **chiunque** investa il provento derivante dalla precedente commissione di un qualsiasi delitto non colposo, dalla prospettiva degli enti, l'inserimento del delitto in parola nell'elenco dei reati presupposto di cui al d.lgs. 231/2001, apre la strada ad una serie di reati, formalmente esclusi dallo stesso decreto.

Infatti, l'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- i) sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- ii) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- iii) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista;

ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio.

E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

L'individuazione dei reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio, costituisce il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale.

A tal proposito, si possono individuare le seguenti categorie di reati:

- a) i delitti contro il patrimonio;
- b) i delitti contro la pubblica amministrazione;
- c) i reati societari;
- d) i delitti contro la fede pubblica;
- e) i reati di criminalità organizzata;
- f) i reati tributari /finanziari.

Allo stato non sussistono rischi relativi alla commissione di tale reato.

## 7.2 AREE SENSIBILI

Le aree sensibili nell'ambito dei reati, in considerazione dell'attuale operatività di SAMSIC HR ITALIA S.p.a., sono le seguenti:

- **Contratti di acquisto / vendita / transazioni finanziarie non giustificati** con controparti;
- **Riutilizzo di eventuale risparmio fiscale attraverso vendite o sponsorizzazione fittizie**
- **Gestione degli acquisti di beni e servizi** con riferimento all'art. 648 c.p. (*ricettazione*) nel caso in cui la Società acquisti merce di provenienza illecita.

## 7.3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

I soggetti che operano per conto dell'azienda nell'attività di gestione dei rapporti con le controparti sono tenuti ad uniformarsi alla seguente condotta:

- ❖ rispetto delle procedure in materia di antiriciclaggio, con particolare riferimento agli obblighi di adeguata verifica della clientela previsti al Capo I Titolo II del D.Lgs. 231/07, come dettagliato nel Testo Unico Antiriciclaggio in vigore;
- ❖ massima attenzione all'operatività posta in essere da clienti per conto o a favore di terzi senza plausibili giustificazioni.

### 7.3.1 Gestione degli acquisti di beni e servizi

Per quanto riguarda acquisti specifici di beni o servizi, la prassi consolidata prevede un processo di identificazione di una pluralità di fornitori, l'analisi delle offerte da parte delle funzioni tecniche interessate, l'autorizzazione all'acquisto in conformità alle deleghe di spesa attribuite.

### 7.3.2. Riferimenti operativi e comportamentali

Ai fini della prevenzione dei delitti di cui al presente paragrafo, la Società si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- procedure standardizzate nell'identificazione delle controparti;
- procedure specifiche sulle modalità di utilizzo dei mezzi finanziari
- idonei protocolli che limitano l'uso di strumenti finanziari non tracciabili
- formazione del personale

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>Contratti di acquisto / vendita / transazioni finanziarie non giustificati</b> con controparti</p> <p>-</p> <p><b>Riutilizzo di eventuale risparmio fiscale attraverso vendite o sponsorizzazioni fittizie</b></p> <p>-</p> <p><b>Gestione degli acquisti di beni e servizi</b> con riferimento all'art. 648 c.p. (<i>ricettazione</i>) nel caso in cui la Società acquisti merce di provenienza illecita.</p>	<p><u><i>Autoriciclaggio art. 648 ter1</i></u></p> <p><u><i>Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)</i></u></p> <p><u><i>Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)</i></u></p> <p><u><i>Ricettazione (art. 648 c.p.)</i></u></p>	<p><b>Amministrativo</b> (registrazione, redazione e controllo dei documenti contabili of extra contabili, bilancio, controllo di gestione)</p> <p><b>Approvvigionamento</b> (forniture, servizi di manutenzione, prestazioni professionali,...)</p> <p><b>Finanziario</b> (gestione dei flussi finanziari, dei pagamenti e dei fondi aziendali, impiego di disponibilità liquide,...)</p>	<p>- AD</p> <p>- Amministrazione</p> <p>- Finanziario</p> <p>- IT</p>

## 8. REATI INFORMATICI

### 8.1 I REATI PREVISTI DALL'ART. 24 BIS DEL D.LGS. N. 231/01

La legge 18 marzo 2008, n. 48, recante “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica (Budapest 23 novembre 2001) e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*” ha ampliato le fattispecie di reato che possono generare la responsabilità dell’ente, introducendo, nel corpo del D. Lgs. n. 231/2001 l’art. 24-bis “*Delitti informatici e trattamento illecito di dati*” che stabilisce:

1. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote.*
2. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.*
3. *In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.*
4. *Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).*

Sono due le tipologie di reati previsti dal Legislatore e rilevanti ai fini del Decreto:

- a) i reati propriamente informatici;
- b) i reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici.

Con riferimento alla prima categoria di reati, si rintracciano una serie di elementi comuni, vale a dire:

- i) **elemento oggettivo: illeciti penali in cui il computer o il sistema informatico o telematico costituisce il fulcro della condotta.** Il computer o il sistema informatico o telematico rappresentano o il mezzo/ modalità di realizzazione della condotta (condotte realizzate mediante l'uso del computer), o la natura dell'oggetto materiale (condotte realizzate contro il computer - sistema informatico o telematico)

Per “*sistema informatico/telematico*” si intende «*una pluralità di apparecchiature destinate a compiere una qualsiasi funzione utile all’uomo, attraverso l’utilizzazione (anche in parte) di tecnologie informatiche* (Cass. Sez. VI Pen. 4 ottobre - 14 dicembre 1999, n. 3067).

- ii) **elemento soggettivo:** tutti reati puniti a titolo di dolo (*coscienza e volontà di commettere il reato*), anche se per alcuni di essi è necessario anche il **dolo specifico** (vale a dire *un’ intenzione ulteriore che l’agente deve avere di mira nel compiere la condotta delittuosa: es. fine di trarre profitto*).

#### ❖ I reati propriamente informatici:

Art. 615 ter del codice penale (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

*Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.*

Il reato potrebbe configurarsi, a titolo di esempio, qualora un dipendente della Società acceda, utilizzando password indebitamente carpite, al sistema informatico altrui (ad esempio competitor, ecc.) al fine di acquisire informazioni relative alle strategie aziendali ecc.

*Art. 617 quater del codice penale (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)*

*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.*

A titolo di esempio, il reato potrebbe realizzarsi qualora un dipendente effettui un attacco di c.d. sniffing mediante l'utilizzo di sistemi atti ad intercettare comunicazioni informatiche/telematiche di un competitor per finalità di spionaggio industriale e/o conseguente diffusione.

*Art. 617 quinquies del codice penale (Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617-quater.*

A titolo esemplificativo, il reato si configura mediante l'installazione di dispositivi tecnologici (es., sniffer e scanner di onde elettromagnetiche) volti ad intercettare le comunicazioni telefoniche, o informatiche wired e wireless.

Art. 635-bis del codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-ter del codice penale (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe, astrattamente, realizzarsi nell'ipotesi in cui un dipendente della Società, acceda al sistema informatico del tribunale (al fine di alterare o cancellare informazioni raccolte durante una ipotetica indagine) o dell'INPS (al fine di modificare le singole posizioni assicurative).

Art. 635-quater del codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 bis.

Art. 635-quinquies del codice penale (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)

Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Vale l'esempio fatto sopra per il reato di cui all'art. 635 quater.

Art. 615 quater del codice penale (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

*Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.*

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, nel caso in cui un dipendente della Società effettui un attacco di social engineering, di forza bruta al fine di individuare le credenziali di accesso ad un sistema di un competitor.

Sotto un diverso profilo il dipendente potrebbe, una volta procuratesi le credenziali, riprodurre, diffondere, comunicare o consegnare a terzi i codici, parole chiave o altri mezzi necessari all'accesso al sistema informatico. Queste ultime condotte possono essere integrate anche qualora i codici le parole chiave o gli altri mezzi siano procurati da un soggetto terzo.

Art. 615-quinquies del codice penale (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329.*

A titolo di esempio, il reato potrebbe configurarsi qualora un dipendente della Società effettui attacchi di cracking, hacking, spoofing per alterare i dati relativi ad un competitor.

❖ **I reati di falso commessi mediante l'utilizzo di (o su) documenti/dati informatici**

Art. 491-bis. del codice penale (Documenti informatici)

*Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.*

La norma sopra citata estende le disposizioni in tema di falso in atto pubblico o scrittura privata alle falsità riguardanti un documento informatico;

**I REATI RICHIAMATI SONO I SEGUENTI:**

- Articolo 476 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
- Articolo 477 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)
- Articolo 478 codice penale (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)

- Articolo 479 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici)
- Articolo 480 codice penale (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)
- Articolo 481 codice penale (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)
- Articolo 482 codice penale (Falsità materiale commessa dal privato)
- Articolo 483 codice penale (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
- Articolo 484 codice penale (Falsità in registri e notificazioni)
- **Articoli 485 e 486 depenalizzati**
- Articolo 487 codice penale (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)
- Articolo 488 codice penale (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)
- Articolo 489 codice penale (Uso di atto falso)
- Articolo 490 codice penale (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)
- Articolo 492 codice penale (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)
- Articolo 493 codice penale (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)

Art. 640-quinquies del codice penale (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)

*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*

## 8.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI INFORMATICI

Non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei reati informatici da parte del personale di SAMSIC HR ITALIA S.p.a., in considerazione i) dell'utilizzo da parte delle funzioni di staff di sistemi informatici, anche complessi, ii) dell'ambito di attività che, come già illustrato, comportano possibili rapporti con la Pubblica Amministrazione. Tali reati devono, dunque, considerarsi rilevanti ai fini del presente

- **Operatività relativa ai sistemi informatici** con riferimento all'art. 615 ter, 615 quater, 635 quater, 635 quinquies c.p. (*Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a*

*danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità) nel caso in cui un Soggetto acceda in modo illegale ad archivi informatici di terzi allo scopo di ottenere informazioni o dati il cui utilizzo può comportare un interesse o vantaggio della Società (es. elenchi di clienti potenziali) e/o detenga o diffonda codici di accesso idonei ad accedere illegalmente a sistemi informatici di terzi e/o distrugga, danneggi o renda inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento, sempre nell'interesse o a vantaggio di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. Ancora, utilizzo di banche dati di clienti acquistate da internet, creazione di virus per accedere alle reti informatiche di concorrenti o, ancora, attraverso la collaborazione di consulenti compiacenti, appropriandosi di prodotti software / semilavorati realizzati presso altre aziende;*

- **Rapporti con la PA** con riferimento all'art. 635 ter, 491 bis c.p. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o dal altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, Documenti informatici*) nel caso di variazione dolosa di dati segnaletici e di vigilanza o di falsità in atto privato o pubblico;
- **Gestione rapporti con la clientela** con riferimento all'art. 635 bis, 635 quater, 617- quater, 617-quinquies,c.p. (*Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, Danneggiamento di sistemi informatici o telematici, Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche*) nel caso di accessi non consentiti attraverso l'utilizzo di credenziali ricevute dai clienti stessi o da terzi;
- **Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione** con riferimento agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635-quinquies, 615 quater, 615-quinquies, 640 quinquies c.p. (*accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*). Si tratta dell'attività svolta relativa alla gestione della sicurezza degli accessi agli applicativi e alle infrastrutture di supporto, sia da parte degli utenti della Società in relazione ai ruoli ricoperti dagli stessi sia da parte degli utenti esterni, per i quali è previsto l'utilizzo di meccanismi di autenticazione sicuri e protetti con protocolli standard di sicurezza. La gestione dei profili utenti è attuata attraverso elementi identificativi (userID e password) e procedure di accesso.
- **Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio** con riferimento agli artt. 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635-quinquies, 615 quater (*danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di*

*sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici. Si tratta dell'attività volta a gestire la documentazione elettronica aziendale, pubblica o privata, con finalità probatoria in modo che siano monitorati gli stati di utilizzo, modifica ed archiviazione della documentazione.*

- **Gestione e protezione della postazione di lavoro** con riferimento agli art. 615 ter, 617 quater, art. 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635-quinquies, 615 quater, art. 615-quinquies, 640 quinquies (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - danneggiamento di sistemi informatici o telematici - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

Si tratta dell'attività volta ad informare l'utente della postazione di lavoro circa le modalità per una corretta gestione dei beni aziendali, della posta elettronica e della sicurezza informatica.

- **Gestione degli accessi da e verso l'esterno**, con riferimento agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, . 635 ter, 635 quater, 635-quinquies, 615 quater, 615-quinquies, 640 quinquies (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche - installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - danneggiamento di sistemi informatici o telematici - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

Si tratta dell'attività di gestione degli accessi da e verso l'esterno. Inoltre, la gestione degli accessi dall'esterno è implementata da standard di sicurezza ben definiti e si basa su adeguati protocolli di protezione.

- **Gestione e protezione delle reti**, art. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635-quinquies, 615 quater, 615-quinquies, 640 quinquies c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).

Si tratta della attività di definizione e documentazione, monitoraggio e gestione della rete anche con riferimento agli accessi sui server, sui firewall, sui proxy o sui router.

- **Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. usb, cd)**, art. con riferimento agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635-quinquies, 615 quater, 615-quinquies, 640 quinquies, accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.  
Si tratta dell'attività di monitoraggio e gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione come Hard Disk esterni, Hard Disk portatili, Compact Disk ecc..
- **Sicurezza fisica**, con riferimento agli artt. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635-quinquies, 615 quater, 615-quinquies, 640 quinquies (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).  
Si tratta dell'attività volta a garantire la sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano.
- **Gestione degli acquisti di materiale it**, con riferimento agli artt. art. 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater, 635-quinquies, 615 quater, 615-quinquies, 640 quinquies - (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità, danneggiamento di sistemi informatici o telematici, danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico, frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica).  
Si tratta di un'attività volta a prevedere un processo periodico di pianificazione e controllo del budget IT: ad esempio per la fornitura hardware di apparecchiature informatiche.

### 8.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO:

I soggetti che operano per conto dell'azienda con i sistemi informatici della stessa sono tenuti ad uniformarsi alla seguente condotta: utilizzo degli strumenti informatici messi a disposizione del personale nel rigoroso rispetto del Regolamento interno **“Regolamento relativo all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali”** che descrive il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali attuate per garantire il livello minimo di protezione dei dati personali e che contiene anche i principi comportamentali da seguire nell'utilizzo degli strumenti informatici. In particolare è vietata qualunque attività finalizzata a manomettere la protezione dei sistemi informatici aziendali, di qualunque ente o società con la quale la Società intrattiene rapporti di lavoro.

Il 24 settembre è entrato in vigore il D.Lgs n. 151/2015 che modifica e riformula l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori in materia di videosorveglianza, adeguando le disposizioni e le procedure preesistenti alle innovazioni tecnologiche e alla loro introduzione nei contesti aziendali.

Più precisamente, l'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori disciplina i controlli a distanza sui lavoratori.

Il nuovo art. 4 dello Statuto dei Lavoratori introduce la novità per cui **l'accordo sindacale o l'autorizzazione ministeriale non sono necessari per l'assegnazione ai lavoratori degli “strumenti utilizzati per rendere la prestazione lavorativa” e “agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze” pur se dagli stessi derivi anche la possibilità di un controllo a distanza del lavoratore.**

E', invece, **consentito** l'utilizzo di impianti audiovisivi ed altri strumenti da cui possa derivare il controllo a distanza dei lavoratori ma solo se impiegati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e del patrimonio aziendale e a **condizione che si raggiunga un accordo con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali o in mancanza di autorizzazione amministrativa da parte della Direzione Territoriale del Lavoro competente.**

La novità più rilevante è che i dati e le informazioni raccolte tramite gli impianti e gli strumenti di controllo a distanza sono ritenuti utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro ma a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

- Il primo comma dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori identifica sempre nelle RSU e nelle RSA i soggetti con i quali devono essere stipulati gli accordi sindacali, prevedendo, in aggiunta rispetto alla previgente disciplina, che nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione o in più regioni, l'accordo possa essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Come in precedenza, in caso di assenza del sindacato o di mancato accordo, si può procedere con autorizzazione da parte della Direzione Territoriale del Lavoro, ovvero, per le

aziende con unità produttive ubicate in territori di competenza di diverse DTL, direttamente del Ministero del Lavoro.

- **Di fondamentale novità il nuovo comma 2 dell'art. 4 che riguarda gli strumenti informatico/tecnologici in dotazione al dipendente per svolgere l'attività lavorativa (PC, Notebook, tablet, smartphone, Blackberry, badge elettronici,...).**  
Per questi strumenti da oggi **non trova più applicazione la procedura di autorizzazione e potranno essere utilizzati dai dipendenti senza dover accedere ad un accordo sindacale o a preventiva autorizzazione amministrativa.**

- il comma 3 del nuovo art. 4 precisa che il presupposto per l'utilizzo a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro dei dati raccolti da tali strumenti, è che venga data al lavoratore **adeguata informazione** sulle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e che sia rispettato quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Infatti il datore di lavoro ha l'onere di informare, **con una comunicazione scritta**, chiaramente e in modo particolareggiato, i dipendenti su quali siano le modalità di utilizzo degli strumenti messi a disposizione ritenute corrette e se, in che misura e con quali modalità vengono effettuati controlli, utilizzando ad esempio un disciplinare interno, chiaro e aggiornato affiancato da un'idonea informativa.

**I dati raccolti nel rispetto di quanto prescritto dalla norma possono, quindi, essere utilizzati dal datore di lavoro a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, ivi compreso quello diretto al controllo sull'esatto adempimento della prestazione lavorativa così come quello disciplinare.**

SAMSIC HR ITALIA S.p.A. intende porre in essere questa procedura di sorveglianza a distanza. A tal fine, la Società ha già attuato il suddetto **"Regolamento relativo all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali"** con un informativa specifica al controllo a distanza.

Questo regolamento sarà mandato a tutti i dipendenti di SAMSIC HR ITALIA e sottoscritto

*Il suddetto regolamento prevede infatti che : "tutte le Risorse Infrastrutturali Aziendali possono essere controllate a distanza. SAMSIC HR ITALIA intende procedere a tali controlli a distanza delle Risorse Infrastrutturali Aziendali dei Dipendenti. L'Azienda potrà pertanto accedere a dati e conversazioni sui dispositivi aziendali usati dai Dipendenti. Le informazioni così raccolte saranno utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, inclusa la facoltà di emettere provvedimenti disciplinari".*

La Società ha altresì definito principi, regole e strumenti finalizzati a garantire la sicurezza dei propri sistemi informatici versandoli nel Regolamento aziendale **"Regolamento relativo all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali"**. Ivi vengono definiti definiscono altresì gli obblighi che tutti i dipendenti devono rispettare nell'uso degli strumenti informatici della Società.

L'utilizzo di uno specifico sistema di gestione delle password consente inoltre la piena tracciabilità di eventuali utilizzi illeciti del sistema informatico, comprese eventuali intrusioni in sistemi informatici di terzi.

---

## 8.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

Ai fini della prevenzione dei crimini informatici la Società ha:

- attuato la revisione annuale del D.P.S.S. (Documento Programmatico sulla sicurezza - privacy);
- aggiornato il registro delle verifiche periodiche (misure di sicurezza, antivirus, password, ecc.);
- effettuato l'informazione e la formazione del personale

Particolare rilevanza assume il provvedimento con cui - in data 05.03.2007 - il Garante della privacy ha deliberato le linee guida per l'uso della posta elettronica aziendale e di internet.

In ottemperanza a quanto previsto da tali linee guida la Società ha adottato un CODICE DISCIPLINARE AVENTE AD OGGETTO LE MODALITA' PER UN CORRETTO UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI e ha fatto sottoscrivere a tutti gli utenti delle workstations le REGOLE FONDAMENTALI PER L'UTILIZZO DELLE RISORSE I.T.

Sono stati regolamentati:

- **Utilizzo del personal computer;**
- **Utilizzo di supporti magnetici;**
- **Utilizzo della rete aziendale;**
- **Utilizzo della rete Internet e dei relativi servizi (es. posta elettronica);**

Nello svolgimento delle competenti funzioni, tutti i **Soggetti** hanno ricevuto **adeguata formazione** relativa all'osservanza dei principi comportamentali di cui sopra.

La Società ha rivisto e regolamentato tutti i poteri e le autorizzazioni degli amministratori di sistema considerati, altresì, gli obblighi introdotti dal Garante privacy con provvedimento 28.11.08 (**tracciabilità degli amministratori di sistema**), entrato in vigore lo scorso 15.12.09.

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>Gestione dei profili utente e del processo di autenticazione</b> - <b>Gestione e protezione della postazione di lavoro</b> - <b>Gestione degli accessi da e verso l'esterno</b> - <b>Gestione e protezione delle reti</b> - <b>Gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione (es. usb, cd)</b> - <b>Sicurezza fisica</b> - <b>Gestione degli acquisti di materiale it</b>	<b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b> - art. 615 ter cod.pen.  <b>Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche</b> - art. 617 quater cod.pen.  <b>Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche</b> - art. 617 quinquies cod.pen.  <b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici</b> - art. 635 bis cod.pen.  <b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</b> - art. 635 ter cod. pen.  <b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici</b> - art. 635 quater c. p.  <b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità</b> - art. 635-quinquies cod.pen.  <b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b> - art. 615 quater cod.pen.	<b>IT Service</b> (responsabile della sicurezza informatica, cambiamenti delle password, rispetto del regolamento relativo all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali,...)  <b>Approvvigionamento</b> (forniture, servizi di manutenzione, ...)  <b>Finanziario</b> (gestione dei fondi per le spese informatiche, nuovi software strumenti per il buon funzionamento dei computer,...)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT Manager</li> <li>- Contabilità</li> </ul>

	<p><b>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico - art. 615-quinquies cod.pen.</b></p> <p><b>Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica - art. 640 quinquies cod.pen.</b></p>		
--	--	--	--

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>Gestione del processo di creazione, trattamento, archiviazione di documenti elettronici con valore probatorio</b></p>	<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - art. 635 bis cod.pen.</b></p> <p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità - art. 635 ter cod. pen.</b></p> <p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - art. 635 quater cod. pen.</b></p> <p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità - art. 635-quinquies cod.pen.</b></p> <p>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici - art. 615 quater cod.pen.</p>	<p><b>IT Service</b> (responsabile della sicurezza informatica, cambiamenti delle password, rispetto del regolamento relativo all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali,...)</p> <p><b>Approvvigionamento</b> (forniture, servizi di manutenzione, ...)</p> <p><b>Finanziario</b> (gestione dei fondi per le spese informatiche, nuovi software strumenti per il buon funzionamento dei computer,...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT Manager</li> <li>- Contabilità</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
Operatività relativa ai sistemi informatici	<p><b>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</b> - 615 ter cod. pen.</p> <p><b>Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici</b> - 615 quater cod. pen.</p> <p><b>Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico</b> - 635 quater cod. pen.</p> <p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui o di pubblica utilità</b> - 635 quinquies cod. pen.</p>	<p><b>IT Service</b> (responsabile della sicurezza informatica, cambiamenti delle password, rispetto del regolamento relativo all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali,...)</p> <p><b>Approvvigionamento</b> (forniture, servizi di manutenzione, ...)</p> <p><b>Finanziario</b> (gestione dei fondi per le spese informatiche, nuovi software strumenti per il buon funzionamento dei computer,...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT Manager</li> <li>- Contabilità</li> </ul>

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
Rapporti con la PA	<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o dal altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità</b> - 635 ter</p> <p><b>Documenti informatici</b> - 491 bis c.p.</p>	<p><b>IT Service</b> (responsabile della sicurezza informatica, cambiamenti delle password, rispetto del regolamento relativo all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali,...)</p> <p><b>Approvvigionamento</b> (forniture, servizi di manutenzione, ...)</p> <p><b>Finanziario</b> (gestione dei fondi per le spese informatiche, nuovi software strumenti per il buon</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT Manager</li> <li>- Contabilità</li> </ul>

		funzionamento dei computer,...)	
--	--	---------------------------------	--

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
Gestione rapporti con la clientela	<p><b>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici - 635 bis c.p.</b></p> <p><b>Danneggiamento di sistemi informatici o telematici - 635 quater c.p.</b></p> <p><b>Intercettazione - 617-quater c.p.</b></p> <p><b>impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche - 617-quinquies,c.p.</b></p>	<p><b>IT Service</b> (responsabile della sicurezza informatica, cambiamenti delle password, rispetto del regolamento relativo all'utilizzo dei sistemi informatici aziendali,...)</p> <p><b>Approvvigionamento</b> (forniture, servizi di manutenzione, ...)</p> <p><b>Finanziario</b> (gestione dei fondi per le spese informatiche, nuovi software strumenti per il buon funzionamento dei computer,...)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- IT Manager</li> <li>- Contabilità</li> </ul>

## 9. REATI AMBIENTALI (art. 192 CO. 4° CODICE DELL'AMBIENTE)

### 9.1 I REATI PREVISTI DAL D. LGS. 231/2001

Di seguito le fattispecie penali richiamate dall'art. 25 *undecies* del Decreto e si provvederà a fornire un'esemplificazione delle principali modalità commissive di tali reati, in relazione a quelle fattispecie ritenute astrattamente rilevanti.

#### **A. I reati previsti dal Codice Penale**

##### **Articolo 727-bis c. p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)**

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale o selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a € 4.000,00, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*

##### **Art. 733-bis c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)**

*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.”.*

*2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del codice penale per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.*

*3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 79/409/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.*

#### **B. I reati previsti dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ("TU Ambientale")**

##### **Art. 137 commi 2, 3, 5, 11 e 13, T.U. Ambientale (Sanzioni penali)**

*1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.*

*2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.*

*3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.*

4. Chiunque violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131 è punito con la pena di cui al comma 3.
5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.
7. Al gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5, si applica la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi e con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
8. Il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni. Restano fermi i poteri-doveri di interventi dei soggetti incaricati del controllo anche ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e degli articoli 55 e 354 del codice di procedura penale.
9. Chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'articolo 113, comma 3, è punito con le sanzioni di cui all'articolo 137, comma 1.
10. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2, è punito con l'ammenda da millecinquecento euro a quindicimila euro.
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. Chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperi ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3, è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da quattromila euro a quarantamila euro.
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro millecinquecento a euro diecimila o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente.

**Art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, T.U. Ambientale (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)**

1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. Chiunque viola gli obblighi di cui agli articoli 231, commi 7, 8 e 9, 233, commi 12 e 13, e 234, comma 14, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro.

8. I soggetti di cui agli articoli 233, 234, 235 e 236 che non adempiono agli obblighi di partecipazione ivi previsti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da ottomila euro a quarantacinquemila euro, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Sino all'adozione del decreto di cui all'articolo 234, comma 2, le sanzioni di cui al presente comma non sono applicabili ai soggetti di cui al medesimo articolo 234.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono ridotte della metà nel caso di adesione effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per adempiere agli obblighi di partecipazione previsti dagli articoli 233, 234, 235 e 236.

Tale fattispecie di reato è astrattamente ipotizzabile qualora, ad esempio, i dipendenti della Società incaricati della gestione dei rifiuti:

- effettuino l'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, pericolosi e non, in mancanza della prescritta autorizzazione;
- realizzino o gestiscano una discarica non autorizzata, relativa a rifiuti pericolosi e non;
- miscelino rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi;
- effettuino un deposito temporaneo di rifiuti pericolosi in violazione di quanto prescritto dal TU Ambientale.

#### **Art. 257, commi 1 e 2, T.U. Ambientale (Bonifica dei siti)**

1. *Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*
2. *Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*
3. *Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*
4. *L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1.*

#### **Art. 258, comma 4, secondo periodo, T.U. Ambientale (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)**

1. *I soggetti di cui all'articolo 190, comma 1, che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro.*
2. *I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, e all'articolo 6, comma 1 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 17 dicembre 2009, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro (1021).*
3. *Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a 15 dipendenti, le misure minime e massime di cui al comma 1 sono ridotte rispettivamente da millequaranta euro a seimiladuecento euro. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione.*
4. *Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*
5. *Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa*

*pecuniaria da duecentosessanta euro a millecinquecentocinquanta euro. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati.*

*5-bis. I soggetti di cui all'articolo 220, comma 2, che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

*5-ter. Il sindaco del comune che non effettui la comunicazione di cui all'articolo 189, comma 3, ovvero la effettui in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro; se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.*

*4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.*

A titolo esemplificativo, i dipendenti della Società incaricati di predisporre il certificato di analisi dei rifiuti o altri soggetti esterni incaricati dalla Società di svolgere tale attività, potrebbero fornire false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

#### **Art. 259, comma 1, T.U. Ambientale (Traffico illecito di rifiuti)**

*1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*2. Alla sentenza di condanna, o a quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati relativi al traffico illecito di cui al comma 1 o al trasporto illecito di cui agli articoli 256 e 258, comma 4, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.*

A titolo esemplificativo, tale fattispecie potrebbe essere realizzata qualora i dipendenti della Società effettuino una spedizione di rifiuti in violazione della normativa comunitaria.

#### **Art. 260, comma 1 e 2, T.U. Ambientale (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)**

*1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

3. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

4. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Tale reato potrebbe astrattamente configurarsi qualora soggetti riferibili alla Società costituissero una organizzazione stabile finalizzata a ricevere, trasportare, esportare, gestire rifiuti (anche radioattivi), procurando un ingiusto profitto per la Società.

#### **Art. 260-bis, commi 6, 7, 8, T.U. Ambientale (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)**

1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.

2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.

3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTR - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettantasette euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

A titolo esemplificativo, tale reato potrebbe essere realizzato qualora:

- i dipendenti della Società incaricati di predisporre il certificato di analisi dei rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, forniscano false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- il trasportatore incaricato dalla Società, durante il trasporto faccia uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- il trasportatore incaricato dalla Società accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata.

## **Art 267: Sulla prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività**

1. Il presente titolo, ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II, ed alle attività che producono emissioni in atmosfera e stabilisce i valori di emissione, le

prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite.

2. Per gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti i valori limite di emissione e altre prescrizioni sono stabiliti nell'autorizzazione di cui all'articolo 208 o nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis alla Parte Seconda. I valori limite e le prescrizioni sono stabiliti, per gli impianti di incenerimento e coincenerimento sulla base del Titolo III-bis della Parte Quarta e dei piani regionali di qualità dell'aria e, per gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, sulla base degli articoli 270 e 271 del presente titolo. Resta ferma l'applicazione del presente titolo per gli altri impianti e le altre attività presenti nello stesso stabilimento, nonché nei casi previsti dall'articolo 214, comma 8.

3. Resta fermo, per le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale, quanto previsto al Titolo III-bis della Parte Seconda; per tali installazioni l'autorizzazione alle emissioni prevista dal presente Titolo non è richiesta in quanto sostituita dall'autorizzazione integrata ambientale.

4. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Protocollo di Kyoto e di favorire comunque la riduzione delle emissioni in atmosfera di sostanze inquinanti, la normativa di cui alla parte quinta del presente decreto intende determinare l'attuazione di tutte le più opportune azioni volte a promuovere l'impiego dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente e, in particolare, della direttiva 2001/77/CE e del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, determinandone il dispacciamento prioritario. In particolare:

a) potranno essere promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con i Ministri delle attività produttive e per lo sviluppo e la coesione territoriale misure atte a favorire la produzione di energia elettrica tramite fonti rinnovabili ed al contempo sviluppare la base produttiva di tecnologie pulite, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

b) con decreto del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della parte quinta del presente decreto, sono determinati i compensi dei componenti dell'Osservatorio di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, da applicarsi a decorrere dalla data di nomina, nel limite delle risorse di cui all'articolo 16, comma 6, del medesimo decreto legislativo e senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

c) i certificati verdi maturati a fronte di energia prodotta ai sensi dell'articolo 1, comma 71, della legge 23 agosto 2004, n. 239, possono essere utilizzati per assolvere all'obbligo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, solo dopo che siano stati annullati tutti i certificati verdi maturati dai produttori di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 387 del 2003;

d) al fine di prolungare il periodo di validità dei certificati verdi, all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole «otto anni» sono sostituite dalle parole «dodici anni»

#### **Art 268 T.U. Ambientale**

Ai fini del presente titolo si applicano le seguenti definizioni:

a) inquinamento atmosferico: ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente;

- b) emissione in atmosfera: qualsiasi sostanza solida, liquida o gassosa introdotta nell'atmosfera che possa causare inquinamento atmosferico e, per le attività di cui all'articolo 275, qualsiasi scarico, diretto o indiretto, di COV nell'ambiente;
- c) emissione convogliata: emissione di un effluente gassoso effettuata attraverso uno o più appositi punti;
- d) emissione diffusa: emissione diversa da quella ricadente nella lettera c); per le lavorazioni di cui all'articolo 275 le emissioni diffuse includono anche i COV contenuti negli scarichi idrici, nei rifiuti e nei prodotti, fatte salve le diverse indicazioni contenute nella parte III dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto;
- e) emissione tecnicamente convogliabile: emissione diffusa che deve essere convogliata sulla base delle migliori tecniche disponibili o in presenza di situazioni o di zone che richiedono una particolare tutela;
- f) emissioni totali: la somma delle emissioni diffuse e delle emissioni convogliate;
- g) effluente gassoso: lo scarico gassoso, contenente emissioni solide, liquide o gassose; la relativa portata volumetrica è espressa in metri cubi all'ora riportate in condizioni normali (Nm<sup>3</sup>/ora), previa detrazione del tenore di vapore acqueo, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto;
- h) stabilimento: il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni attraverso, per esempio, dispositivi mobili, operazioni manuali, deposizioni e movimentazioni. Si considera stabilimento anche il luogo adibito in modo stabile all'esercizio di una o più attività;
- i) stabilimento anteriore al 1988: uno stabilimento che, alla data del 1° luglio 1988, era in esercizio o costruito in tutte le sue parti o autorizzato ai sensi della normativa previgente, e che è stato autorizzato ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;
- i-bis) stabilimento anteriore al 2006: uno stabilimento che è stato autorizzato ai sensi dell'articolo 6 o dell'articolo 11 o dell'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, purché in funzione o messo in funzione entro il 29 aprile 2008;
- i-ter) stabilimento nuovo: uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui alle lettere i) e i-bis);
- l) impianto: il dispositivo o il sistema o l'insieme di dispositivi o sistemi fisso e destinato a svolgere in modo autonomo una specifica attività, anche nell'ambito di un ciclo più ampio;
- m) modifica dello stabilimento: installazione di un impianto o avvio di una attività presso uno stabilimento o modifica di un impianto o di una attività presso uno stabilimento, la quale comporti una variazione di quanto indicato nel progetto o nella relazione tecnica di cui all'articolo 269, comma 2, o nell'autorizzazione di cui all'articolo 269, comma 3, o nella domanda di adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272, o nell'autorizzazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, o nei documenti previsti dall'articolo 12 di tale decreto; ricadono nella definizione anche le modifiche relative alle modalità di esercizio o ai combustibili utilizzati;
- m-bis) modifica sostanziale: modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente; per gli impianti di cui all'articolo 273 si applica la definizione prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera l-bis); per le attività di cui all'articolo 275 si applicano le definizioni previste ai commi 21 e 22 di tale articolo;
- n) gestore: la persona fisica o giuridica che ha potere decisionale circa l'installazione o l'esercizio dello stabilimento e che è responsabile dell'applicazione dei limiti e delle prescrizioni disciplinate nel presente decreto; per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera r-bis);
- o) autorità competente: la regione o la provincia autonoma o la diversa autorità indicata dalla legge regionale quale autorità competente al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni e all'adozione degli altri provvedimenti previsti dal presente titolo; per gli stabilimenti sottoposti

ad autorizzazione integrata ambientale e per gli adempimenti a questa connessi, l'autorità competente è quella che rilascia tale autorizzazione;

p) autorità competente per il controllo: l'autorità a cui la legge regionale attribuisce il compito di eseguire in via ordinaria i controlli circa il rispetto dell'autorizzazione e delle disposizioni del presente titolo, ferme restando le competenze degli organi di polizia giudiziaria; in caso di stabilimenti soggetti ad autorizzazione alle emissioni tale autorità coincide, salvo diversa indicazione della legge regionale, con quella di cui alla lettera o); per stabilimenti sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale e per i controlli a questa connessi, l'autorità competente per il controllo è quella prevista dalla normativa che disciplina tale autorizzazione;

q) valore limite di emissione: il fattore di emissione, la concentrazione, la percentuale o il flusso di massa di sostanze inquinanti nelle emissioni che non devono essere superati. I valori di limite di emissione espressi come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo diversamente disposto dal presente titolo o dall'autorizzazione, si intendono stabiliti come media oraria;

r) fattore di emissione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto o di servizio;

s) concentrazione: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e volume dell'effluente gassoso; per gli impianti di combustione i valori di emissione espressi come concentrazione ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) sono calcolati considerando, se non diversamente stabilito dalla parte quinta del presente decreto, un tenore volumetrico di ossigeno di riferimento del 3 per cento in volume dell'effluente gassoso per i combustibili liquidi e gassosi, del 6 per cento in volume per i combustibili solidi e del 15 per cento in volume per le turbine a gas;

t) percentuale: rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e massa della stessa sostanza utilizzata nel processo produttivo, moltiplicato per cento;

u) flusso di massa: massa di sostanza inquinante emessa per unità di tempo;

v) soglia di rilevanza dell'emissione: flusso di massa, per singolo inquinante o per singola classe di inquinanti, calcolato a monte di eventuali sistemi di abbattimento, e nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto, al di sotto del quale non si applicano i valori limite di emissione;

z) condizioni normali: una temperatura di 273,15 K ed una pressione di 101,3 kPa;

aa) migliori tecniche disponibili: la più efficiente ed avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio indicanti l'idoneità pratica di determinate tecniche ad evitare ovvero, se ciò risulti impossibile, a ridurre le emissioni; a tal fine, si intende per:

1) tecniche: sia le tecniche impiegate, sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti e delle attività;

2) disponibili: le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l'applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;

3) migliori: le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso.

Per gli impianti di cui all'articolo 273 e per le attività di cui all'articolo 275 si applica la definizione prevista all'articolo 5, comma 1, lettera l-ter);

aa-bis) ore operative: il tempo, espresso in ore, durante il quale un grande impianto di combustione è, in tutto o in parte, è in esercizio e produce emissioni in atmosfera, esclusi i periodi di avviamento e di arresto;

bb) periodo di avviamento: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, è portato da una condizione nella quale non esercita l'attività a cui è destinato, o la esercita in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico, ad una condizione nella quale tale attività è esercitata in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico;

cc) periodo di arresto: salva diversa disposizione autorizzativa, il tempo in cui l'impianto, a seguito dell'interruzione dell'erogazione di energia, combustibili o materiali, non dovuta ad un

guasto, è portato da una condizione nella quale esercita l'attività a cui è destinato in situazione di carico di processo pari o superiore al minimo tecnico ad una condizione nella quale tale funzione è esercitata in situazione di carico di processo inferiore al minimo tecnico o non è esercitata;

dd) carico di processo: il livello percentuale di produzione rispetto alla potenzialità nominale dell'impianto;

ee) minimo tecnico: il carico minimo di processo compatibile con l'esercizio dell'attività cui l'impianto è destinato;

ff) impianto di combustione: qualsiasi dispositivo tecnico in cui sono ossidati combustibili al fine di utilizzare il calore così prodotto;

gg) grande impianto di combustione: impianto di combustione di potenza termica nominale non inferiore a 50MW. Un grande impianto di combustione è classificato come:

1) anteriore al 2013: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 7 gennaio 2013 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione entro tale data, a condizione che sia messo in servizio entro il 7 gennaio 2014;

2) anteriore al 2002: il grande impianto di combustione che ha ottenuto un'autorizzazione prima del 27 novembre 2002 o per cui è stata presentata una domanda completa di autorizzazione prima di tale data, a condizione che sia stato messo in esercizio entro il 27 novembre 2003;

3) nuovo: il grande impianto di combustione che non ricade nella definizione di cui ai numeri 2) e 3);

hh) potenza termica nominale dell'impianto di combustione: prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile utilizzato e della portata massima di combustibile bruciato al singolo impianto di combustione, così come dichiarata dal costruttore, espressa in Watt termici o suoi multipli;

ii) composto organico: qualsiasi composto contenente almeno l'elemento carbonio e uno o più degli elementi seguenti: idrogeno, alogeni, ossigeno, zolfo, fosforo, silicio o azoto, ad eccezione degli ossidi di carbonio e dei carbonati e bicarbonati inorganici;

ll) composto organico volatile (COV): qualsiasi composto organico che abbia a 293,15 K una pressione di vapore di 0,01 kPa o superiore, oppure che abbia una volatilità corrispondente in condizioni particolari di uso. Ai fini della parte quinta del presente decreto, è considerata come COV la frazione di creosoto che alla temperatura di 293,15 K ha una pressione di vapore superiore a 0,01 kPa;

mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, senza subire trasformazioni chimiche, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosità, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante;

nn) capacità nominale: la massa giornaliera massima di solventi organici utilizzati per le attività di cui all'articolo 275, svolte in condizioni di normale funzionamento ed in funzione della potenzialità di prodotto per cui le attività sono progettate;

oo) consumo di solventi: il quantitativo totale di solventi organici utilizzato in uno stabilimento per le attività di cui all'articolo 275 per anno civile ovvero per qualsiasi altro periodo di dodici mesi, detratto qualsiasi COV recuperato per riutilizzo;

pp) consumo massimo teorico di solventi: il consumo di solventi calcolato sulla base della capacità nominale riferita, se non diversamente stabilito dall'autorizzazione, a trecentotrenta giorni all'anno in caso di attività effettuate su tutto l'arco della settimana ed a duecentoventi giorni all'anno per le altre attività;

qq) riutilizzo di solventi organici: l'utilizzo di solventi organici prodotti da una attività e successivamente recuperati per qualsiasi finalità tecnica o commerciale, ivi compreso l'uso come combustibile;

rr) soglia di consumo: il consumo di solvente espresso in tonnellate/anno stabilito dalla parte II dell'Allegato III alla parte quinta del presente decreto, per le attività ivi previste;

[ss) raffinerie: raffinerie di oli minerali sottoposte ad autorizzazione ai sensi della legge 23 agosto 2004, n. 239;

tt) impianti di distribuzione: impianti in cui il carburante viene erogato ai serbatoi dei veicoli a motore da impianti di deposito; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si considerano esistenti gli impianti di distribuzione di benzina già costruiti o la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa prima del 1° gennaio 2012 e si considerano nuovi gli impianti di distribuzione di benzina la cui costruzione ed il cui esercizio sono autorizzati ai sensi della vigente normativa dal 1° gennaio 2012; sono equiparati agli impianti nuovi gli impianti di distribuzione che, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sono oggetto di una ristrutturazione completa, intesa come il totale rinnovo o riposizionamento dei serbatoi e delle relative tubazioni;

tt-bis) distributore: ogni apparecchio finalizzato all'erogazione di benzina; il distributore degli impianti di distribuzione di benzina deve essere dotato di idonea pompa di erogazione in grado di prelevare il carburante dagli impianti di deposito o, in alternativa, essere collegato a un sistema di pompaggio centralizzato;

tt-ter) sistema di recupero dei vapori di benzina:

1) ai fini dell'articolo 276, l'attrezzatura per il recupero di benzina dai vapori durante le operazioni di caricamento presso i terminali;

2) ai fini dell'articolo 277, l'attrezzatura per il recupero dei vapori di benzina spostati dal serbatoio del carburante del veicolo durante il rifornimento presso un impianto di distribuzione;

tt-quater) sistema di recupero di fase II: sistema di recupero dei vapori di benzina che prevede il trasferimento dei vapori di benzina in un impianto di deposito presso l'impianto di distribuzione o il riconvogliamento degli stessi al distributore per la reimmissione in commercio;

tt-quinquies) flusso: quantità totale annua di benzina scaricata da cisterne mobili di qualsiasi capacità in un impianto di distribuzione;

uu) benzina: ogni derivato del petrolio, con o senza additivi, corrispondente ai seguenti codici doganali: NC 2710 1131 -2710 1141 -2710 1145 - 2710 1149 - 2710 1151 - 2710 1159 o che abbia una tensione di vapore Reid pari o superiore a 27,6 kilopascal, pronto all'impiego quale carburante per veicoli a motore, ad eccezione del gas di petrolio liquefatto (GPL);

uu-bis) vapori di benzina: composti gassosi che evaporano dalla benzina;

vv) terminale: ogni struttura adibita al caricamento e allo scaricamento di benzina in/da veicolo-cisterna, carro-cisterna o nave-cisterna, ivi compresi gli impianti di deposito presenti nel sito della struttura;

zz) impianto di deposito: ogni serbatoio fisso adibito allo stoccaggio di combustibile; ai fini dell'applicazione dell'articolo 277 si fa riferimento ai serbatoi fissi adibiti allo stoccaggio di benzina presso gli impianti di distribuzione;

aaa) impianto di caricamento: ogni impianto di un terminale ove la benzina può essere caricata in cisterne mobili. Gli impianti di caricamento per i veicoli-cisterna comprendono una o più torri di caricamento;

bbb) torre di caricamento: ogni struttura di un terminale mediante la quale la benzina può essere, in un dato momento, caricata in un singolo veicolo-cisterna;

ccc) deposito temporaneo di vapori: il deposito temporaneo di vapori in un impianto di deposito a tetto fisso presso un terminale prima del trasferimento e del successivo recupero in un altro terminale. Il trasferimento dei vapori da un impianto di deposito ad un altro nello stesso terminale non è considerato deposito temporaneo di vapori ai sensi della parte quinta del presente decreto;

ddd) cisterna mobile: una cisterna di capacità superiore ad 1 m<sup>3</sup>, trasportata su strada, per ferrovia o per via navigabile e adibita al trasferimento di benzina da un terminale ad un altro o da un terminale ad un impianto di distribuzione di carburanti;

eee) veicolo-cisterna: un veicolo adibito al trasporto su strada della benzina che comprenda una o più cisterne montate stabilmente o facenti parte integrante del telaio o una o più cisterne rimovibili.

## **Art. 269 T.U. Ambientale**

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 267, commi 2 e 3, dal comma 10 del presente articolo e dall'articolo 272, commi 1 e 5, per tutti gli stabilimenti che producono emissioni deve essere richiesta una autorizzazione ai sensi della parte quinta del presente decreto. L'autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni.

2. Il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire uno stabilimento da un luogo ad un altro presenta all'autorità competente una domanda di autorizzazione, accompagnata:

a) dal progetto dello stabilimento in cui sono descritti gli impianti e le attività, le tecniche adottate per limitare le emissioni e la quantità e la qualità di tali emissioni, le modalità di esercizio, la quota dei punti di emissione individuata in modo da garantire l'adeguata dispersione degli inquinanti, i parametri che caratterizzano l'esercizio e la quantità, il tipo e le caratteristiche merceologiche dei combustibili di cui si prevede l'utilizzo, nonché, per gli impianti soggetti a tale condizione, il minimo tecnico definito tramite i parametri di impianto che lo caratterizzano;

b) da una relazione tecnica che descrive il complessivo ciclo produttivo in cui si inseriscono gli impianti e le attività ed indica il periodo previsto intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti.

3. Per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di stabilimenti nuovi, l'autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per il rinnovo e per l'aggiornamento dell'autorizzazione l'autorità competente, previa informazione al comune interessato il quale può esprimere un parere nei trenta giorni successivi, avvia un autonomo procedimento entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. In sede di conferenza di servizi o di autonomo procedimento, eventuali integrazioni della domanda devono essere trasmesse all'autorità competente entro trenta giorni dalla relativa richiesta; se l'autorità competente non si pronuncia in un termine pari a centoventi giorni o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione, pari a centocinquanta giorni dalla ricezione della domanda stessa, il gestore può, entro i successivi sessanta giorni, richiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di provvedere, notificando tale richiesta anche all'autorità competente.

4. L'autorizzazione stabilisce, ai sensi degli articoli 270 e 271:

a) per le emissioni che risultano tecnicamente convogliagli, le modalità di captazione e di convogliamento;

b) per le emissioni convogliate o di cui è stato disposto il convogliamento, i valori limite di emissione, le prescrizioni, i metodi di campionamento e di analisi, i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite e la periodicità dei controlli di competenza del gestore, la quota dei punti di emissione individuata tenuto conto delle relative condizioni tecnico-economiche, il minimo tecnico per gli impianti soggetti a tale condizione e le portate di progetto tali da consentire che le emissioni siano diluite solo nella misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio; devono essere specificamente indicate le sostanze a cui si applicano i valori limite di emissione, le prescrizioni ed i relativi controlli;

c) per le emissioni diffuse, apposite prescrizioni finalizzate ad assicurarne il contenimento.

5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, l'autorizzazione può stabilire, per ciascun inquinante, valori limite di emissione espressi come flussi di massa annuali riferiti al complesso delle emissioni, eventualmente incluse quelle diffuse, degli impianti e delle attività di uno stabilimento.

6. L'autorizzazione stabilisce il periodo che deve intercorrere tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. La messa in esercizio deve essere comunicata all'autorità competente con un anticipo di almeno quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce la data entro cui devono essere comunicati all'autorità competente i dati relativi alle emissioni effettuate in un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime, e la durata di tale periodo, nonché il numero dei campionamenti da realizzare; tale periodo deve avere una durata non inferiore a dieci giorni, salvi i casi in cui il progetto di cui al comma 2, lettera a) preveda che l'impianto funzioni esclusivamente per periodi di durata inferiore. L'autorità competente per il controllo effettua il primo accertamento circa il rispetto dell'autorizzazione entro sei mesi dalla data di messa a regime di uno o più impianti o dall'avvio di una o più attività dello stabilimento autorizzato.

7. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo ha una durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell'adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del presente articolo, l'esercizio dell'impianto può continuare anche dopo la scadenza dell'autorizzazione in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3. L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione prima della scadenza ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203](#), prima dei termini previsti dall'[articolo 281](#), comma 1, se una modifica delle prescrizioni autorizzative risulta necessaria al rispetto dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta il decorso di un periodo di quindici anni.

8. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione. Se la modifica per cui è stata data comunicazione è sostanziale, l'autorità competente ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo. Se la modifica è sostanziale l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all'evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l'autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l'autorizzazione in atto. Se l'autorità competente non si esprime entro sessanta giorni, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell'autorità competente di provvedere successivamente. È fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 275](#), comma 11. Il rinnovo dell'autorizzazione comporta, a differenza dell'aggiornamento, il decorso di un nuovo periodo di quindici anni. Con apposito decreto da adottare ai sensi dell'[articolo 281](#), comma 5, si provvede ad integrare l'allegato I alla parte quinta del presente decreto con indicazione degli ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali di cui all'[articolo 268](#), comma 1, lettera m-bis), e con l'indicazione modifiche di cui all'[articolo 268](#), comma 1, lettera m) per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.

9. L'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso gli impianti tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'autorizzazione.

10. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente.

11. Il trasferimento di uno stabilimento da un luogo ad un altro equivale all'installazione di uno stabilimento nuovo.

[12. Le disposizioni dei commi 10 e 11 si applicano altresì a chi intende effettuare, in modo non occasionale ed in un luogo a ciò adibito, in assenza di un impianto, attività di lavorazione, trasformazione o conservazione di materiali agricoli, le quali producano emissioni, o attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di materiali polverulenti, salvo tali attività ricadano tra quelle previste dall'articolo 272, comma 1. Per le attività aventi ad oggetto i materiali polverulenti si applicano le norme di cui alla parte I dell'Allegato V alla parte quinta del presente decreto]

[13. Se un luogo é adibito, in assenza di una struttura fissa, all'esercizio non occasionale delle attività previste dai commi 10 o 12, ivi effettuate in modo occasionale da più soggetti, l'autorizzazione é richiesta dal gestore del luogo. Per gestore si intende, ai fini del presente comma, il soggetto che esercita un potere decisionale circa le modalità e le condizioni di utilizzo di tale area da parte di chi esercita l'attività]

[14. Non sono sottoposti ad autorizzazione i seguenti impianti:

- a) impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni a cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a biomasse di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel;
- b) impianti di combustione alimentati ad olio combustibile, come tale o in emulsione, di potenza termica nominale inferiore a 0,3 MW;
- c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- d) impianti di combustione, ubicati all'interno di impianti di smaltimento dei rifiuti, alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas, di potenza termica nominale non superiore a 3 MW, se l'attività di recupero è soggetta alle procedure autorizzative semplificate previste dalla parte quarta del presente decreto e tali procedure sono state espletate;
- e) impianti di combustione alimentati a biogas di cui all'Allegato X alla parte quinta del presente decreto, di potenza termica nominale complessiva inferiore o uguale a 3 MW;
- f) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale inferiore a 3 MW;
- g) gruppi elettrogeni di cogenerazione alimentati a benzina di potenza termica nominale inferiore a 1 MW;
- h) impianti di combustione connessi alle attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore a 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio;
- i) impianti di emergenza e di sicurezza, laboratori di analisi e ricerca, impianti pilota per prove, ricerche, sperimentazioni, individuazione di prototipi. Tale esenzione non si applica in caso di emissione di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del presente decreto.]

[15. L'autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori degli impianti di cui al comma 14 comunichino alla stessa, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.]

[16. Non sono sottoposti ad autorizzazione gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti. I gestori sono comunque tenuti ad adottare apposite misure per contenere le emissioni diffuse ed a rispettare le ulteriori prescrizioni eventualmente disposte, per le medesime finalità, con apposito provvedimento dall'autorità competente ]

#### **Art. 279, comma 5, T.U. Ambientale (Sanzioni)**

1. *Chi inizia a installare o esercisce un impianto e chi esercita una attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività è punito con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da duecentocinquantotto euro a milletrentadue euro. Chi sottopone un impianto a modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'art. 269, comma 8, è punito con la pena dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda fino a milletrentadue euro; chi sottopone un impianto ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dal citato art. 269, comma 8, è punito con la pena dell'ammenda fino a mille euro.*
2. *Chi, nell'esercizio di un impianto o di una attività, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dall'Allegato I alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.*
3. *Chi mette in esercizio un impianto o inizia ad esercitare un'attività senza averne dato la preventiva comunicazione prescritta ai sensi dell'art. 269, comma 5 o comma 15, o ai sensi dell'art. 272, comma 1, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.*
4. *Chi non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni ai sensi dell'art. 269, comma 5, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a milletrentadue euro.*
5. *Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.*
6. *Chi, nei casi previsti dall'art. 281, comma 1, non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni è punito con la pena dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a milletrentadue euro.*
7. *Per la violazione delle prescrizioni dell'art. 276, nel caso in cui la stessa non sia soggetta alle sanzioni previste dai commi da 1 a 6, e per la violazione delle prescrizioni dell'art. 277 si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 15.493 euro a 154.937 euro. All'irrogazione di tale sanzione provvede, ai sensi degli artt. 17 e seguenti della l. 24 novembre 1981, n. 689, la regione o la diversa autorità indicata dalla legge regionale. La sospensione delle autorizzazioni in essere è sempre disposta in caso di recidiva.*

#### **C. I reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione**

##### **Articolo 1 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio di esemplari di specie dell'allegato A, appendice I, ed allegato C, parte 1)**

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da € 7.746,85 a € 77.468,53 chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*

- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio) e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 10.3291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. (omissis.)

**Si deve sottolineare come tale reato non assume rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla Società.**

**Articolo 2 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Commercio degli esemplari di specie dell'allegato A, appendice I e III, ed allegato C, parte 2)**

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38 o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 (relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro Commercio), e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 (modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio), e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da € 10.329,14 a € 103291,38. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

**Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla Società.**

### **Articolo 3 bis legge 7 febbraio 1992, n. 150**

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo.

**Si deve sottolineare come tale reato non assume rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla Società.**

### **Articolo 6 legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Divieto di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)**

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

2. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone di conseguenza l'elenco di tali esemplari, prevedendo altresì opportune forme di diffusione dello stesso anche con l'ausilio di associazioni aventi il fine della protezione delle specie. (omissis)

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da € 7.746,85 a € 103291,38. (omissis)

6. Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 non si applicano: a) nei confronti dei giardini zoologici, delle aree protette, dei parchi nazionali, degli acquari e delfinari, dichiarati idonei dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione stessa; b) nei confronti dei circhi e delle mostre faunistiche permanenti o viaggianti, dichiarati idonei dalle autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica, sulla base dei criteri generali fissati previamente dalla commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2.

**Si deve sottolineare come tale reato non assuma rilevanza con riferimento all'attività esercitata dalla Società.**

### **D. I reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549 (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive, ex art. 3 della L. n. 549 del**

**28 dicembre 1993, recante rubrica “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”**

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.
4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.
5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.
6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

**I NUOVI REATI AMBIENTALI : L. 68/2015 del 22 maggio 2015**

Sono state introdotte massicce e importanti modifiche al decreto legislativo 231/01 a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge n. 68 del 22 maggio 2015, recante modifiche e integrazioni a tale Decreto e in particolare all'elenco dei cosiddetti “reati-presupposto”, cioè dei reati atti a far scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

La Legge 22 maggio 2015 n.68 relativa alle Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente (G.U. Serie Generale n.122 del 28-5-2015), oltre ad aver modificato in maniera significativa il D.Lgs.152/2006 ha introdotto all'interno del **codice penale un lungo elenco di reati ambientali** (collocati nel nuovo Titolo VI-bis intitolato “Dei delitti contro l'ambiente”), una buona parte dei quali è configurato dalla Legge stessa come reato-presupposto atto a far scattare la responsabilità amministrativa dell'impresa, con conseguente modificazione e integrazione dell'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001 n.231.

**E' da notarsi che questa legge è già entrata in vigore (in data 29 maggio 2015) e che non prevede un regime transitorio; dunque la commissione dei reati contemplati all'interno di tale provvedimento è già possibile ed è già tale da far scattare un giudizio per la responsabilità amministrativa dell'impresa.**

I nuovi reati ambientali prospettati nella Legge n. 68/2015 hanno introdotto all'articolo 25-undecies del D.Lgs.231/01 alcune fattispecie tipiche, tra cui:

**Inquinamento ambientale** (art. 452-bis codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.a) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un'aggravante per la persona fisica nel caso in cui l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

In caso di responsabilità amministrativa della persona giuridica, **la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.**

E' prevista espressamente l'applicazione delle **sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda, per un periodo non superiore ad un anno.**

È doveroso sottolineare che, in via generale, in caso di condanna dell'azienda ai sensi del D.Lgs.231/01, **la sanzione pecuniaria si applica sempre.** Essa viene applicata mediante lo strumento delle "quote" che, per tutti i reati previsti dal decreto 231, sono previste in un numero non inferiore a 100 né superiore a 1000. Il giudice identifica, oltre al numero delle quote, il valore di ogni singola quota sulla base della capacità patrimoniale ed economica dell'azienda.

**Disastro ambientale** (art. 452-quater del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.b) D.Lgs.231/01)

Commette tale reato (delitto) chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 400 a 800 quote.

**E' prevista espressamente l'applicazione delle sanzioni interdittive elencate nell'art. 9 del D.Lgs.231/01 per l'azienda.**

**Delitti colposi contro l'ambiente** (art.452-quinquies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.c) D.Lgs.231/01)

La fattispecie dei delitti colposi contro l'ambiente, che sono **reati-presupposto** (al pari dei precedenti) per la responsabilità amministrativa dell'ente, prevede che se taluno dei fatti di cui ai reati di "inquinamento ambientale" e "disastro ambientale" (rispettivamente artt.452-bis e 452-quater c.p.) è commesso **per colpa**, le pene per le persone fisiche sono diminuite.

Se dalla commissione dei fatti indicati sopra deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale, le pene sono ulteriormente diminuite.

In caso di responsabilità amministrativa dell'Ente, la sanzione pecuniaria per l'azienda va da 200 a 500 quote.

Delitti associativi aggravati (art.452-octies del codice penale; art. 25-undecies c.1 lett.d) D.Lgs.231/01)

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 300 a 1000 quote.

**Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività** (art.452-sexies del codice penale; art.25-undecies c.1 lett.e) D.Lgs.231/01)

Il reato punisce chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La norma prevede alcune fattispecie aggravate.

La sanzione pecuniaria per l'azienda va da 250 a 600 quote.

## GLI ALTRI REATI AMBIENTALI PREVISTI DALLA LEGGE 68/2015

Per quanto riguarda gli altri reati ambientali di nuova introduzione, ci si limita qui soltanto a citare alcune fattispecie, quali il **reato di impedimento del controllo** (art.452-septies c.p.), che riguarda anche la materia della **sicurezza e salute sul lavoro** e che punisce, *“salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti”*.

**E' prevista inoltre l'aggravante ambientale (art. 452-novies c.p.), che comporta la procedibilità d'ufficio** e ricorre *“quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo [nuovo Titolo VI-bis del codice penale “dei delitti contro l'ambiente”, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente.*

Ulteriori fattispecie regolano inoltre il **ravvedimento operoso** (art. 452-decies c.p.), **la confisca** (art. 452-undecies c.p.), **il ripristino dello stato dei luoghi** (art. 452-duodecies c.p.) e puniscono **l'omessa bonifica da parte di chi vi sia obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica** (art. 452-terdeciesc.p.).

Sono stati inoltre **modificati e integrati gli articoli 257 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152** e, dopo la parte sesta di tale decreto, è stata aggiunta la “Parte sesta-bis” recante “Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, cui si rinvia, che si applica “alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto [D.Lgs.152/2006] che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette” (art. 318-bis).

## 9.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI AMBIENTALI

Non sussistono ragioni per escludere, in via di principio, la **commissione dei reati di abbandono o deposito di rifiuti ex Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 nonché le**

**ulteriori fattispecie previste dal D.Lgs. n. 121/11 e le ultime introdotte dalla Legge n. 68/15.**

Le aree sensibili nell'ambito dei reati ambientali, in considerazione dell'attuale operatività di SAMSIC HR ITALIA S.p.a., sono le seguenti:

- **smaltimento** non corretto di toner esausti o di materiale elettronico (computer fuori uso) nonché ulteriori rifiuti assimilabili agli urbani (imballaggi).

Le principali aree aziendali a potenziale rischio reato, relativamente alle fattispecie di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs 231/01, sono di seguito identificate e valutate.

I processi sensibili ad oggi individuati che SAMSIC HR ITALIA S.p.a. ha al proprio interno, riguardano gli adempimenti connessi agli obblighi previsti dalla normativa vigente in

In particolare, all'interno di tali processi sensibili, si evidenziano:

- acquisizione e rinnovi di autorizzazioni obbligatorie secondo la normativa, rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e di ogni altra eventuale prescrizione imposta dalle autorità competenti e, in generale, ogni adempimento richiesto dalla vigente normativa;
- gestione di appalti, sia essa affidata a personale interno ovvero a terzi e in particolare, a titolo esemplificativo, ogni attività che possa comportare il *superamento dei valori-limite previsti dalla vigente normativa per lo scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, la non corretta gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti, il superamento dei valori-limite per le emissioni in atmosfera, la miscelazione di rifiuti pericolosi* con differenti caratteristiche di pericolosità, la *contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque di falda* con superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione, *traffico illecito di rifiuti* in ragione, ad esempio, dell'utilizzo di un certificato di analisi dei rifiuti falso o contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e, in generale, sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, ovvero della mancanza della copia cartacea della scheda SISTRI o con detta scheda fraudolentemente alterata;

Di seguito l'analisi di dettaglio dei reati ambientali:

REATI PREVISTI	ATTIVITA' SENSIBILI: SITUAZIONE RICONTRATA E CONSIDERAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette <b>(c.p. 727 bis)</b></li> </ul>	Reato non correlabile con le attività aziendali
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto <b>(c.p. 733 bis)</b></li> </ul>	Reato non correlabile con le attività aziendali
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose <b>(D.lgs.152/06 art.137 com. 2)</b></li> <li>- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni <b>(D.lgs.152/06 art.137 comma 3)</b></li> <li>- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite <b>(D.lgs.152/06 art.137 comma 5)</b></li> </ul>	Reato non correlabile con le attività aziendali
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee <b>(D.lgs.152/06 art.137 comma 11)</b></li> </ul>	Reato non correlabile con le attività aziendali
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate <b>(D.lgs.152/06 art.137 comma 13)</b></li> </ul>	Reato non applicabile per le realtà aziendali
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata <b>(D.lgs.152/06 art.256 comma 1)</b></li> </ul>	<b><u>Da non escludere in astratto.</u></b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Discarica non autorizzata <b>(D.lgs.152/06 art.256 comma 3)</b></li> </ul>	Il reato non è applicabile alle attività
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Miscelazione di rifiuti <b>(D.lgs.152/06 art.256 comma 5)</b></li> </ul>	Per il tipo di attività aziendale e la tipologia di rifiuti prodotti il rischio che avvenga una miscelazione non autorizzata di rifiuti non pericolosi con rifiuti pericolosi è da considerare solo in via teorica.
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi <b>(D.lgs.152/06 art.256 comma 6)</b></li> </ul>	Il reato non è applicabile
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bonifica dei siti <b>(D.lgs.152/06 art.257 comma 1)</b></li> <li>- Bonifica dei siti da sostanze pericolose <b>(D.lgs.152/06 art.257 comma 2)</b></li> </ul>	Reato non correlabile con le attività aziendali

REATI PREVISTI	ATTIVITA' SENSIBILI: SITUAZIONE RICONTRATA E CONSIDERAZIONI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari <b>(D.lgs.152/06 art.258 comma 4)</b></li> </ul>	<p>Il reato potrebbe verificarsi per uso di certificati falsi o nel predisporre, in eventuale complicità con un laboratorio dei certificati falsi, anche tramite la fornitura di campioni non rappresentativi del rifiuto. Vista la tipologia di rifiuti prodotti, il reato è da considerarsi estremamente improbabile.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Traffico illecito di rifiuti <b>(D.lgs.152/06 art.259 comma 1)</b></li> </ul>	<p>Il reato potrebbe realizzarsi in via puramente teorica con il coinvolgimento di ditte compiacenti a cui affidare il trasporto e lo smaltimento eventualmente insieme alla produzione di un formulario falso/ caratterizzazione del rifiuto falsa</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti <b>(D.lgs.152/06 art.260 comma 1)</b></li> <li>-Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività <b>(D.lgs.152/06 art.260 comma 2)</b></li> </ul>	<p>Reati non correlabile con le attività aziendali</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti <b>(D.lgs.152/06 art.260 bis comma 6,7, 8)</b></li> </ul>	<p><b><u>Allo stato attuale il sistema Sistri non è attivo.</u></b> Reato non correlabile con le attività aziendali</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria <b>(D.Lgs.152/06 art.279 comma 5)</b></li> </ul>	<p>Reato non correlabile con le attività aziendali</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente <b>(L.549/93 art.3 comma 7)</b></li> </ul>	<p>Reato non correlabile con le attività aziendali</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione <b>(L.150/92 art.1 comma 1e 2 art. 2 comma 1 e 2 art.3bis comma 1; art.6 comma 4)</b></li> </ul>	<p>Reati non correlabili con le attività aziendali</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquinamento doloso provocato da navi <b>(D.Lgs.202/07 art. 8 c. 1,2 e art.9 c.1 e 2)</b></li> </ul>	<p>Reato non correlabile con le attività aziendali</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inquinamento colposo provocato da navi <b>(D.Lgs.202/07 art.9 c.1 e 2)</b></li> </ul>	<p>Reato non correlabile con le attività aziendali</p>

REATI PREVISTI	ATTIVITA' SENSIBILI: SITUAZIONE RICONTRATA E CONSIDERAZIONI
- Inquinamento ambientale - <b>Art. 452 bis c.p.</b>	Reato non correlabile con le attività aziendali
- Disastro ambientale - <b>Art.452 quater c.p.</b>	Reato non correlabile con le attività aziendali
- Delitti colposi contro l'ambiente - <b>Art. 452 quinques c.p.</b>	Reato non correlabile con le attività aziendali
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività - <b>Art. 452 sexies c.p.</b>	Reato non correlabile con le attività aziendali

### I NUOVI REATI AMBIENTALI PRESUPPOSTO INTRODOTTI DALLA LEGGE N. 68/2015

Area a rischio	Misure di controllo
<p><i>Scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs n. 152/2006:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> gestione autorizzazioni e iter</li> <li><input type="checkbox"/> modifiche e cambiamenti nei processi, impianti, etc.</li> <li><input type="checkbox"/> gestione impianti di trattamento</li> <li><input type="checkbox"/> monitoraggi degli scarichi (anche terzi)</li> </ul>	<p>Sorveglianza periodica sulle scadenze delle autorizzazioni e sulle prescrizioni delle stesse.</p> <p>Verifica preventiva degli effetti ambientali relativi all' introduzione di una nuova MP nel ciclo produttivo</p> <p>Criteri documentati per la conduzione di un impianto di trattamento reflui, compresi i controlli, le modalità di taratura degli strumenti di monitoraggio e le attività di manutenzione prescritte.</p> <p>Qualificazione e controllo dei laboratori che effettuano le analisi</p>
<p><i>Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> produzione rifiuti pericolosi e non pericolosi</li> <li><input type="checkbox"/> classificazione e caratterizzazione (anche terzi)</li> <li><input type="checkbox"/> deposito temporaneo</li> <li><input type="checkbox"/> attività di raccolta, trasporto, smaltimento, recupero (terzi)</li> </ul>	<p>Definizione compiti e responsabilità per la gestione dei rifiuti aziendali («Responsabile della gestione dei rifiuti»)</p> <p>Criteri documentati per la identificazione (rifiuto/non rifiuto/sottoprodotto), classificazione (pericoloso/non pericoloso), dei rifiuti prodotti in azienda</p> <p>Qualificazione e controlli sui laboratori che effettuano le analisi</p> <p>Criteri documentati per assicurare il rispetto delle condizioni gestionali del deposito temporaneo ex. art. 183, comma 1 lett. b, D.Lgs n. 152/2006.</p> <p>Formazione personale</p> <p>Specifiche contrattuali per la corretta esecuzione dei servizi di conferimento rifiuti</p>

Area a rischio	Misure di controllo
<p><i>Abusivamente, compromissione o un deterioramento significativi e misurabili.</i></p> <p>1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sotto-suolo;</p> <p>2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.</p> <p>AMPLIAMENTO DELLE AREE DI RISCHIO RISPETTO ALLE FATTISPECIE PRECEDENTEMENTE PREVISTE (acqua, aria, etc.)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> gestione autorizzazioni e iter</li> </ul>	<p>Sorveglianza periodica sulle scadenze delle autorizzazioni e sulle prescrizioni delle stesse.</p> <p>Verifica preventiva degli effetti ambientali relativi all' introduzione di una nuova MP nel ciclo produttivo</p> <p>Criteri documentati per la conduzione di impianti di trattamento, di abbattimento, etc. compresi i controlli, le modalità di taratura degli strumenti di monitoraggio e le attività di manutenzione prescritte.</p> <p>Qualificazione e controllo dei laboratori che effettuano le analisi</p>

## 9.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

I rifiuti prodotti in un ambiente ad uso ufficio sono classificabili come urbani e assimilati.

Corre l'obbligo, in base alla normativa vigente a livello nazionale (D.Lgs. 152/06) e locale (circolari specifiche Regionali) di effettuare la raccolta differenziata di alcune tipologie che variano da Comune a Comune. Tra le principali:

CARTA/CARTONE  
VETRO  
LATTINE  
PLASTICA  
TONER  
NEON E COMPONENTI ELETTRICI  
PILE ESAUSTE  
FARMACI SCADUTI

Tutti i Soggetti, ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni (ed in particolare quelle riconducibili al processo di approvvigionamento), sono stati informati dell'obbligo di attenersi alle disposizioni vigenti in ordine alle modalità di detta raccolta

Le funzioni appartenenti al processo di approvvigionamento garantiscono l'attivazione attraverso la stipula di apposite convenzioni con enti esterni autorizzati alla raccolta (es. AMSA per le cartucce esauste / contenitori toner).

## 9.3 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

Ai fini della prevenzione dei reati in esame, SAMSIC HR ITALIA S.p.a. procede in base a quanto segue:

- in caso di utilizzo presso una struttura di un soggetto terzo, attraverso il suo sistema di smaltimento;
- in caso di utilizzo fuori dai locali, attraverso la società di smaltimento con cui INFOR GROUP S.p.a. ha un contratto in essere;
- per quanto riguarda i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), la Società si conforma a quanto sancito dal Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante *l'attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento di rifiuti*.

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>smaltimento</b> non corretto di toner esausti o di materiale elettronico</p> <p>-</p> <p>acquisizione e rinnovi di autorizzazioni obbligatorie</p> <p>-</p> <p>gestione di appalti</p>	<p>Art. 259 e seguenti T.U. ambientale <i>(traffico illecito di rifiuti e seguenti)</i></p>	<p><b>Approvvigionamento</b> (scelta dei fornitori,...)</p>	<p>- <b>AD</b></p> <p>- <b>Approvvigionamento</b></p>

## 10. DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE (ART. 25 NOVIES)

### 10.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS 231/2001

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto l'art. 25 novies *“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”*

Il **2 settembre 2010** è entrato altresì in vigore il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 131 (G.U. n. 192 del 18-8-2010, Suppl. Ordinario n. 195) che, in attuazione della delega contenuta nella legge n. 99/2009, ha apportato ampie modifiche al codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

In linea generale, la revisione è volta a rafforzare e rendere più efficace la protezione dei diritti di proprietà industriale e ad armonizzare il nostro ordinamento alla disciplina comunitaria e internazionale.

In particolare, riguardo ai marchi, gli altri segni distintivi e le denominazioni di origine, le modifiche inserite nel codice rendono più efficace la tutela contro i comportamenti diretti a sfruttare indebitamente i valori di avviamento commerciale incorporati in questi segni distintivi.

Con riferimento ai brevetti, la revisione della disciplina tende ad allineare il sistema dei brevetti italiano a quello europeo previsto nell'ultima versione della Convenzione sul brevetto europeo (EPC 2000).

Inoltre, sono state inserite nel codice le disposizioni sulla brevettabilità delle invenzioni biotecnologiche adottate in attuazione della direttiva 1998/44/CE e che prima erano contenute nel decreto legge n. 3 del 10 gennaio 2006.

Molto importanti sono le modifiche apportate alle norme sulla tutela giurisdizionale dei titoli di proprietà industriale, dirette a:

- facilitare l'ottenimento misure di emergenza contro i soggetti contraffattori dei diritti di proprietà industriale;
- semplificare le procedure e rendere efficiente e rapida la tutela;
- mettere in una posizione paritaria chi accusa e chi difende.

Tra le novità più significative vi sono:

- la riunificazione in capo allo stesso giudice della competenza a provvedere sulla descrizione, il sequestro e le misure inibitorie;
- con riferimento ai provvedimenti di descrizione e di sequestro, la possibilità da parte del giudice di adottare provvedimenti cautelari senza previa convocazione della parte contro il quale sono richiesti, in casi di speciale urgenza e, in particolare, quando eventuali ritardi potrebbero causare un danno irreparabile al titolare dei diritti o la convocazione della controparte potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento di descrizione o di sequestro;

- l'introduzione della consulenza tecnica preventiva; la previsione di un'azione per l'accertamento di non contraffazione, anche in via cautelare.

Infine, è stata riformulata la norma del codice sul regime transitorio delle opere di design protette con il diritto d'autore, allineandola alla direttive n. 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli e n. 2001/29/CE che ha armonizzato a livello comunitario la disciplina sul diritto d'autore. In particolare, la nuova norma conferisce piena tutela alle opere di design ricomprendendo tra queste anche le opere che erano di pubblico dominio prima dell'introduzione nel nostro ordinamento della protezione del diritto d'autore sulle opere di design.

I reati previsti dal decreto-legge sono i seguenti:

#### **Art. 171 bis 1 e 2 comma L. 633/1941**

Il primo comma dell'art. 171 è volto a tutelare penalmente il c.d. software, punendo l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; ma anche l'importazione, la distribuzione, la vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; è altresì punita la predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

La condotta può consistere anzitutto nella abusiva duplicazione, essendo prevista la rilevanza penale di ogni condotta di duplicazione di software che avvenga ai fini di lucro.

Il riferimento all'abusività della riproduzione indica che, sul piano soggettivo, il dolo dell'agente debba ricomprendere anche la conoscenza delle norme extrapenali che regolano la materia.

La seconda parte del comma indica le altre condotte che possono integrare il reato *de quo*: importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "piratati". Si tratta di condotte caratterizzate dall'intermediazione tra il produttore della copia abusiva e l'utilizzatore finale.

Infine, nell'ultima parte del comma, il legislatore ha inteso inserire una norma volta ad anticipare la tutela penale del software, punendo condotte aventi ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sul piano soggettivo, tutte le condotte sono caratterizzate dal dolo specifico di profitto.

A titolo esemplificativo, il reato potrebbe configurarsi nel caso in cui l'Ente acquisti una singola licenza per un programma e provveda alla sua duplicazione, in modo da distribuire tali programmi al proprio interno e/o commercializzare tali programmi all'esterno.

Il comma 2 dell'art. 171 bis mira alla protezione delle banche dati; la condotta, invero, si concretizza nella riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; nell'estrazione o reimpiego della banca dati; nella distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

Per banche dati si intendono le raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti, sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo, con esclusione dei contenuti e dei diritti sugli stessi esistenti.

#### **Art. 171 ter L. 633/1941**

La norma punisce l'abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere

letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; la riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; l'immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

Perché sia integrato il reato *de quo*, oltre alla realizzazione di una delle condotte descritte dalla norma, devono ricorrere due requisiti: il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, che costituisce il fine ulteriore che l'agente deve avere di mira perché sia integrato il fatto tipico previsto dalla norma.

#### **Art. 171 septies L. 633/1941**

Il reato si configura allorché i produttori ed importatori dei supporti non soggetti a contrassegno SIAE non comunicano alla SIAE stessa, entro 30 giorni dalla commercializzazione o dall'importazione, i dati necessari per l'univoca identificazione dei supporti medesimi nonché qualora si dichiarino falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.

La disposizione, pertanto, è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto di autore. La fattispecie, di conseguenza, è un reato di ostacolo che si configura con la mera violazione dell'obbligo.

#### **Art. 171 octies L. 633/1941**

La disposizione punisce chi, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.

Ai fini della caratterizzazione della condotta, si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dall'imposizione di un canone per la fruizione del servizio.

Dal punto di vista soggettivo oltre alla consapevolezza e volontà della condotta tipica è richiesto il perseguimento di fini fraudolenti.

### **10.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE**

Non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei reati in oggetto:

Le aree sensibili sono le seguenti:

- **pagamento dei diritti d'autore** per le musiche utilizzate per spot pubblicitari (televisivi / radiofonici) ovvero in occasione di particolari eventi presso filiali (SIAE);
- **pagamento licenze per utilizzo software.**

### **10.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La Società ha ottimizzato il flusso informativo tra gli amministratori dei sistemi informatici e i soggetti preposti ai pagamenti.

## 10.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

Ai fini della prevenzione del reato in esame, SAMSIC HR ITALIA S.p.a. ha

- 1) procedure per l'acquisizione licenze dei software attraverso l'adozione di idonei sistemi di verifica;
- 2) regole specifiche per lo sviluppo del software: per le licenze soggette a rinnovo è conservato presso l'ufficio IT un apposito scadenziario;
- 3) procedure di controllo finalizzate a verificare il pagamento dei diritti d'autore per le musiche utilizzate per spot pubblicitari (televisivi / radiofonici) ovvero in occasione di particolari eventi presso filiali (SIAE);
- 4) flussi informativi tra responsabile e uffici preposti ai pagamenti dei diritti SIAE.

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>PAGAMENTO DEI DIRITTI D'AUTORE</b>	Art. 171 ter L. 633/1941	<b>COMMERCIALE</b> (richieste di autorizzazione per una pubblicità, definizione di del prezzo per la diffusione di un'opera creativa, organizzazione di eventi e pagamenti SIAE, ...)	Amministrazione Contabilità IT service

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<b>PAGAMENTO LICENZE PER UTILIZZO SOFTWARE</b>	Art. 171 <i>bis</i> 1 e 2 comma L. 633/1941 Art. 171 ter L. 633/1941	<b>COMMERCIALE</b> (acquisti di nuovi software, ... ) <b>APPROVIGIONAMENTO</b> Forniture, servizi di manutenzione, prestazioni professionali,...)	IT service Contabilità

## 11. DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO (ART. 25 BIS CO. 1°)

### 11.1 I REATI PREVISTI DAL D.LGS. 231/2001

La Legge n. 99 del 23 luglio 2009 ha introdotto l'art. 25 bis co. 1° *“Delitti contro l'industria e il commercio”*.

Questa legge ha apportato modifiche all'art. 25-bis del d.lgs. 231/2001 ed ha introdotto l'**art. 25-bis 1**, prevedendo la punibilità della Società con riferimento alla commissione dei reati di contraffazione e delitti contro l'industria e il commercio, sempre che siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio della medesima.

In particolare, nell'art. 25-bis è stata inserita la lettera f-bis), che ha introdotto gli articoli 473 e 474 c.p, mentre l'art. 25-bis 1 **sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente** anche in relazione dei reati previsti dalle norme di cui agli artt. 513, 513-bis, 514. 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater c.p..

I reati previsti dal D.lgs 231/2001 sono i seguenti:

#### **Art. 473 c.p.- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

1. Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffatta o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

2. Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffatta o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

1. Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

2. Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

3. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

La nozione di “*violenza sulle cose*” si ricava dall’art. 392 c.p. (Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose), laddove si precisa che, agli effetti della legge penale, si ha violenza sulle cose allorché la cosa viene danneggiata o trasformata o ne è mutata la destinazione; si deve pertanto fare riferimento a qualsiasi atto di modifica dello stato fisico delle cose, con o senza danneggiamento delle stesse.

Per “*mezzi fraudolenti*” devono, invece, intendersi quei mezzi idonei a trarre in inganno, quali artifici, raggiri, simulazioni, menzogne. Pertanto, posto che nella prassi la condotta tipica viene tenuta dal concorrente sleale o da un suo collaboratore/dipendente, parte della dottrina identifica i mezzi fraudolenti con i fatti descritti dall’art. 2598 c.c. e, dunque, per esempio, nell’uso di altri marchi registrati, nella diffusione di notizie false e tendenziose e, in generale, nella pubblicità menzognera e nella concorrenza parassitaria (imitazione delle iniziative del concorrente in modo da ingenerare confusione).

#### **Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

1. Chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un’attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici

#### **Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali**

1. Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all’industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 51.

2. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

#### **Art. 515 c.p. - Frode nell’esercizio del commercio**

1. Chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

2. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103.

#### **Art. 516 c.p. - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

#### **Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell’ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza o qualità dell’opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

#### **Art. 517 - ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

1. Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a

querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

#### **Art. 517 - quater c.p. - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.**

1. Chiunque contraffaccia o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 [c.p. 517-quinquies].

2. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

3. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

4. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

## **11.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO**

Non sussistono ragioni di escludere, in via di principio, la commissione dei reati in oggetto:

Le aree sensibili, in considerazione dell'attuale operatività di SAMSIC HR ITALIA S.p.a., sono le seguenti:

- **campagne pubblicitarie:** a titolo esemplificativo cartelloni pubblicitari luminosi durante le partite di calcio;
- tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato *de quo*

## **11.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO**

La Società ha ottimizzato il flusso informativo tra i responsabili delle campagne pubblicitarie (commerciale) e gli altri uffici.

È stata altresì introdotta una procedura di monitoraggio dei processi di approvvigionamento.

### **11.34 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI**

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono state implementate le procedure informative per consentire di valutare in anticipo la correttezza di campagne pubblicitarie (attraverso, ad esempio, il coinvolgimento di più uffici).

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>campagne pubblicitarie:</b> a titolo esemplificativo cartelloni pubblicitari luminosi durante le partite di calcio;</p> <p>-</p> <p>tentativo di favorire o concorrere con chi abbia posto in essere il reato <i>de quo</i></p>		<p><b>COMMERCIALE</b></p>	<p>Amministrazione Contabilità Marketing</p>

## 12. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ( ART. 25 NOVIES)

La Legge n. 116 del 3 agosto 2009 ha introdotto quale reato presupposto l'art. 377 bis c.p., *"induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria"*

Il reato in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento con la legge n. 63 del 2001 sul giusto processo.

Soggetto attivo può essere chiunque, mentre **il destinatario della condotta può essere soltanto chi ha la facoltà di non rispondere in un processo penale**, ossia l'indagato o l'imputato, nell'unico processo oppure in un procedimento connesso.

La differenza tra il reato in esame e la c.d. subornazione consiste in quest'ultima fattispecie, il subornato non ha realizzato il reato cui tendeva il subornatore e, inoltre, nel reato di subornazione non è prevista né la violenza né la minaccia come modalità della condotta.

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società, amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, e altro soggetto della Società, imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, che ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

A titolo di mero esempio, nella ipotesi che vengano indagati l'Amministratore Delegato ed in concorso il Responsabile Amministrativo per reati societari o altri reati commessi nell'ambito della propria attività o ruolo all'interno dell'azienda, il primo, con violenza o minaccia, o con promessa di denaro o altre utilità, induce il secondo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

### 12.1 IL REATO DI CUI AL RISCHIO SPECIFICO

#### **Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

### 12.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEL REATO IN OGGETTO

Il reato in oggetto può assumere rilevanza all'interno della Società nell'ipotesi in cui possa verificarsi un processo penale a carico di un qualsiasi soggetto della Società, amministratore, consigliere e/o sindaco, responsabile e/o dirigente, dipendente e/o operaio, e altro soggetto della Società, imputato nel medesimo procedimento penale o in procedimento connesso, che ponga in essere la condotta descritta nel reato di cui all'art. 377 bis c.p., finalizzata a non far rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci nel processo penale.

A titolo di mero esempio, nella ipotesi che vengano indagati l'Amministratore Delegato ed in concorso il Responsabile Amministrativo per reati societari o altri reati commessi nell'ambito della propria attività o ruolo all'interno dell'azienda, il primo, con violenza o minaccia, o con promessa di denaro o altre utilità, induce il secondo a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

## 12.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Organi Sociali di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. e tutti gli altri "Soggetti", ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie di reato oggetto del presente capitolo.

## 12.4 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

Nell'eventualità in cui un soggetto venga convocato per essere sentito dall'Autorità giudiziaria, la Società si dovrà astenere da qualsiasi tipo di pressione o sollecitazione nei confronti dello stesso.

In particolare, al soggetto convocato non potrà essere intimato – né con minaccia, né con violenza o altri strumenti finalizzati ad ottenere un'utilità della Società – di avvalersi della facoltà di non rispondere ovvero di rendere dichiarazioni mendaci.

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
Gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria	Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Ogni processo ed attività che potrebbe essere coinvolta in un procedimento penale	L'Amministratore Delegato ed ogni singola funzione che potrebbe essere coinvolta in un procedimento penale.

## 13. DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA (ART. 24 ter)

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, art. 2, co. 29 ha introdotto l'art. 24 ter: “*delitti di criminalità organizzata*”.

### 13.1. I REATI PREVISTI DAL D.LGS. N.231/2001

#### **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma”.

#### **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

“Chiunque fa parte di un associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.

---

### **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 DPR n. 309/1990 )**

“Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 80. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'art. 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'art. 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”.

**Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c. p.)** : la pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416 bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 16 bis in cambio della erogazione di denaro.

La norma punisce chi, estraneo all'associazione mafiosa, si rivolge ad essa chiedendo e ottenendo la promessa di voti, in cambio di denaro.

**Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c. p.)** secondo cui chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni. Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nella ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

**Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra (di cui**

**all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del c.p.p.)** ovvero delitti la cui condotta consiste nel fabbricare, introdurre nello Stato, porre in vendita, cedere a qualsiasi titolo, senza licenza, o nel detenere o portare in luogo aperto al pubblico illegalmente armi. A questo proposito Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui 8

all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

### 13.2 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

In relazione all'attività e alle caratteristiche di SAMSIC HR ITALIA S.p.A., sono state escluse le seguenti tipologie di reato:

- scambio elettorale politico-mafioso
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione
- delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi di guerra
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope

le aree sensibili nell'ambito dei reati che non sono stati esclusi sono le seguenti:

**Acquisti di beni e servizi:** Gestione del sistema di qualificazione dei fornitori, raccolta e controllo delle richieste di acquisto, richieste di offerte/preventivi, valutazione delle offerte, selezione dei fornitori e negoziazione, emissione degli ordini di acquisto e stipulazione dei contratti, gestione degli acquisti urgenti e gestione dei conferimenti di incarichi a consulenti / professionisti esterni, verifica delle prestazioni/beni acquistati

**Tesoreria:** Apertura / Chiusura di conti correnti, registrazione degli incassi e dei pagamenti in contabilità generale, riconciliazione degli estratti conto bancari e delle operazioni di cassa, gestione dei registri delle varie casse aziendali.

**Contabilità fornitori:** Gestione anagrafica fornitori, registrazione delle fatture e delle note di credito, liquidazione delle fatture, monitoraggio delle fatture da ricevere e in scadenza, gestione delle attività di contabilizzazione degli acconti pagati ai fornitori, archiviazione della documentazione a supporto delle fatture.

**Rapporti infragruppo:** Gestione delle attività connesse alle transazioni infragruppo, contratti di servizio intercompany

**Selezione e assunzione del personale:** Definizione formale dei profili di potenziali candidati per le diverse posizioni da ricoprire, raccolta ed archiviazione in appositi database della documentazione relativa alle candidature pervenute, analisi delle candidature e verifica della loro 'idoneità' rispetto ai profili definiti, selezione del personale e formalizzazione dell'esito del processo, formulazione dell'offerta economica.

### 13.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Organi Sociali di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. e tutti gli altri "Soggetti", ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o

dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie di reato oggetto del presente capitolo.

Conseguentemente, si prevede l'espresso obbligo a carico dei "Soggetti" sopra indicati di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei relativi Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno.

Inoltre, nello svolgimento delle attività nei confronti di terzi i "Soggetti" osservano i principi comportamentali di cui sopra anche al fine di evitare qualsiasi concorso in reati che detti terzi, eventualmente, commettessero all'interno della propria sfera operativa.

Particolare attenzione viene dedicata alla scelta dei partner commerciali (requisiti di sicurezza)

### 13.3 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI

La società si impegna a:

- non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni l'attività illecita oggetto dell'art. 24 ter
- non partecipare alle associazioni del punto precedente;
- non finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni);
- procedura aziendale che disciplina la gestione dei processi di contabilità e bilancio
- procedura aziendale che disciplina la scelta dei partner commerciali
- attuazione art. 26 D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sicurezza)

AREE SENSIBILI	REATI IPOTIZZABILI	PROCESSI E ATTIVITA' RILEVANTI	FUNZIONI COINVOLTE
<p><b>acquisti di beni e servizi</b></p> <p>-</p> <p><b>tesoreria</b></p> <p>-</p> <p><b>contabilità fornitori</b></p> <p>-</p> <p><b>Rapporti infragruppo</b></p> <p>-</p> <p><b>Selezione e assunzione del personale</b></p>	<p><b>Associazione per delinquere</b> - art. 416 c.p.</p> <p><b>Associazione di tipo mafioso</b> - art. 416 bis c.p.</p> <p><b>Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope</b> - art. 74 DPR n. 309/1990</p>	<p><b>Gestione delle risorse umane</b></p> <p><b>Finanziario</b> (gestione dei flussi finanziari, gestione dei fondi aziendali, ...)</p> <p><b>Commerciale</b></p> <p><b>Amministrativo</b></p> <p><b>Approvvigionamento</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AD</li> <li>- Personale</li> <li>- Gestione della clientela</li> <li>- Contabilità</li> <li>- Amministrazione</li> </ul>

## 14. ALTRI REATI

Gli ulteriori reati previsti dal D.Lgs 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni: delitti contro la personalità individuale, pratiche di mutilazione degli organismi genitali femminili non risultano applicabili alle attività attualmente svolte dalla Società.

Quanto ai reati transnazionali si precisa quanto segue:

### 14.1 AREE SENSIBILI NELL'AMBITO DEI REATI TRANSNAZIONALI

Si specifica che l'art. 3 della **Legge 16 marzo 2006, n. 146** ha definito reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonchè: a) sia commesso in più di uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Si tratta di reati che in astratto, punendo l'associazione, sono ipotizzabili in qualsiasi area aziendale.

### 14.2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Organi Sociali di SAMSIC HR ITALIA S.p.a. e tutti gli altri "Soggetti", ciascuno nella misura e con le modalità richieste dalle proprie funzioni, non possono porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente fattispecie di reato oggetto del presente capitolo.

Conseguentemente, si prevede l'espresso obbligo a carico dei "Soggetti" sopra indicati di:

- mantenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne;
- assicurare il regolare funzionamento della Società e dei relativi Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno.

Inoltre, nello svolgimento delle attività nei confronti di terzi i “Soggetti” osservano i principi comportamentali di cui sopra anche al fine di evitare qualsiasi concorso in reati che detti terzi, eventualmente, commettessero all’interno della propria sfera operativa.

Particolare attenzione viene dedicata alla scelta dei partner commerciali (requisiti di sicurezza)

### **14.3 RIFERIMENTI OPERATIVI E COMPORTAMENTALI**

La società si impegna a:

- non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni l’attività illecita oggetto dell’art. 24 ter
- non partecipare alle associazioni del punto precedente;
- non finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico.

In ordine ai punti precedenti, la Società al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adatterà, inoltre, procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico;
- struttura organizzativa (deleghe, poteri e funzioni);
- procedura aziendale che disciplina la gestione dei processi di contabilità e bilancio
- procedura aziendale che disciplina la scelta dei partner commerciali